



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 576

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 febbraio 2012

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	5
<i>Plenaria</i>	»	7
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74)</i>	»	15
<i>Plenaria</i>	»	15
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	20
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	29
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	36
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 250)</i>	»	43
<i>Plenaria</i>	»	43
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	57
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	61
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 140)</i>	»	65
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	66
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	81

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 576° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 febbraio 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno: CN:GS-SI-PID-IB; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo: ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)</i>	<i>Pag.</i>	87
<i>Plenaria</i>	»	87
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	93
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 172)</i>	»	97
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	98
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	187

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	188
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	190

Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	193
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	195
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	197

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	205

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 21 febbraio 2012

Sottocommissione per i pareri**186^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BATTAGLIA*La seduta inizia alle ore 14,15.***(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale**(Parere alla 13^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, quanto all'emendamento 3.0.700, che le disposizioni ivi previste presentano un contenuto di eccessivo dettaglio, suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Conviene la Sottocommissione.

(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, quanto all'emendamento 3.0.700, che le disposizioni ivi previste presentano un contenuto di eccessivo dettaglio, suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

La Sottocommissione concorda.

(3128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2942) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante organizzazione del Ministero della giustizia (n. 438)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra lo schema di regolamento in titolo, proponendo di formulare osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria**357^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi, accompagnato dal Capo dell'Ufficio legislativo, dottor Ignazio Portelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'impianto audiovisivo. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione sugli indirizzi programmatici in materia di integrazione**

Il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Andrea Riccardi, ringraziandolo per aver accolto l'invito della Commissione.

Il ministro RICCARDI sottolinea il significato di affiancare le politiche della cooperazione e quelle dell'integrazione, soprattutto nel momento attuale di crisi, nonché la necessità di un approccio che prescindendo dalle situazioni di emergenza e da eventi di cronaca, che suscitano reazioni emotive.

Dopo aver dato conto dei mutamenti sociali che si sono determinati a seguito del radicamento di un numero elevato di immigrati nel Paese, con particolare attenzione ai bambini (circa un milione di cui circa la metà nati in Italia), si sofferma sulle iniziative che il Governo intende avviare per attenuare il rischio che la condizione di precarietà conseguente alla perdita del lavoro induca gli immigrati a entrare nel circuito della clandestinità e dell'illegalità. In proposito, sottolinea l'opportunità di ridurre i tempi per il rinnovo dei titoli di soggiorno.

Ricorda il ruolo della scuola ai fini dell'integrazione e l'opportunità di evitare concentrazioni abitative degli stranieri, che potrebbero determinare tensioni sociali ed episodi di razzismo. Inoltre, sottolinea il valore di una cultura di base condivisa, fondata sulla conoscenza della lingua italiana e sulla consapevolezza civica. In tale direzione potranno contribuire sia i mezzi di informazione di massa, anzitutto la RAI, sia il rapporto proficuo con i rappresentanti delle comunità religiose.

Rileva la carenza di risorse sufficienti per realizzare le necessarie iniziative di cooperazione. Tuttavia, a suo avviso, si tratta di politiche essenziali per contrastare l'immigrazione clandestina e la criminalità internazionale, per cui sono auspicabili investimenti, soprattutto in considerazione dei nuovi scenari della globalizzazione.

Con riguardo all'ipotesi di riconoscere la cittadinanza italiana ai bambini figli di stranieri nati in Italia, ritiene che il criterio della nascita debba essere accompagnato da quello di un'adesione culturale alla comunità nazionale: il Governo, in ogni caso, seguirà con attenzione le decisioni che matureranno in sede parlamentare, anche in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime apprezzamento per le considerazioni svolte dal ministro Riccardi e condivide il rilievo circa l'importanza dell'integrazione ai fini della competitività e dello sviluppo del Paese. Allo scopo di superare un approccio condizionato da reazioni emotive di segno diverso, auspica atti conclusivi, sia a livello legislativo che amministrativo, in collaborazione con gli enti locali e le Regioni. In particolare, sottolinea la necessità di contrastare l'immigrazione clandestina e di prestare ascolto alle aree di disagio sociale. Inoltre, occorre rilanciare la cooperazione internazionale, in particolare quella bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori, in continuità con quanto fatto anche dal ministro dell'interno del precedente Governo, Roberto Maroni. Auspica, infine, che si rafforzi il contrasto al traffico degli esseri umani e alla criminalità organizzata.

Il senatore PARDI (*IdV*) condivide l'analisi dei fenomeni migratori, coerente con le teorie della divisione sociale dello spazio, un fenomeno antico, conosciuto anche in Italia all'epoca dell'immigrazione interna. Conviene sull'opportunità di fondare il riconoscimento della cittadinanza italiana sullo *ius culturae*, ma tale criterio non dovrebbe sacrificare il diritto derivante dalla nascita sul territorio nazionale.

Osserva, infine, che potrebbero emergere elementi informativi interessanti da una indagine sulla diffusione dei matrimoni misti.

Il senatore MALAN (*PdL*) chiede se il Governo sia intenzionato ad avanzare proposte coerenti con l'ipotesi presentata dal ministro Riccardi a proposito della cittadinanza fondata sullo *ius culturae*. Inoltre, condivi-

deno il rilievo relativo all'importanza del rapporto con le comunità religiose, domanda quali iniziative assumerà il Governo per ripristinare la copertura finanziaria prevista per l'attuazione di intese con due importanti confessioni religiose.

La senatrice ADAMO (PD) chiede che il Governo revochi il limite massimo di studenti stranieri nelle classi scolastiche, con particolare riferimento ai corsi serali, frequentati soprattutto da persone non italiane. Inoltre, sottolinea l'esigenza di semplificare le procedure per l'acquisto della cittadinanza e per il rinnovo dei titoli di soggiorno, prevedendo anche deleghe agli enti locali, e di immettere in rete alcune buone prassi attivate dalle comunità locali.

Sottolinea, infine, il significato della cooperazione internazionale comune, ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea.

La senatrice BASTICO (PD) condivide l'esposizione del ministro Riccardi a proposito delle caratteristiche dell'immigrazione, che è stata intensa, concentrata in un lasso di tempo relativamente breve e differenziata sulla base della provenienza culturale, etnica e religiosa. Auspica che il Governo rafforzi la collaborazione con gli enti locali e le Regioni e valorizzi il ruolo delle scuole che, a suo avviso, rappresentano un veicolo eccezionale di integrazione. Analogo rilievo assumono le donne immigrate e il loro rapporto con i servizi scolastici e del lavoro.

Nel condividere l'esigenza di una conoscenza linguistica e di una educazione civica adeguate, sollecita il Governo a promuovere la valorizzazione dei percorsi e dei titoli scolastici delle persone immigrate e a favorire il servizio civile.

Infine, auspica una riduzione dei tempi per il riconoscimento della cittadinanza e per il rinnovo dei permessi di soggiorno e il superamento dei centri di identificazione ed espulsione, presso i quali sono di fatto trattate persone che non hanno commesso alcun reato.

Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), dopo aver sottolineato la sua attenzione alle proposte sul riconoscimento della cittadinanza per i bambini nati sul territorio italiano, chiede se il Governo intenda avanzare proposte specifiche nel senso indicato dal ministro Riccardi e basate sullo *ius culturae*.

Intervenendo per la replica, il ministro RICCARDI precisa che il Governo è convinto che una disciplina del riconoscimento della cittadinanza per i bambini nati in Italia debba maturare in Parlamento. Tuttavia, in qualità di Ministro dell'integrazione e della cooperazione, auspica che le Camere individuino presto una soluzione legislativa condivisa.

Per quanto riguarda la funzione dei centri di identificazione ed espulsione, osserva che quella è una risposta solo parziale al fenomeno dell'immigrazione e preannuncia l'intenzione di svolgere, insieme al Ministro dell'interno, una serie di visite nei centri. Condivide il rilievo del ruolo

delle donne quali attrici del processo di integrazione, nonché il fondamentale ruolo della scuola: in proposito, informa di aver avviato un confronto con il ministro dell'istruzione Profumo a proposito del limite massimo degli studenti stranieri. Conviene sull'opportunità di rilanciare il servizio civile, anche attraverso nuovi investimenti.

Condividendo l'opinione del senatore Bianco sulla natura strutturale del fenomeno migratorio, che quindi deve essere affrontato con politiche organiche e non con approcci emotivi ed emergenziali, assicura l'impegno, in accordo con il Ministro dell'interno, per snellire le procedure per l'acquisizione dei titoli di soggiorno, eliminando ogni passaggio vessatorio o punitivo.

Conferma, infine, che l'Italia intende assumere le proprie responsabilità nei confronti dei fenomeni migratori, ma è convinta della necessità di una maggiore solidarietà europea nel presidio delle frontiere, dal momento che l'Italia insieme agli altri Paesi europei del Mediterraneo rappresenta un varco per l'Europa.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Riccardi per le sue comunicazioni e lo congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – *Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive*

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – *Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori*

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

(27) PETERLINI ed altri. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(28) PETERLINI e PINZGER. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*

(29) PETERLINI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(93) Vittoria FRANCO. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. – *Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(110) *CUTRUFO.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(111) *CUTRUFO.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(257) *Silvana AMATI ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive

(696) *SARO.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(708) *CECCANTI ed altri.* – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità

(748) *MOLINARI ed altri.* – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza

(871) *CUFFARO.* – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1105) *PERDUCA ed altri.* – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1549) *CECCANTI ed altri.* – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1550) *CABRAS ed altri.* – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1566) *CHITI ed altri.* – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1807) *ESPOSITO ed altri.* – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci

(2098) *CECCANTI ed altri.* – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

(2293) *RUTELLI ed altri.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

- (2294) RUTELLI ed altri. – *Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*
- (2312) CECCANTI ed altri. – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (2327) CECCANTI ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*
- (2357) MUSSO. – *Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*
- (2387) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – *Indizione di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*
- (2421) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – *Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare*
- (2634) SANNA ed altri. – *Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato*
- (2650) BIANCO. – *Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*
- (2700) QUAGLIARIELLO ed altri. – *Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*
- (2846) Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*
- (2911) BELISARIO ed altri. – *Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo*
- (2938) PETERLINI. – *Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica*
- (3001) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica*
- (3035) TOMASSINI. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*
- (3077) DEL PENNINO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3122) CECCANTI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco

– e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387, 2421, 2634, 2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001 e 3035, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge n. 3077 e 3122 e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge n. 3077 e 3122, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387, 2421, 2634, 2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001 e 3035 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di esaminare i disegni di legge nn. 3077 e 3122 congiuntamente alle altre iniziative in titolo.

Il relatore MALAN (*PdL*) si sofferma sul disegno di legge n. 3077, d'iniziativa del senatore Del Pennino e di altri senatori, che prospetta un sistema elettorale (solo per la Camera dei deputati) basato su circoscrizioni più piccole e quindi più numerose rispetto alle attuali. In ciascuna di esse i seggi sarebbero attribuiti con metodo proporzionale e voto di preferenza, nel rispetto di soglie di sbarramento variegata, ai candidati che abbiano conseguito quozienti interi. I voti non utilizzati verrebbero ricondotti a un collegio unico nazionale per l'assegnazione dei seggi residui sulla base di liste bloccate. Inoltre, alla lista o coalizione che consegue la maggioranza assoluta dei voti sul piano nazionale è attribuito un numero di seggi tale da garantire il 55 per cento dei deputati; a tal fine, in ogni circoscrizione viene calcolato un quoziente di maggioranza e un quoziente di minoranza.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 3122, d'iniziativa del senatore Ceccanti e di altri senatori, che propone di elevare il numero di circoscrizioni per il Senato a 32 e per la Camera a 47. In ciascuna circoscrizione della Camera dei deputati, metà dei seggi sarebbero attribuiti in base a collegi uninominali; i seggi residui sarebbero assegnati con liste circoscrizionali bloccate, con metodo proporzionale D'Hondt, nel rispetto di una soglia di sbarramento nazionale del 3 per cento, diretta a scoraggiare l'affermazione di candidati locali, con eccezioni per le minoranze linguistiche. Non è ammessa la candidatura multipla, ma è consentita, all'interno di una stessa circoscrizione, in un collegio uninominale e nella lista circoscrizionale.

Per il Senato è previsto un sistema analogo, compatibile con le prescrizioni costituzionali.

Il senatore SARO (*PdL*) osserva che il disegno di legge n. 3122 riproduce in sostanza il contenuto di una iniziativa legislativa da lui presentata (disegno di legge n. 696).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 21 febbraio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

*INCONTRO CON ESPERTI DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI UNITI IN MATERIA
DI DISCIPLINA PENALE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE*

Plenaria

294^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CENTARO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Mazzamuto e
Zoppini.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUL PROCESSO VERBALE

Il sottosegretario MAZZAMUTO, intervenendo sul processo verbale della seduta n. 293 di giovedì 16 febbraio 2012, fa presente come dal re-

soconto sommario non risulti con sufficiente chiarezza che, nel dare atto al Parlamento del proficuo lavoro svolto in occasione dell'approvazione della delega legislativa sul riordino della geografia giudiziaria, egli aveva inteso dissipare, con ciò aderendo alle considerazioni poco prima svolte dal senatore Caliendo, qualsiasi interpretazione maliziosa diretta ad attribuire alle dichiarazioni del Presidente della Repubblica una valenza di critica al Parlamento.

IN SEDE REFERENTE

(2297) BUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela della proprietà intellettuale dell'opera editoriale

(Esame e rinvio)

Il relatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) riferisce sul provvedimento in titolo, sottolineando che l'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela della proprietà intellettuale dell'opera editoriale dispone, in via di eccezione alle norme di cui agli articoli 7 e 38 della stessa legge che attribuiscono agli editori il diritto di utilizzazione economica delle opere collettive ivi compresi i giornali e le riviste, che «gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato».

A seguito dello sviluppo avvenuto negli ultimi anni di nuove modalità di comunicazione legate alle tecnologie informatiche e allo sviluppo di *internet*, tale disposizione è stata impropriamente utilizzata da gestori di motori di ricerca e di siti *internet* che hanno ritenuto di poter liberamente prelevare articoli rientranti nella classificazione dell'articolo 65 dalle pagine *web* dei giornali al fine di offrirli ai propri utenti senza corrispondere alcun compenso agli editori dei giornali.

A tale pratica, che ha dato origine a controversie interpretative circa la natura di questi operatori, e dunque circa il fatto che essi rientrino o meno nella classificazione operata dall'articolo 65 sui soggetti autorizzati alla libera riproduzione di questi contenuti, le imprese editrici hanno reagito utilizzando sistematicamente la facoltà, prevista sempre all'articolo 65, di riservarsi espressamente la riproduzione e l'utilizzazione dell'articolo.

Il disegno di legge in esame si propone quindi, novellando il predetto articolo 65 con l'aggiunta di un comma *2-bis* di disciplinare le modalità di tutela dell'esercizio del diritto di utilizzazione economica di questi articoli, stabilendo che le modalità con cui essi possono essere riprodotti o utilizzati in qualsiasi forme e in qualsiasi mezzo da soggetti che intendano trarne profitto, debbano essere specificate di volta in volta con appositi ac-

cordi tra l'editore e chi intenda utilizzare l'articolo, ovvero tra le associazioni di rappresentanza di questi utili e quelle maggiormente rappresentative degli editori delle opere da cui gli articoli medesimi sono tratti, e che con i medesimi accordi siano stabilite la misura e le modalità di riscossione da parte dell'editore del compenso dovuto. Nel merito esprime talune perplessità nella parte in cui si prevede il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza e non unicamente dei singoli editori.

Nel ritenere che il provvedimento afferisca a questioni meritevoli di approfondimento, invita a valutare l'opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni.

Il relatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB*) illustra il provvedimento soffermandosi sulle modifiche apportate all'articolo 65 della legge n. 633 del 1941.

Nel merito esprime perplessità sulla nuova formulazione del comma 2-*bis* nella parte in cui la fattispecie ivi contemplata appare eccessivamente indeterminata. Particolari perplessità desta, a suo parere, il riferimento «allo scopo di trarne profitto», il quale presenta una portata più ampia del mero fine di lucro. Al riguardo svolge considerazioni sulla *vexata questio* del pagamento dei diritti d'autore nei casi di predisposizione di rassegne stampa. Concorda con la richiesta formulata dal senatore Bruno di procedere ad un ciclo di audizioni. Suggerisce in particolare di audire i rappresentanti della FIEG, del dipartimento per l'informazione e l'editoria e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore PERDUCA (*PD*) prende brevemente la parola per ricordare che in materia di diritto d'autore interviene, con riguardo ai profili di gestione di tali diritti, l'articolo 39 del decreto-legge sulle liberalizzazioni attualmente all'esame del Senato.

È quindi aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2502) LI GOTTI ed altri. – Modifiche all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in materia di Fondo unico giustizia

(2527) DELLA MONICA ed altri. – Modifiche alla disciplina per la ripartizione del Fondo unico giustizia

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB*) illustra dapprima il contenuto del disegno di legge n. 2502 il quale, prevede una diversa ripartizione delle risorse di cui al fondo unico giustizia, assegnando il 49 per cento della totalità delle somme al dicastero della giustizia, il 49 per cento

al Ministero dell'interno e infine il rimanente 2 per cento al bilancio dello Stato.

Il disegno di legge n. 2527 invece assegna il 60 per cento delle somme al Ministero della giustizia, il 35 per cento al Ministero dell'interno e il rimanente 5 per cento al bilancio dello Stato. Il provvedimento inoltre prevede l'assegnazione delle risorse residue e non ancora ripartite relative all'esercizio 2009 con una percentuale del 90 per cento al Ministero della giustizia e del 10 per cento al Ministero dell'interno. Perplesità desta, a suo parere, l'abrogazione del comma 7-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, il quale consente in caso di urgente necessità di modificare le quote di ripartizione delle risorse.

Il PRESIDENTE avverte che la relazione del correlatore Maritati sarà svolta nel corso di una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2360) BERSELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

(Esame e rinvio)

Il relatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB*) riferisce sul disegno di legge in titolo con il quale si riscrive l'articolo n. 420-*ter* del codice di procedura penale relativo all'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore. Più nel dettaglio con il provvedimento si inseriscono 3 nuovi commi alla disposizione codicistica citata. Con il comma 6 si prevede che il legittimo impedimento riguardi oltre che i procedimenti in cui è prevista la presenza del difensore anche quelli camerale e quelli innanzi al tribunale di sorveglianza qualora il condannato sia in stato di libertà, su richiesta del difensore in stato di gravidanza durante i due mesi precedenti la data del presunto parto e durante i tre mesi dopo il parto medesimo. Con il comma 7 invece si stabilisce che qualora l'imputato sia sottoposto a misure cautelari detentive all'istanza di rinvio debba essere allegata la dichiarazione dell'imputato attestante la conoscenza della causa del rinvio nonché della sospensione del termine di fase della misure cautelare per tutto il tempo dell'impedimento. Il comma 8 infine introduce una ulteriore causa di legittimo impedimento a comparire per il difensore, consistente nell'improvvisa malattia di ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

Il PRESIDENTE avverte che la relazione del correlatore Maritati sarà svolta nel corso di una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PERDUCA (*PD*) sollecita la ripresa dell'esame dei disegni di legge n. 2769 e congiunti, volti ad adeguare l'ordinamento interno allo statuto della Corte penale internazionale, in vista anche di un importante convegno organizzato presso la Camera dei deputati per dicembre 2012.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 21 febbraio 2012

Plenaria**166^a Seduta***Presidenza del Presidente*
DINI*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE*

(3155) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo concernente il Trattato di adesione all'Unione europea della Croazia. Si tratta, come noto, di un provvedimento di grande rilievo, che giunge in Senato in seconda lettura, dopo un tempestivo esame da parte della Camera dei deputati. Tempestivo poiché è un precipuo interesse nazionale far sì che l'ingresso a pieno titolo della Croazia nell'Unione europea avvenga nei tempi più rapidi possibili.

L'adesione della Croazia all'Unione, costituisce un atto di portata storica e si colloca al termine di una serie di passaggi che hanno segnato il progressivo avvicinamento di tale Paese all'*acquis communautaire*. Il cammino percorso ha anche permesso di superare gradualmente difficili

contenziosi frutto di una storia complessa e a volte drammatica, che ha segnato questa parte dell'Europa. Contenziosi che hanno riguardato anche l'Italia e la comunità italiana che ha un antico e glorioso radicamento nell'Istria e nella Dalmazia. Rileva che l'adesione della Croazia deve poi essere intesa come un primo fondamentale passo per l'integrazione nell'Unione dell'intera regione dei Balcani occidentali. Una prospettiva questa fortemente da sostenere.

L'Italia è il primo *partner* commerciale della Croazia: l'adesione all'Unione e al mercato unico non potrà che avere dunque positive ricadute sull'economia, sulle imprese.

Poiché l'adesione della Croazia ha portata epocale, sarebbe un segnale importante se l'Italia potesse essere tra i primi Paesi a ratificare il Trattato. Ad oggi hanno concluso l'*iter* di ratifica la Bulgaria, la Slovacchia e l'Ungheria.

L'adesione della Croazia favorirà l'avvicinamento all'Europa di tutti gli altri paesi dell'*ex* Jugoslavia e coronerà gli sforzi e le iniziative svolte dall'Italia sul piano bilaterale e multilaterale.

Venendo al merito dell'Atto, l'adesione della Croazia alla UE è prevista a partire dal 1° luglio del 2013. Ricorda che dal 2009 essa è entrata a far parte della NATO.

Il *referendum* popolare sull'adesione del gennaio scorso in Croazia ha avuto esito positivo con un'ampia maggioranza. Da ora al 2013 la Croazia assumerà la veste di osservatore nell'ambito dell'Unione europea e, viceversa, la Commissione europea effettuerà un monitoraggio sulla persistenza delle condizioni di adesione della Croazia.

Sono oggetto di autorizzazione alla ratifica il Trattato di adesione vero e proprio, l'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere.

Nell'atto di adesione sono indicate le condizioni di ingresso della Croazia nell'Unione, ed esso disciplina i principi generali, le modifiche ai Trattati europei che si sono rese necessarie, l'adattamento delle politiche comunitarie nonché il regime transitorio applicabile alla Croazia.

Con l'entrata della Croazia, la Commissione europea avrà un componente di cittadinanza croata a partire dall'adesione. La Croazia entrerà anche a far parte del sistema *Schengen* e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi sui cambiamenti climatici. Dagli accordi non deriveranno spese a carico del bilancio nazionale.

Il senatore AMORUSO (*PdL*) ricorda che la prospettiva dell'ingresso della Croazia potrà contribuire a risolvere le controversie esistenti con l'Italia sulla disciplina dell'attività di pesca. Reputa infatti indispensabile che la legislazione croata si conformi a quella europea nel rispetto delle reciproche prerogative.

La senatrice MARINARO (*PD*) condivide l'importanza del provvedimento che auspica avrà positive ricadute anche a tutela degli interessi nazionali italiani. Con l'ingresso nell'Unione verrà dedicata particolare at-

tenzione a temi rilevanti quali la tutela dei diritti umani e delle minoranze etniche.

Il senatore MANTICA (*PdL*) richiama taluni profili problematici che riguardano le relazioni bilaterali tra l'Italia e la Croazia. Il riferimento è in primo luogo al debito derivante dall'accordo tra Italia ed ex Jugoslavia sul ristoro economico per gli esuli. Tale debito fu poi ripartito tra Slovenia e Croazia e, tuttavia, solo la Slovenia ha sinora onorato in modo compiuto tale impegno. Si tratta di un atto dovuto sul quale reputa debba essere mantenuta alta l'attenzione.

Richiama poi un secondo punto problematico costituito dalle controversie in corso sulla restituzione dei beni italiani nazionalizzati in Croazia. Le numerose istanze di restituzione sono sinora rimaste senza risposta. Infine, ricorda la mancata nomina da parte croata dei componenti della Commissione mista per la gestione dei cimiteri italiani in Croazia. In mancanza, tale organismo non può operare in concreto.

Ferma restando, pertanto, l'importanza del trattato di adesione, reputa tuttavia opportuno non sottacere le delicate problematiche testé esposte.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) fa presente che tali rilievi potrebbero essere trasfusi in un atto di indirizzo al Governo.

La senatrice MARINARO (*PD*) reputa invece prioritario soffermarsi sulla portata del trattato di adesione, lasciando le problematiche più specifiche ad un momento successivo.

Il senatore MANTICA (*PdL*) ricorda che l'impegno del Governo italiano nei confronti della Croazia non è in discussione. Ciò che desta preoccupazione è il mancato rispetto, sinora, di impegni internazionalmente assunti dalla Croazia.

Il senatore MARINI (*PD*) ritiene che un invito al Governo affinché si impegni con forza nella soluzione delle problematiche richiamate dal senatore Mantica potrebbe comunque essere opportuno.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) preannuncia che nel riferire in Assemblea sul provvedimento formulerà un invito all'Esecutivo nel senso di un impegno per la soluzione degli impegni pregressi, in un'ottica di buona collaborazione per il futuro con la Croazia all'interno dell'Unione europea. Ci si aspetta infatti dalla Croazia, membro dell'Unione, un atteggiamento costruttivo per la soluzione definitiva del contenzioso pregresso ancora irrisolto.

Ricorda quindi rispetto al rilievo del senatore Amoruso che la pesca è una materia comune, soggetta pertanto ad una normativa uniforme e a politiche concordate.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) ricorda come il progressivo allargamento dell'Unione europea a nuovi *partner* debba accompagnarsi anche ad un adattamento dell'architettura istituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3086) PETERLINI e AMORUSO. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, concernente l'autorizzazione alla ratifica esclusivamente del protocollo sui trasporti nell'ambito della Convenzione per la protezione delle Alpi.

Tale Protocollo fa parte di una serie di intese a tutela dell'ecosistema alpino, l'esame del quale viene condotto separatamente dagli altri Protocolli onde consentire l'approvazione definitiva di tali ultimi, oggetto del disegno di legge 1474-B.

Fa presente che sul provvedimento sono chiamate ad esprimersi in sede consultiva altre Commissioni, segnatamente la 8^a Commissione permanente, il cui parere dovrà essere tenuto in adeguata considerazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1474-B) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(3085) PETERLINI. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

(Seguito dell'esame del disegno di legge 1474-B, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3085 e conclusione. Esame del disegno di legge n. 3085, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1474-B e conclusione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 dicembre 2011.

Il presidente DINI ricorda che il disegno di legge 1474-B approvato dalla Camera dei deputati e nuovamente trasmesso al Senato non contiene il Protocollo sui trasporti, attualmente all'esame della Commissione e appena illustrato dal relatore Amoruso. Peraltro, l'approvazione del medesimo testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento consentirà l'entrata in vigore dell'autorizzazione alla ratifica relativamente a tutti i Protocolli diversi da quello sui trasporti. Ricorda peraltro che il disegno di legge 3085 reca anche la Convenzione nella sua integralità, comprensivo anche del Protocollo sui trasporti.

Il relatore AMORUSO (*PdL*) sottolinea l'importanza di procedere all'approvazione definitiva della ratifica sui Protocolli a tutela delle Alpi sui quali sussiste un ampio accordo.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ricorda che la ratifica dei Protocolli allegati alla Convenzione per la protezione delle Alpi è oggetto di dibattito parlamentare da lungo tempo. Nell'interesse della Regione reputa quindi importante procedere quanto meno alla ratifica di tutti i Protocolli diversi da quello sui trasporti, auspicando però un sollecito esame del disegno di legge n. 3086, a propria firma, testé illustrato dal relatore Amoruso.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) prende atto del positivo impegno del relatore per la ricerca di una soluzione alla problematica della ratifica di tutti i Protocolli attuativi della Convenzione per la protezione delle Alpi.

Ricorda di avere presentato l'emendamento 1.1 (allegato al resoconto della presente seduta), che ritira alla luce delle assicurazioni fornite dal relatore con riferimento al disegno di legge n. 3086, onde consentire l'approvazione definitiva del disegno di legge in esame.

Preannuncia comunque la presentazione per l'esame in Assemblea di un ordine del giorno che impegni il Governo a favorire un sollecito esame del disegno di legge n. 3086, avente ad oggetto la ratifica del Protocollo sui trasporti.

Il senatore TONINI (*PD*) ritiene la soluzione dell'approvazione del disegno di legge in esame una via obbligata per consentire l'entrata in vigore dei Protocolli attuativi della Convenzione sulla tutela delle Alpi diversi da quello sui trasporti ed evitare un ulteriore *navette* del disegno di legge in esame tra i due rami del Parlamento. Auspica quindi che possa formarsi un ampio consenso anche su tale ultimo delicato Protocollo, oggetto del disegno di legge n. 3086.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente DINI dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.2 (allegato al resoconto della presente seduta), e pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1474-B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a svolgere oralmente la relazione e a proporre, conseguentemente, l'assorbimento del disegno di legge n. 3085.

La Commissione approva, con l'astensione del senatore Pinzger.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 – COM (2011) 398 definitivo (n. 76)

Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria – COM (2011) 403 definitivo (n. 77)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «A budget for Europe 2020» – COM (2011) 500 definitivo (n. 78)

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea – COM (2011) 510 definitivo (n. 79)

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea – COM (2011) 511 definitivo (n. 80)

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sull'RNL nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria – COM (2011) 512 definitivo (n. 81)

(Osservazioni alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 febbraio 2012.

Il relatore CABRAS (*PD*) alla luce del dibattito svoltosi nella scorsa seduta, propone che la Commissione possa rendere osservazioni del seguente tenore.

Nel condividere i documenti in esame nella loro generale impostazione, la Commissione potrebbe ritenere, in particolare, positiva la razionalizzazione prevista per le spese di funzionamento dei programmi dell'Unione nonché la diversa articolazione delle risorse destinate alla crescita sostenibile; giudicato altresì positivamente l'incremento delle risorse a favore di ricerca e innovazione, si potrebbe condividere la nuova impostazione della politica di coesione con riferimento alla nuova suddivisione delle aree territoriali. A tale ultimo riguardo, si potrebbe valutare un incremento dei fondi destinati alle aree in transizione, a saldi invariati, che migliorerebbe l'equilibrio della proposta.

Con specifico riferimento alle materie di propria competenza, la Commissione potrebbe ritenere opportuno un incremento degli stanziamenti previsti per gli strumenti di azione esterna, almeno fino al 4 per cento dell'ammontare globale della spesa iscritta nel quadro finanziario pluriennale; condividere, infine, l'impostazione volta a una graduale correzione del meccanismo di raccolta delle risorse proprie oggi basato sul PIL dei singoli Stati membri verso un meccanismo di prelievo diretto; chiedere che venga garantita una puntuale informazione e associazione del Parlamento sugli sviluppi del negoziato.

Il presidente DINI sottolinea come il riferimento alla politica di coesione potrebbe essere formulato come un richiamo alla necessità di prestare una particolare attenzione.

Il senatore MANTICA (*PdL*) fa presente che gli stanziamenti per gli strumenti di azione esterna dovrebbero essere principalmente destinati alle politiche verso i Paesi della sponda sud del Mediterraneo.

Il relatore CABRAS (*PD*), dopo aver richiamato l'entità dei fondi a disposizione per le politiche di vicinato, formula una proposta di osservazioni (pubblicata in allegato al presente resoconto).

Il presidente DINI pone quindi in votazione la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi formulata dal relatore.

Presente il prescritto il numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 76, 77, 78, 79, 80 E 81

La Commissione Affari esteri,

esaminati gli atti comunitari n. 76, 77, 78, 79, 80 e 81 relativi alle nuove prospettive finanziarie 2014-2020;

nel condividere i documenti in esame nella loro generale impostazione, ritiene, in particolare, positiva la razionalizzazione prevista per le spese di funzionamento dei programmi dell'Unione nonché la diversa articolazione delle risorse destinate alla crescita sostenibile;

giudicato altresì positivamente l'incremento delle risorse a favore di ricerca e innovazione, evidenzia la necessità di prestare particolare attenzione alla nuova impostazione della politica di coesione con riferimento alla nuova suddivisione delle aree territoriali. A tale ultimo riguardo, invita a valutare un incremento dei fondi destinati alle aree in transizione, a saldi invariati, che migliorerebbe l'equilibrio della proposta.

Con specifico riferimento alle materie di propria competenza, ritiene opportuno un incremento degli stanziamenti previsti per gli strumenti di azione esterna, almeno fino al 4 per cento dell'ammontare globale della spesa iscritta nel quadro finanziario pluriennale, orientandoli con priorità verso i Paesi della sponda sud del Mediterraneo;

condivide, infine, l'impostazione volta a una graduale correzione del meccanismo di raccolta delle risorse proprie oggi basato sul PIL dei singoli Stati membri verso un meccanismo di prelievo diretto;

chiede che venga garantita una puntuale informazione e associazione del Parlamento sugli sviluppi del negoziato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1474-B**Art. 1.****1.1**

PINZGER, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, MOLINARI

Al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) Protocollo nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000».

1.2

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h)» aggiungere la seguente: «, h-bis)».

BILANCIO (5^a)

Martedì 21 febbraio 2012

Plenaria

649^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore LATRONICO (*PdL*), in sostituzione del relatore Pichetto Fratin, illustra gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione aveva già espresso, in relazione all'esame in sede referente del provvedimento, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.30, 1.16, 1.32, 1.19, 1.47, 1.62, 1.71, 1.74, 1.81, 1.105, 1.112, 1.116, 1.121, 1.124, 1.127, 1.134, 1.140, 1.146, 1.151, 1.156, 1.162, 1.171, 1.175, 2.14, 5.33, 9.7, 10.2, 4.13 e 10.3, rappresentati in Assemblea.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Propone, pertanto, di ribadire il parere già espresso alle Commissioni di merito.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in senso conforme al Relatore.

Pertanto, il senatore LATRONICO (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.30, 1.16, 1.32, 1.19, 1.47, 1.62, 1.71, 1.74, 1.81, 1.105, 1.112, 1.116, 1.121, 1.124, 1.127, 1.134, 1.140, 1.146, 1.151, 1.156, 1.162, 1.171, 1.175, 2.14, 5.33, 9.7, 10.2, 4.13 e 10.3.

Esprime, altresì, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Verificato il prescritto numero legale, la Commissione approva.

(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra nuovamente gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione alla proposta 1.200 (testo 2), che proroga la vigenza di soggetti che avrebbero dovuto essere soppressi o razionalizzati, occorre acquisire elementi che escludano effetti onerosi per il bilancio dello Stato.

Occorre valutare i possibili effetti di minor gettito dell'emendamento 1.0.13.

Si richiedono chiarimenti volti ad escludere effetti di onerosità connessi sugli emendamenti 1.0.14, 1.0.15 e 1.0.16 (testo corretto).

Occorre poi valutare, in relazione al comma 3, l'emendamento 1.0.100 al fine di escludere effetti onerosi.

Risulta necessario verificare la compatibilità degli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.5 con la normativa europea, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dello Stato italiano, con effetti negativi sul bilancio dello Stato.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6, ai fini della corretta quantificazione dell'onere e della congruità della copertura.

L'emendamento 3.0.7 potrebbe comportare maggiori oneri, con particolare riferimento all'ultimo periodo.

Si chiede conferma dell'assenza di profili di onerosità dell'emendamento 3.0.8 (testo 2).

Occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.9, al fine di poter valutare la portata finanziaria della norma.

In merito all'emendamento 3.0.11 (testo 2), si chiede conferma che il comma 2 non comporti effetti onerosi sulle finanze pubbliche, rispetto alla normativa vigente.

Occorre acquisire chiarimenti al fine di escludere possibili effetti onerosi in relazione all'emendamento 3.0.23 (testo 3) in relazione al comma 4 e al comma 6, capoverso 3-*ter*. Analoghi chiarimenti occorre acquisire in relazione alla proposta 3.0.25.

In merito all'emendamento 3.0.40, risulta necessario acquisire chiarimenti volti ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri.

Occorre, altresì, valutare l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.41 (testo 3) e 3.0.42, al fine di escludere effetti finanziari.

In relazione all'emendamento 3.0.300, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria, in relazione all'attività di cui al comma 1, mentre, in relazione al comma 2, occorre acquisire conferma dell'esistenza, a legislazione vigente, della figura del segretario generale.

Occorre poi valutare la proposta 3.0.600; occorre altresì valutare la proposta 3.0.700.

In relazione all'ulteriore emendamento 1.0.1500, non vi sono osservazioni da formulare.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 1.0.16.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che tale emendamento comporta un aumento delle tariffe vigenti, con conseguente incremento di gettito.

Sull'emendamento 3.0.9 il presidente AZZOLLINI reputa opportuno formulare una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al primo comma.

Il senatore LEGNINI (*PD*) domanda chiarimenti sull'impatto del suddetto emendamento rispetto alla normativa vigente.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come l'approvazione di tale emendamento comporterebbe, per quanto riguarda il primo comma, una deroga al patto di stabilità interno.

Successivamente, evidenzia problematicità nel comma 6 dell'emendamento 3.0.42.

Il PRESIDENTE suggerisce di condizionare il parere non ostativo sull'emendamento 3.0.42 all'introduzione, nel comma 6, di una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore MORANDO (PD) chiede chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 3.0.300, riguardante l'assetto organizzativo del Ministero dell'ambiente.

Il sottosegretario POLILLO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ritiene necessario condizionare l'assenso sull'emendamento 3.0.300 all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria, nonché alla precisazione in base alla quale l'attuazione della norma dovrà avvenire nel rispetto della dotazione organica di fatto esistente.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore LATRONICO (PdL) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.200 (testo 2), 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 (limitatamente all'ultimo periodo, essendo il parere di semplice contrarietà sulla restante parte del testo), 3.0.9 (limitatamente al comma 1), 3.0.40.

Il parere è di semplice contrarietà, inoltre, sugli emendamenti 1.0.13, 1.0.16 (testo corretto).

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza nell'emendamento 3.0.42.

È altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, nell'emendamento 3.0.300, al comma 2, dopo la parola: "organizzazione", delle seguenti parole: "nell'ambito della dotazione organica di fatto attualmente esistente".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

La Commissione approva.

(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore LATRONICO (PdL) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, rilevando, per quanto di competenza, che, in relazione alla proposta 1.1, occorre acquisire una relazione tecnica al fine di poterne valutare le conseguenze di carattere fi-

nanziario. Per quanto riguarda l'emendamento 1.300 si ricorda che la Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'intero comma 4 di cui la proposta rappresenta una riformulazione di non chiara portata. Rileva altresì la necessità di acquisire chiarimenti al fine di escludere effetti onerosi per il bilancio dello Stato in relazione alle proposte 1.0.452 e 1.0.200, che prorogano la vigenza di soggetti che avrebbero dovuto essere soppressi o razionalizzati. In relazione all'emendamento 1.0.10, riscontra altresì l'esigenza di valutare l'acquisizione di relazione tecnica al fine di poterne valutare le conseguenze di carattere finanziario. Osserva poi la necessità di valutare i possibili effetti di minor gettito derivanti dall'emendamento 1.0.13. Riscontra l'opportunità di richiedere chiarimenti volti ad escludere effetti di onerosità sugli emendamenti 1.0.14, 1.0.15 e 1.0.16. Ritiene poi necessario valutare, in relazione al comma 3, l'emendamento 1.0.100 al fine di escludere effetti onerosi. Risulta necessario verificare la compatibilità degli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.450, 2.451, 2.7 e 2.8 con la normativa europea, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dello Stato italiano, con effetti negativi sul bilancio dello Stato; peraltro, occorre valutare, nell'emendamento 2.6, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, per quanto riguarda l'istituzione della commissione tecnica. In relazione alla proposta 3.0.450 fa presente l'esigenza di valutare i possibili effetti onerosi per la finanza pubblica derivanti dalla riapertura delle procedure di condono edilizio e sostegno al disagio abitativo. Osserva altresì la necessità di valutare la proposta 3.0.451 con particolare riferimento al comma 3, al fine di escludere effetti onerosi per la finanza pubblica. Occorre altresì valutare la proposta 3.0.3 (testo 2), al fine di escludere minori entrate per la finanza pubblica. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6, ai fini della corretta quantificazione dell'onere e della congruità della copertura. L'emendamento 3.0.7 potrebbe comportare maggiori oneri, con particolare riferimento all'ultimo periodo. Chiede poi conferma dell'assenza di profili di onerosità dell'emendamento 3.0.8 (testo 2).

Osserva la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.9, al fine di poter valutare la portata finanziaria della norma. In merito all'emendamento 3.0.11 (testo 2), chiede conferma che il comma 2 non comporti effetti onerosi sulle finanze pubbliche, rispetto alla normativa vigente. In relazione all'emendamento 3.0.14, osserva la necessità di tenere presente che norma analoga è già stata inserita nel decreto-legge cosiddetto «milleproroghe» approvato dal Senato la scorsa settimana. Ritiene altresì necessario valutare la proposta 3.0.18 eventualmente al fine dell'introduzione di una corretta clausola d'invarianza degli oneri. Occorre acquisire chiarimenti al fine di escludere possibili effetti onerosi in relazione all'emendamento 3.0.23 (testo 3), con riguardo al comma 4 e al comma 6, capoverso *3-ter*. Analoghi chiarimenti occorre acquisire in relazione alla proposta 3.0.25. In merito all'emendamento 3.0.40, evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti volti ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri. Ritiene, infine, necessario valutare

l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.41 (testo 3) e 3.0.42, al fine di escludere effetti finanziari. In relazione all'emendamento 3.0.300, osserva l'esigenza di valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria, in relazione all'attività di cui al comma 1, mentre, in relazione al comma 2, occorre acquisire conferma dell'esistenza, a legislazione vigente, della figura del segretario generale. Riscontra poi l'esigenza di valutare la proposta 3.0.600; occorre altresì valutare la proposta 3.0.700. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento 3.0.451.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce alcune delucidazioni in merito.

Sull'emendamento 3.0.3 (testo 2) il senatore LEGNINI (*PD*) fa presente come, dall'analisi dell'enunciato normativo, possa desumersi un incremento di gettito.

Il PRESIDENTE, dopo un ulteriore approfondimento, si associa all'osservazione formulata dal senatore Legnini.

Pertanto, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore LATRONICO (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1 (limitatamente al comma 5), 1.300, 1.0.452, 1.0.200, 1.0.10, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 (limitatamente all'ultimo periodo, mentre il parere è di semplice contrarietà sulla parte restante dell'emendamento), 3.0.9 (limitatamente al comma 1) e 3.0.40.

Il parere è di semplice contrarietà, altresì, sulle proposte 1.0.13 e 1.0.16.

Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza negli emendamenti 2.6 e 3.0.42.

È altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, nell'emendamento 3.0.300, al comma 2, dopo la parola: "organizzazione", delle seguenti parole: "nell'ambito della dotazione organica di fatto attualmente esistente".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 21 febbraio 2012

Plenaria**331^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Chiara Rapallini ed il professor Filippo Cavazzuti.

La seduta termina alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione di esperti**

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il presidente BALDASSARRI introduce l'audizione della dottoressa Rapallini.

La dottoressa RAPALLINI introduce i temi del proprio intervento focalizzando l'attenzione sugli effetti sull'imposta progressiva sul reddito della scelta del soggetto impositivo – individuo o famiglia –, chiarendo, rispettivamente i caratteri della tassazione individuale e di quella del reddito familiare, precisando inoltre la differenza tra la tassazione del reddito familiare con il sistema del cumulo ovvero per parti. Dopo aver illustrato la metodologia di calcolo dell'imposta con il sistema della tassazione individuale, passa a descrivere la differenza tra il metodo cosiddetto dello *splitting* e quello del quoziente familiare, chiarendo inoltre la metodologia di determinazione dell'imposta, secondo i due citati criteri.

Passa poi ad illustrare analiticamente gli effetti dei due sistemi di imposta in termini di neutralità, equità ed efficienza. Sotto il primo aspetto, osserva che la tassazione del reddito familiare non è neutrale, poiché nel caso del cumulo dei redditi, essa disincentiva il matrimonio, mentre la tassazione per parti lo incentiva. Sotto l'aspetto invece dell'equità verticale osserva, tra l'altro, che la tassazione per parti attribuisce un vantaggio crescente al crescere del reddito. Per quanto riguarda invece l'equità orizzontale, specifica che, mentre la tassazione individuale può essere corretta con l'applicazione di detrazioni e deduzioni, il quoziente familiare rappresenta lo strumento che consente di ottenere i risultati più precisi. Per quanto riguarda invece l'offerta di lavoro e gli effetti su tale aspetto dei diversi sistemi di tassazione, l'oratrice si sofferma con particolare analiticità sul rapporto tra la tassazione e le scelte di fecondità, chiarendo che la relazione più interessante e maggiormente significativa è quella tra la tassazione del reddito e l'occupazione femminile. Dopo aver dato conto dei dati, di fonte OCSE, tra il tasso di occupazione femminile, per fascia di in età compresa tra i 25 e i 54 anni, e il numero medio dei figli per donna – che dimostra come si sia negli ultimi decenni invertita la relazione tra il maggior numero di figli e un tasso di occupazione femminile ridotto – si sofferma ad illustrare il rapporto tra le varie componenti della spesa pubblica a sostegno delle famiglie e il tasso di natalità. In particolare, dal confronto internazionale, a suo parere, emergerebbe una maggiore efficacia dei trasferimenti diretti in denaro ovvero di servizi dedicati alla famiglia, rispetto alle agevolazioni di tipo fiscale. L'oratrice passa poi ad illustrare analiticamente i risultati di un esercizio teorico circa gli effetti, in termini di tassazione dei redditi, secondo il sistema individuale e familiare, su tre diversi scaglioni e con diversa composizione del nucleo familiare, rimarcando che gli effetti di maggiore interesse vanno ricercati in riferimento al reddito del secondo percettore. Dopo aver dato conto dei risultati di uno studio condotto attraverso un confronto internazionale circa gli effetti della tassazione di genere, conclude la propria esposizione sostenendo che il dibattito tra tassazione individuale e familiare, posto in termini di definizioni alternative di equità orizzontale, rischia di arenarsi su questioni meramente teoriche e di scarsa rilevanza pratica. Tutti i sistemi fiscali attualmente adottati, infatti, sono frutto di un compromesso tra tali modelli astratti, potendosi individuare dei correttivi sia per l'uno che per l'altro sistema. Inoltre, a suo parere, il sistema tributario può essere davvero

uno strumento di sostegno alla famiglia solo incentivando la partecipazione femminile al mercato del lavoro, preconditione per la crescita della fecondità in Italia. Infine, osserva che gli interventi di riforma dell'imposta sul reddito dovrebbero essere finalizzati ad abbassare l'aliquota marginale del secondo percettore (per la gran parte donne), ed in particolare quella di ingresso nel mercato del lavoro.

Il senatore BARBOLINI (PD) chiede un chiarimento circa gli strumenti più adatti per incentivare l'offerta di lavoro da parte del coniuge.

La dottoressa RAPALLINI risponde riepilogando lo studio dell'OCSE citato nel corso del primo intervento, facendo comunque presente che le misure fiscali rischiano di scontare un forte *trade-off* tra efficienza ed equità.

Il presidente BALDASSARRI congeda quindi la dottoressa Rapallini, dopo averla ringraziata per il suo intervento in Commissione, e introduce l'audizione del professor Cavazzuti.

Il professor CAVAZZUTI, facendo riferimento ad un testo scritto che consegna alla Presidenza, sottolinea in premessa i vincoli cui deve sottostare necessariamente il disegno di riforma fiscale, sia in termini di adesione alla nuova *governance* fiscale comunitaria – sintetizzata nel termine *fiscal compact* – sia per gli effetti derivanti dell'introduzione in Costituzione del pareggio di bilancio. Si tratta, a suo parere, di nuove norme e nuovi vincoli che modificano in profondità il quadro prospettico della finanza pubblica e che richiedono, a parità di livello, la modifica della composizione del prelievo fiscale per garantire maggiore equità e maggiore crescita dell'economia italiana. La prima istanza quindi che occorrerebbe rivolgere al Governo è quella di prorogare i termini della delega fiscale attualmente all'esame del Parlamento e ampliarne di conseguenza i contenuti. Ritiene inoltre assolutamente necessario orientare la revisione del sistema tributario, nel senso di favorire la domanda di consumi delle famiglie, di ridurre le imposte personali sul reddito, di incentivare gli investimenti delle imprese, favorendone la ricapitalizzazione, e di stimolare le esportazioni, riducendo il costo del lavoro per unità di prodotto. Dopo aver affermato la esigenza di una duratura e stabile revisione normativa, in grado di evitare la continua e poco coordinata modifica della legislazione fiscale e dopo aver insistito sui principi di chiarezza, semplicità e conoscibilità quali elementi fondamentali della riforma da adottare, si sofferma in particolare sulla necessità di evitare misure tributarie a carattere straordinario ai fini del controllo della finanza pubblica. A suo parere, infatti, la esigenza di ridurre lo *stock* del debito pubblico italiano e l'esigenza di rivedere in profondità l'ordinamento tributario, non sono correttamente impostati laddove si voglia proporre un'imposta patrimoniale straordinaria. Le attuali condizioni economiche e finanziarie, infatti, non consentono una tale misura, sia per la globalizzazione dei mercati finan-

ziari sia per il ruolo che in essi giocano i grandi investitori internazionali privati. Del resto, le stesse condizioni strutturali citate sconsigliano anche forme di consolidamento del debito pubblico. Incidentalmente osserva che le proposte di tassazione delle transazioni finanziarie, nelle attuali condizioni comporterebbe una riduzione del volume e della velocità degli scambi nonché effetti di delocalizzazione rispetto agli ordinamenti nei quali verrebbe introdotta.

Passando poi a considerare alcuni aspetti quantitativi della finanza pubblica italiana negli ultimi due decenni, l'oratore sottolinea come appaia evidente che le entrate pubbliche hanno sempre e soltanto tenuto il passo della crescita dello *stock* del debito pubblico, confermando che non è certamente la politica fiscale lo strumento per dare una effettiva svolta agli andamenti storici della finanza pubblica riducendo significativamente lo *stock* del debito. D'altro canto, i livelli di pressione fiscale attuale non consentono di individuare ulteriori e nuove fonti di entrate. Una volta considerati gli effetti di medio-lungo periodo dell'accordo europeo finalizzato a ridurre a circa il 60 per cento del *pil* lo *stock* di reddito pubblico – e chiarito che, anche con una crescita nominale ipotetica del 3 per cento l'anno, tale obiettivo potrebbe essere raggiunto solo con un'azione più che ventennale – l'oratore specifica gli interventi fiscali a sostegno della crescita e, in particolare, al sostegno della domanda. Ritiene infatti che le misure fin qui adottate in materia di contenimento dell'evasione fiscale, finalizzate a seguire, controllare e monitorare i flussi di ricchezza finanziaria vadano nella giusta direzione. Per quanto riguarda invece il sistema produttivo, attesa la strategicità della dotazione finanziaria delle singole imprese, ritiene essenziale adottare strumenti fiscali in grado di favorirne la ricapitalizzazione, anche con misure più incisive rispetto alla Aiuto alla crescita economica introdotto di recente dall'attuale Esecutivo. Un'ulteriore componente del disegno di legge di riforma fiscale dovrebbe essere la riduzione ai fini IRAP del costo del lavoro, con relativa copertura attraverso un incremento dell'aliquote IVA: si tratterebbe in sostanza di operare, con lo strumento fiscale, una svalutazione dei fattori interni della produzione. Da ultimo, l'oratore si sofferma analiticamente ad illustrare la proposta di introdurre un'imposta patrimoniale ordinaria, a carattere generale e permanente, in grado di accrescere il tasso di equità fiscale. Tale imposta, di carattere patrimoniale e non reddituale, consentirebbe di rispettare il principio della progressività del sistema tributario, abbandonando l'idea che la progressività sia garantita solo dall'imposta personale sul reddito. Dopo aver dato conto della distribuzione della ricchezza lorda delle famiglie italiane, ritiene che la soluzione proposta, con un'aliquota molto modesta, da applicare all'intera ricchezza lorda, avrebbe il pregio di recuperare risorse per realizzare una riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche. D'altro canto, alcuni elementi di imposizione di tipo patrimoniale, sia sui cespiti immobiliari che sulla ricchezza mobiliare, sono stati già introdotti dalle misure recate dal decreto-legge n. 201 del 2011: si tratterebbe quindi semplicemente di dare coerenza e sistematicità a tale misure, trasformando ad esempio l'imposta sul bollo in somma fissa

in un'imposta di tipo proporzionale, al fine di restituire equità e progressività al sistema.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) chiede un chiarimento circa la struttura dell'imposta patrimoniale proposta dall'audit, con particolare riferimento all'aliquota e alle eventuali esenzioni ed esclusioni.

Il professor CAVAZZUTI risponde ricordando il carattere patrimoniale dell'imposta municipale unica, nonché le caratteristiche dell'imposta sui depositi e sulle attività finanziarie. A suo parere, l'aliquota dell'imposta patrimoniale ordinaria non dovrebbe essere molto alta, in modo tale da garantire che essa possa essere assolta utilizzando i redditi prodotti dai patrimoni tassati.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede di chiarire in che termini possa essere attuato lo scambio tra riduzione dell'IRAP e incremento dell'IVA; formula poi ulteriori quesiti circa la proposta di patrimoniale ordinaria e sull'efficacia ai fini antievasione, dell'utilizzo delle informazioni finanziarie in possesso dell'amministrazione fiscale.

Il presidente BALDASSARRI dopo aver affermato di condividere le osservazioni contenute nell'intervento del professor Cavazzuti, esprime perplessità sull'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei movimenti e consistenze dei conti correnti bancari. Chiede poi di chiarire il rapporto tra imposta patrimoniale ordinaria e riduzione delle aliquote IRPEF.

Risponde nuovamente il professor CAVAZZUTI specificando che la propria proposta ha volutamente tralasciato l'approfondimento circa i livelli ottimali di aliquota, ritenendo più importante sottolineare la possibilità di rilanciare la domanda di beni di consumo attraverso una riduzione del prelievo sui redditi, coinvolgendo, viceversa, i cespiti a carattere patrimoniale in un'operazione di riequilibrio complessivo del prelievo. Svolge poi un'ulteriore serie di osservazioni circa l'uso delle informazioni, fiscali e finanziarie, da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa l'audizione e avverte che la documentazione acquisita durante la seduta sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011*, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FONTANA (PD), dopo aver riepilogato l'iter del provvedimento alla Camera dei deputati e le modifiche introdotte in prima lettura, si sofferma a rimarcare criticamente il perdurante ritardo dello Stato italiano nel recepimento della normativa comunitaria, nonostante l'efficacia della legge comunitaria quale strumento cruciale della legislazione nazionale. In particolare, sottolinea che tra le numerose procedure di infrazione, una consistente parte riguarda norme in materia di fiscalità e dogane. A suo parere quindi occorre affrontare con decisione tale questione, anche nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo. Passando ad illustrare i contenuti del provvedimento fa presente che con l'articolo 1 si conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al disegno di legge stabilendo i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. Il termine generale per l'esercizio della delega è quello di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive contenute negli allegati A e B. Osserva inoltre che tra le direttive elencate nell'allegato B si segnalano, per le materie di interesse della Commissione: la rettifica della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA (senza termine di recepimento); la direttiva 2010/45/UE che modifica la direttiva 2006/112/CE in materia di IVA per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (scadenza 31 dicembre 2012); la direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale (scadenza 1° gennaio 2013); la direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE in materia di tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada (scadenza 16 ottobre 2013).

Tra gli articoli inseriti durante l'esame presso la Camera, per le tematiche di interesse della 6^a Commissione, segnala l'articolo 12, che al comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame sulla base sia dei principi e criteri direttivi di carattere generale (previsti dall'articolo 2, comma 1), sia di ulteriori principi e criteri, quali l'individuazione di modalità applicative della direttiva 2011/7/UE con riferimento ai contratti conclusi tra P.A. prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della stessa direttiva (ossia prima del 16 marzo 2013); l'individuazione, per i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013, di una disciplina transitoria concernente i pagamenti delle imprese che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in relazione ai

contratti di subfornitura e l'adeguamento delle procedure contabili e rafforzamento della programmazione dei flussi di cassa.

La relatrice specifica che l'articolo 13, novella l'articolo 139 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. La modifica estende la legittimazione ad agire da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, anche al caso di violazione delle norme del decreto legislativo n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.

L'articolo 16 è diretto ad estendere l'ambito operativo del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) a fini IVA, allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2010/23/UE e contrastare l'evasione. Dà quindi analiticamente conto dei casi di applicazione di tale meccanismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 21 febbraio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 250

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO
NAZIONALE (CUN) IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 437*

Plenaria

356^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e
la ricerca Elena Ugolini e per i beni e le attività culturali Cecchi.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al senatore STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), che torna a far parte della Commissione in questa legislatura, dopo esserne stato membro in quella passata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (n. 436)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettere a) e d), 3, lettera f), 6 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore de ECCHER (*PdL*), il quale si sofferma anzitutto sulla ripartizione di competenze fra Stato, cui spetta la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, e Regioni, cui compete più propriamente il diritto allo studio, in una cornice di leale collaborazione istituzionale. Egli dà indi analiticamente conto dei singoli articoli di cui si compone lo schema di decreto legislativo. L'articolo 1 reca le definizioni. L'articolo 2 contiene le finalità del provvedimento, fra cui la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore. Si prevedono perciò la promozione e valorizzazione del merito dei ragazzi, il potenziamento dei servizi a favore dei soggetti diversamente abili, incentivi per la mobilità territoriale degli studenti, misure per l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca. L'articolo 3 definisce puntualmente le attribuzioni dello Stato, delle Regioni e Province autonome, delle università e delle istituzioni per l'Alta formazione artistica e musicale (AFAM). In proposito, il relatore pone in luce come alle Regioni e Province autonome, alle università e alle istituzioni AFAM spetti fra l'altro la definizione delle modalità per la concessione dei prestiti d'onore, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni. Coglie peraltro l'occasione per sottolineare che tale organismo non si è ancora espresso sul provvedimento ed auspica perciò una rapida conclusione dell'*iter* consultivo. L'articolo 4 individua i destinatari dei servizi del diritto allo studio negli studenti che rispondono a determinati requisiti di eleggibilità, che saranno definiti con decreto del Ministro. Dopo aver accennato all'articolo 5, che garantisce ai destinatari la più ampia libertà di scelta nella fruizione dei predetti servizi, che pertanto possono essere erogati anche in forma di *voucher*, il relatore si sofferma sull'articolo 6 che elenca analiticamente gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo. Fra questi, evidenzia l'assistenza sanitaria, che peraltro – sottolinea – è garantita a tutti i cittadini. Esprime poi apprezzamento per l'articolo 7, secondo cui l'importo *standard* della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari, convenendo sulla disomogeneità delle condizioni nelle diverse Regioni. L'articolo 8 disciplina i requisiti di eleggibilità. Al riguardo, il relatore manifesta insoddisfazione per il termine «eleggibilità» e pone in particolare l'accento sugli studenti stranieri, nei confronti dei quali potrebbe risultare difficile applicare i criteri indicati. L'articolo 9 dispone la graduazione dei contributi per la frequenza dei corsi di livello universitario, nonché i

casi di esonero completo dalle tasse e dai contributi, ad esempio per gli studenti in situazione di *handicap* con una invalidità pari o superiore al 66 per cento. Il relatore osserva peraltro che si potrebbe prevedere una contribuzione maggiorata per gli studenti lavoratori, sia pure evidentemente parametrata al tipo di attività svolta, atteso che si tratta di studenti che possono partecipare in maniera più significativa alla copertura delle spese sostenute per la loro istruzione. L'articolo 10 reca le forme di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese per usufruire delle misure di diritto allo studio, nonché le relative sanzioni. Al riguardo, il relatore rileva che si tratta di misure piuttosto blande, consistenti nel pagamento di una somma doppia rispetto a quella percepita. A suo avviso occorrerebbe invece rafforzarle, anche sul versante penale. L'articolo 11 disciplina la fattispecie degli studenti che svolgono attività lavorative all'interno della sede universitaria. Si tratta, prosegue il relatore, di un'ipotesi senz'altro da incentivare. Non condivide tuttavia la scelta di non configurare tale attività come lavoro subordinato, con le relative conseguenze in termini di mancata assicurazione e di rispetto della normativa sul lavoro. L'articolo 12 prevede un raccordo fra le istituzioni, nonché la sperimentazione di modelli innovativi di gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario. L'articolo 13 distingue le diverse tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari, quali collegi o residenze. L'articolo 14 definisce gli utenti delle strutture residenziali, precisando che l'utilizzo dei posti alloggio è consentito anche ai docenti, al fine di favorire l'integrazione fra le diverse figure del mondo universitario. In proposito, egli dichiara di condividere senz'altro la finalità, pur ritenendo che i docenti dovrebbero contribuire maggiormente alle spese, avendo una condizione economica diversa da quella degli studenti. Gli articoli 15, 16 e 17 danno attuazione ad una diversa parte della legge di delega ed in particolare a quella sui collegi universitari, dettando le norme per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO di tali istituti. L'articolo 18 individua due canali di finanziamento: il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio. I criteri e le modalità di riparto del Fondo statale saranno peraltro definiti con successivo decreto ministeriale. Secondo l'articolo 19, all'attuazione del decreto si provvede comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero. L'articolo 20 dispone l'istituzione, presso il Ministero, di un Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, sul quale il relatore esprime qualche perplessità. Prende tuttavia atto con favore che ai suoi componenti non spettano compensi di alcun genere. L'articolo 21 impone al Ministro di presentare una relazione al Parlamento ogni tre anni e l'articolo 22 dispone l'acquisizione dei dati raccolti in attuazione del decreto alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 23 reca alcune norme finali, fra cui una disposizione speciale per l'università della Calabria, mentre l'articolo 24 elenca le norme abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE DEL MINISTRO PROFUMO

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ricorda che lo scorso 15 febbraio il ministro Profumo ha concluso le sue dichiarazioni programmatiche replicando agli interventi della discussione generale. Sicuramente anche per ragioni di tempo, egli non ha tuttavia avuto modo di rispondere puntualmente ai numerosi quesiti emersi nel dibattito. Invita pertanto il Presidente a chiedere al Ministro risposte più puntuali, eventualmente per iscritto.

Conviene la senatrice DE FEO (*PdL*), la quale osserva inoltre che il Ministro si è recentemente recato a Brindisi a visitare una scuola completamente informatizzata nella quale sono addirittura scomparsi i libri. Si chiede peraltro se ciò rappresenti davvero un progresso ovvero non rischi di avere conseguenze negative sull'apprendimento e sullo sviluppo.

Pone poi l'accento sulla particolare tradizione, anche umanistica, dell'università italiana, che rifugge da una valutazione in termini meramente scientifici. Dissente altresì dalla scelta dell'ANVUR di valutare le pubblicazioni in base all'importanza della rivista che le ospita, anziché del loro specifico contenuto.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete presso il Ministro delle indicazioni emerse.

SUL PREMIO AL CINEMA ITALIANO AL FESTIVAL DI BERLINO

Il senatore STRANO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) esprime soddisfazione per l'Orso d'oro consegnato ai fratelli Taviani in occasione del Festival del cinema di Berlino e invita il Presidente ad esprimere loro il compiacimento dell'intera Commissione. Coglie altresì l'occasione per sottolineare la sofferenza del cinema italiano e, più in generale, del mondo della cultura, auspicando un approfondito confronto su questi temi con il ministro Ornaghi.

Il PRESIDENTE si associa alle congratulazioni rivolte ai fratelli Taviani e assicura che rappresenterà loro la considerazione della Commissione. Osserva poi che il ministro Ornaghi ha recentemente reso alla Commissione le sue dichiarazioni programmatiche, su cui il senatore Strano potrà eventualmente chiedere un approfondimento.

SULLA RECENTE SCOMPARSA DELLO SCIENZIATO RENATO DULBECCO

Il senatore RUSCONI (*PD*) ricorda la recente scomparsa del professor Renato Dulbecco, scienziato di grande fama, nonché premio Nobel nel

1975, che ha rappresentato al meglio la ricerca italiana in patria e all'estero.

Si associa il PRESIDENTE.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 809 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (n. COM (2011) 810 definitivo)

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (n. COM (2011) 811 definitivo)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM (2011) 808 definitivo) (n. 82)

Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM (2011) 812 definitivo) (n. 83)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e degli atti comunitari nn. 82 e 83 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) riferisce sull'atto comunitario n. 82, recante la comunicazione della Commissione europea sul Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020», di cui la Commissione ha richiesto l'assegnazione per ragioni di completezza rispetto al complessivo «pacchetto Orizzonte 2020» che ha all'esame. La comunicazione rappresenta infatti un quadro generale sintetico della prevista azione comunitaria in materia di ricerca, articolato in dieci capitoli. In particolare, il capitolo 1 illustra il mutato contesto in cui si muove il nuovo programma rispetto al VII Programma quadro partito nel 2007. Da allora, il quadro economico è radicalmente mutato, al punto che il consolidamento dei bilanci pubblici e le riforme strutturali sono necessari ma non sufficienti per garantire la competitività globale dell'Europa. La ricerca e l'innovazione si collocano dunque al centro della strategia di Europa 2020. Il capitolo 2 descrive le principali novità del programma «Orizzonte 2020» rispetto al passato: una maggiore semplificazione, attraverso un'architettura più snella, un unico insieme di regole, un modello di rimborso delle spese facile da usare, uno sportello unico per i partecipanti, meno documentazione richiesta a corredo delle domande; un approccio inclusivo aperto a tutti i

nuovi partecipanti, anche i meno convenzionali; l'integrazione della ricerca e dell'innovazione grazie a finanziamenti coerenti, senza soluzione di continuità dall'idea alla commercializzazione; più sostegno all'innovazione e alla precommercializzazione; forte impulso alla creazione di opportunità commerciali; più possibilità per i partecipanti giovani e promettenti di proporre le loro idee e ottenere finanziamenti. Il capitolo 3 illustra le tre priorità fondamentali verso cui saranno indirizzate le risorse: scienza di eccellenza, *leadership* industriale e sfide della società. In particolare, la priorità «scienza di eccellenza» consentirà di sostenere gli individui più talentuosi e creativi nelle ricerche di frontiera di altissima qualità, di finanziare la ricerca collaborativa verso nuovi campi promettenti, di offrire eccellenti opportunità di formazione ai ricercatori e di dotare l'Europa di infrastrutture di ricerca accessibili a tutti i ricercatori. La priorità «*leadership* industriale» consentirà invece all'Europa di diventare un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, incentiverà il potenziale di crescita delle aziende europee e aiuterà le piccole e medie imprese (PMI) innovative a trasformarsi in imprese *leader* a livello mondiale. La priorità «sfide della società» affronta infine le grandi preoccupazioni condivise dai cittadini europei quali la sanità, la sicurezza alimentare, l'energia da fonti sicure, i trasporti intelligenti, le azioni per il clima e le società inclusive. A quest'ultimo riguardo, il Presidente relatore precisa che il 35 per cento circa del bilancio di «Orizzonte 2020» sarà costituito da spese connesse con il clima. Si tratta tuttavia, a suo avviso, di una scelta ideologica, dal momento che il risparmio energetico è un valore di per sé, non in quanto inquadrabile nelle azioni di lotta ai cambiamenti climatici. Egli invita altresì a porre particolare attenzione ai campi di ricerca coperti dai finanziamenti europei, che evidentemente non investono tutti i possibili settori disciplinari, anche nell'ottica di alcune decisioni afferenti la valutazione che si vanno assumendo nel contesto nazionale. Passando al capitolo 4, esso specifica le modalità di accesso semplificato e di gestione ottimizzata delle risorse, promosse al fine di attirare i migliori ricercatori e le imprese più innovative. Il capitolo 5 delinea l'approccio, ampio e senza intoppi, del programma all'innovazione. Il capitolo 6 precisa le modalità con cui si intende rafforzare la partecipazione delle PMI, facendo ricorso non solo alla facilitazione del credito ma anche attraverso il finanziamento del capitale. Si tratta di misure molto importanti, rimarca il Presidente relatore, in quanto il sistema finanziario raramente valuta le prospettive di mercato delle nuove idee. Quanto al capitolo 7, esso è dedicato alla cooperazione internazionale, che si articolerà con tre gruppi di Paesi: quelli con economie industrializzate ed emergenti, quelli interessanti dall'allargamento e dalla politica di prossimità e quelli in via di sviluppo. Il capitolo 8 indica le misure con cui il programma intende diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione. Il capitolo 9 attribuisce priorità all'obiettivo di completare lo Spazio europeo della ricerca. Il capitolo 10 afferma l'esigenza di portare a conoscenza dei cittadini i risultati del programma, attraverso misure di informazione e comunicazione che fanno parte integrante del programma.

Il Presidente relatore passa indi ad illustrare il documento COM(2011) 809 definitivo, recante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il predetto programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020», osservando in primo luogo che esso contiene pochissimi cenni alle profonde differenze fra i Paesi membri dell'Unione in termini di geografia, clima, storia, demografia, agricoltura, sistema industriale. Tuttavia, molta ricerca viene finanziata e svolta nei singoli Paesi per far fronte a specifiche esigenze di quel Paese, come ad esempio in Italia la ricerca sismica e vulcanica, le ricerche nel settore della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, oppure le ricerche linguistiche, storiche, umanistiche e filosofiche. Nel regolamento istitutivo del programma occorrerebbe quindi a suo avviso menzionare esplicitamente questo contesto nazionale, anziché tacerlo fino a sostanzialmente negarlo. La ricerca a livello europeo è infatti giustificata per ragioni di massa critica, cioè quando un solo Paese non è in grado di svolgerla, ovvero per ragioni di evidente interesse generale per tutti i 27 Paesi membri. Anche alla ricerca, sottolinea il Presidente relatore, va applicato il principio di sussidiarietà, atteso che la situazione europea non è simile a quella statunitense.

Egli rileva poi che, nel documento, il rapporto tra Unione europea e Paesi membri non sembra sempre correttamente impostato. Suscita stupore, ad esempio, il «Considerando» n. 25, laddove si chiarisce che «è opportuno non finanziare in uno Stato membro attività in esso proibite». Successivamente, al comma 4 dell'articolo 16, si afferma più perentoriamente che «non sono finanziate in uno Stato membro attività in esso proibite». È tuttavia incredibile, stigmatizza il Presidente relatore, che l'Unione consideri pensabile, sia pure per escluderlo, di finanziare in uno Stato membro attività da questo proibite. In tal modo, contro il principio di sussidiarietà, l'Unione si autocolloca in una posizione superiore a quella dello Stato membro.

Analogamente, sempre nel «Considerando» n. 25, si attesta che «è opportuno non finanziare attività che risultino vietate in tutti gli Stati membri». Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 16 stabilisce che «non è concesso alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri». In questo caso, l'Unione considera pensabile, sia pure per escluderlo, di poter finanziare attività proibite addirittura in tutti gli Stati membri.

L'articolo 16 enuncia altresì i principi etici da seguire nelle ricerche. Nell'esprimere un particolare apprezzamento per i criteri indicati al comma 3, che vieta fra l'altro di produrre embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, il Presidente relatore manifesta tuttavia perplessità sulla possibilità di finanziare ricerche sulle cellule embrionali umane, sancita al successivo comma 4, dato che queste non possono appunto essere prodotte nell'Unione ai sensi del predetto comma 3, lettera c). Osserva infatti che sarebbe pilatesco consentire il finanziamento in Europa di ricerche su cellule staminali embrionali umane prodotte all'esterno del continente.

Il Presidente relatore osserva poi che sarebbe importante chiarire sistematicamente la tipologia dei contratti che verranno utilizzati per la distribuzione delle risorse del programma. In alcuni casi tale tipologia risulta evidente, come ad esempio con riferimento al CER (priorità «eccellenza scientifica»), per il quale le risorse saranno distribuite mediante contratti di ricerca in genere individuali a tema libero. In altri casi, le risorse saranno distribuite mediante contratti di ricerca su argomento prefissato in apposito bando a cordate di ricercatori e industrie. Nel caso invece delle attività spaziali, in particolare nella realizzazione del sistema satellitare Galileo, i contratti verosimilmente saranno contratti di fornitura di apparecchiature speciali. Occorre tuttavia chiarire, prosegue, quali saranno i contratti riguardanti le infrastrutture di ricerca, quelli di fornitura di apparecchiature speciali, nonché quelli con gli intermediari finanziari per l'erogazione dei sussidi agli *start up high tech* previsti dalla *Debt Facility* e dalla *Equity Facility*. A quest'ultimo proposito, il Presidente relatore osserva che si tratta di contratti di particolare complessità, non previsti dal nostro ordinamento, che meritano grande attenzione.

Egli registra indi che il finanziamento delle attività ITER – su cui la Commissione ha svolto un'approfondita indagine conoscitiva, che ne ha evidenziato fra l'altro gli elevati costi – non è compreso in Orizzonte 2020. Si domanda quindi in che modo detto progetto potrà andare avanti.

Rileva inoltre che in sede europea si sottolinea continuamente l'obiettivo di un rapporto tra spesa in ricerca e sviluppo e PIL pari al 3 per cento (di cui 1 per cento pubblico e 2 per cento privato). Dopo aver ricordato che detto obiettivo, originariamente fissato per il 2010, non è stato conseguito senza peraltro che si siano approfondite le ragioni di tale insuccesso, evidenzia che esso è ora riproposto per il 2020. Denuncia tuttavia il dirigismo sotteso all'atteggiamento comunitario, considerato che le scelte di investimento in ricerca industriale dei privati sono lasciate nel nostro ordinamento alla discrezionalità degli operatori economici.

Passando all'articolato della proposta di regolamento, egli si sofferma in primo luogo sugli articoli 5 e 6, che individuano le tre priorità di «Orizzonte 2020» con i relativi stanziamenti: l'Eccellenza scientifica (27,818 miliardi di euro); la *Leadership* industriale (20,280 miliardi di euro); le Sfide per la società (35,888 miliardi di euro). Lo stesso articolo 5 prevede inoltre un contributo a favore del Centro comune di ricerca per azioni dirette non nucleari (per un totale di 2,212 miliardi di euro) e dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia-EIT (con uno stanziamento diretto di 1,542 miliardi di euro, cui si aggiungeranno stanziamenti prelevati dalle suddette tre priorità). L'articolo 6 fissa comunque in 87,74 miliardi di euro la dotazione finanziaria complessiva di «Orizzonte 2020» per il settennio 2014-2020.

L'Allegato I reca le grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività. La priorità n. 1 «Eccellenza scientifica» si articola ad esempio in 4 obiettivi specifici, di cui il primo riguarda il Consiglio europeo della ricerca (con una dotazione di 15.008 milioni di euro definita nell'Allegato II, anche se il successivo paragrafo reca l'indicazione di 14.139 milioni di

euro). Il Presidente relatore esprime comunque una valutazione assai favorevole rispetto a questo investimento in ricerca di base e alle sue modalità di finanziamento, tanto più che l'Europa, a differenza degli Stati Uniti, non investe somme importanti nelle ricerche di base di interesse per il settore militare, che poi hanno spesso ricadute importanti sui settori civili. Il secondo obiettivo specifico, che il Presidente relatore giudica una forma di investimento ben giustificata, sono le tecnologie emergenti e future (con una dotazione di 3.505 milioni di euro definita nell'Allegato II, ma di 3.301 milioni nel successivo paragrafo). Il terzo obiettivo specifico sono le Azioni Marie Curie (con una dotazione di 6.503 milioni di euro definita nell'Allegato II, ma di 6.126 milioni nel successivo paragrafo). Anche in questo caso, egli ritiene che si tratti di un ottimo investimento in formazione e ricerca. Il quarto e ultimo obiettivo specifico sono le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture digitali (con una dotazione di 2.802 euro definita nell'Allegato II, ma di 2.638 milioni peraltro articolati in due voci nel successivo paragrafo). In proposito egli rileva che le infrastrutture di ricerca sono elementi essenziali della competitività europea nell'intero spettro dei campi scientifici e costituiscono la base dell'innovazione scientifica; promuovono inoltre la mobilità delle persone e delle idee e riuniscono i migliori scienziati di tutta Europa nel mondo. Nessun Paese dispone peraltro delle risorse sufficienti per sostenere tutte le infrastrutture di ricerca necessarie.

Quanto alla priorità n. 2 («*Leadership* industriale»), essa si articola in tre obiettivi specifici, di cui il primo è la *leadership* nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali (con una dotazione di 15.580 milioni di euro, di cui 500 per l'EIT definita nell'Allegato II). Detto obiettivo si articola ulteriormente nelle seguenti sottovoci: tecnologie dell'informazione e della comunicazione (8.975 milioni di euro); nanotecnologie; materiali avanzati; biotecnologia; fabbricazione e trasformazione avanzate (a questo riguardo il Presidente relatore rileva peraltro che il settore manifatturiero contribuisce a circa il 17 per cento del PIL dell'Unione ed, essendo sottoposto a forte concorrenza, è a rischio di delocalizzazione verso Paesi a minor costo); Spazio, in cui sono compresi il programma europeo di navigazione satellitare denominato «Galileo», il *Global Earth Observation System of Systems* e il sistema di sorveglianza dell'ambiente spaziale denominato *Space Situational Awareness* (SSA). Tuttavia, il finanziamento delle attività spaziali europee avverrà solo in parte mediante Orizzonte 2020. Una parte cospicua avverrà infatti mediante il finanziamento diretto di progetti ESA (*European Space Agency*) da parte di Paesi europei (tra cui l'Italia). In proposito, il Presidente relatore auspica peraltro un chiarimento sul raccordo tra le attività europee e quelle dell'ESA. Egli precisa altresì che per le nanotecnologie, i materiali avanzati e la fabbricazione e trasformazione avanzata la somma prevista è di 4.293 milioni di euro, mentre quella per le tecnologie abilitanti fondamentali è di 663 milioni di euro. Il secondo obiettivo specifico di questa priorità è l'accesso al capitale di rischio (con una dotazione di 4.000 milioni di euro). Il programma prevede innanzitutto una *Debt facility*, cioè un dispositivo per fa-

cilitare la concessione di crediti alle imprese nelle prime fasi del processo di sviluppo e del processo di innovazione industriale. Di norma le banche non hanno infatti capacità di valutazione dei cespiti basati sulla conoscenza, quali le nuove invenzioni, e sono quindi spesso riluttanti a investire in imprese basate sulla conoscenza. Inoltre, le imprese di recente costituzione hanno di solito una storia imprenditoriale troppo breve per soddisfare i potenziali prestatori e sono frequentemente sprovviste di garanzie reali sufficienti. Il programma prevede inoltre una *Equity facility*, che è una modalità di erogare danaro per l'acquisizione di *equity* per aziende *high tech* in fase di *start up* su prodotti o servizi innovativi e interessanti. La *Debt Facility* e la *Equity Facility* erogheranno danaro a intermediari finanziari esperti nel settore degli *start up* di PMI *high tech*, che effettueranno poi i finanziamenti. Al riguardo, il Presidente relatore paventa tuttavia il rischio di debordare al di fuori del principio di sussidiarietà. Il terzo obiettivo specifico è l'innovazione nelle PMI (con una dotazione di 700 milioni di euro).

Con riferimento alla priorità n. 3 («Sfide per la società»), egli dà poi conto dei relativi sei obiettivi specifici: Salute, cambiamento demografico e benessere (con una dotazione di 9.077 milioni di euro, di cui 292 per l'EIT), in ordine al quale il Presidente relatore evidenzia una cospicua caratterizzazione nazionale delle malattie che viene poco considerata dal programma; Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché bioeconomia (con una dotazione di 4.694 milioni di euro, di cui 150 per l'EIT), con riguardo al quale egli sottolinea un'analoga caratterizzazione nazionale delle modalità di alimentazione poco o nulla considerata nel programma, lamentando altresì che non venga menzionata la ricerca sugli OGM; Energia sicura, pulita ed efficiente (con una dotazione di 6.537 milioni di euro, di cui 210 per l'EIT), in merito al quale deplora che venga reiterato l'obiettivo *monstre* della riduzione di emissioni di gas a effetto serra dell'80-85 per cento rispetto ai livelli 1990 entro il 2050. In proposito, egli osserva peraltro criticamente come l'Unione europea ami proporsi degli obiettivi straordinariamente difficili da raggiungere e forse anche economicamente insostenibili. Si interroga altresì sulla fattibilità di un'unica rete elettrica europea intelligente, quando i sistemi di produzione elettrica si sono sviluppati su base nazionale per oltre un secolo e sono cospicuamente diversi tra loro. Il quarto obiettivo specifico sono i trasporti intelligenti, verdi e integrati (con una dotazione di 7.690 milioni di euro, di cui 247 per l'EIT), con riguardo al quale il Presidente relatore avverte una notevole discrepanza tra gli ambiziosissimi obiettivi (la riduzione del 60 per cento delle emissioni di CO₂ dovute ai trasporti entro il 2050) e le possibilità tecnologiche (veicoli elettrici, biocarburanti, miglioramento dei trasporti pubblici nelle aree urbane, riduzione della congestione stradale). Il quinto obiettivo specifico sono le azioni per clima, efficienza delle risorse e materie prime (con una dotazione di 3.573 milioni di euro, di cui 115 per l'EIT). A questo proposito, egli prende atto che il documento reiteri i ben noti obiettivi dell'Unione europea relativi al clima. A parte la considerazione che la temperatura me-

dia alla superficie del nostro pianeta sia aumentata di 0,8°C negli ultimi 100 anni, l'Europa sostiene infatti che il riscaldamento globale medio non deve superare i 2°C (di cui 0,8° già avvenuti), manifestando così una notevole capacità di dogmatismo. L'obiettivo dei 2°C di massimo incremento medio della temperatura dell'atmosfera terrestre al suolo è stato infatti assunto anni fa nei documenti comunitari al di fuori di un serio dibattito scientifico e da allora è diventato un proclama assoluto e indiscutibile. Il Presidente relatore osserva invece che la temperatura media dell'atmosfera non è un parametro a disposizione dell'uomo. L'ultimo obiettivo specifico di questa priorità, prosegue, sono le società inclusive, innovative e sicure (con una dotazione 4.317 milioni di euro, di cui 138 per l'EIT). In totale per l'EIT è dunque prevista la dotazione di 3.194 milioni di euro.

Avviandosi alla conclusione, egli rileva indi che, stante il criterio dell'assegnazione delle risorse di finanziamento della ricerca nei vari bandi concorso giustamente basato sull'eccellenza scientifica-tecnologica e sulle opportunità di mercato, l'Italia parte svantaggiata e non può pensare di sovvertire questo svantaggio. La nostra ricerca pubblica è infatti assai meno dotata di uomini e mezzi strumentali di quella tedesca, francese e inglese e il nostro sistema delle grandi e medie industrie è assai meno capace di quello tedesco e di quello francese.

Nel 2020, al termine del programma, le statistiche evidenzieranno dunque che il contributo finanziario dell'Italia sarà stato molto superiore al suo «ritorno». D'altra parte, come ha detto il ministro Profumo nel corso delle sue dichiarazioni programmatiche alla Commissione, già nel VII Programma quadro si sta registrando questo forte divario: a fronte di un contributo del 14,5 per cento, il «ritorno» in Italia è dell'8,5 per cento. Tale discrepanza è peraltro, prosegue il Presidente relatore, solo in piccola parte da attribuire alla nostra scadente organizzazione e quindi solo in minima parte è «colpevole». Pertanto, va preso atto che il programma «Orizzonte 2020» tenderà a destinare le risorse europee ai Paesi industrialmente più forti e scientificamente più sviluppati.

Egli dichiara poi di condividere l'impegno a favore delle PMI. Ritiene però che la garanzia del 15 per cento non possa che essere un'infrazione al principio della scelta in base all'eccellenza scientifica e tecnologica.

Dopo aver manifestato un giudizio positivo anche sugli intenti di semplificazione amministrativa e di cooperazione internazionale, egli si sofferma sui profili giuridici dell'intervento, che risiedono nell'articolo 182 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. Questo articolo stabilisce infatti che il Parlamento europeo e il Consiglio, previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano un Programma quadro pluriennale, che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione. Il Programma quadro è attuato mediante programmi specifici, sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Nella fattispecie, il Programma quadro è evidentemente «Europa 2020». Egli lamenta tuttavia che il programma non contenga misure altrettanto forti per realizzare quei collegamenti utili con l'Agenzia

spaziale europea previsti dall'articolo 189 del medesimo Trattato, nell'ambito di una «politica spaziale europea».

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore RUSCONI (*PD*) chiede entro quale termine la Commissione debba esprimersi sugli atti comunitari in titolo.

Il PRESIDENTE rimarca che i provvedimenti sono ancora in fase di gestazione e quindi le votazioni in sede europea non sono imminenti. Tuttavia, si augura che l'esame possa concludersi con sollecitudine, onde rappresentare efficacemente l'orientamento del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 437

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione del Consiglio universitario nazionale (CUN) sull'atto del Governo n. 437. Comunica altresì che eventuale documentazione trasmessa dal Consiglio sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede ragguagli circa i tempi di esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE precisa che il termine per l'espressione del parere scade il 27 marzo. La settimana prossima sono peraltro previste le audizioni della CRUI e dell'ANVUR.

Il senatore PITTONI (*LNP*) invita a mantenere alto il livello di guardia rispetto al provvedimento a fronte di possibili richieste di modifica che potrebbero essere avanzate.

SULLE DIMISSIONI DEL VICE PRESIDENTE DEL CIO

Il senatore RUSCONI (*PD*), senza alcun intento polemico nei confronti del Governo e nel pieno rispetto delle valutazioni compiute circa l'onerosità degli investimenti necessari a sostenere la candidatura di Roma per le Olimpiadi 2020, tiene comunque ad esprimere il suo rammarico per le dimissioni dell'onorevole Pescante da vice presidente del CIO.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per esprimere a sua volta apprezzamento per l'attività svolta dall'onorevole Pescante.

IN SEDE REFERENTE

(2997) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

(2794) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° febbraio scorso nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono state svolte le relazioni introduttive.

Nel dibattito interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) la quale, premesso di concordare pienamente con le posizioni espresse dai due relatori, ricorda che l'intervento legislativo si è reso necessario per la perdurante incapacità dell'Amministrazione di affrontare efficacemente la questione. La fase transitoria prevista dal Codice dei beni culturali si è infatti protratta oltre misura, complicandosi sempre di più. Ne è testimonianza il continuo rinvio del bando di concorso tardivamente emanato dal Ministero. È quindi doveroso, prosegue, procedere ora alla modifica del Codice approntando una soluzione che coniughi il riconoscimento dei titoli con la valorizzazione dell'esperienza pratica, particolarmente indispensabile in questo settore.

Entrando nel merito dei due disegni di legge in titolo, ella ne rileva la convergenza verso la medesima finalità. Ne sottolinea tuttavia anche le divergenze, manifestando in particolare dissenso rispetto alla scelta del disegno di legge governativo di aggiornare alla data del bando solo il termine per il conseguimento dei titoli e non anche quello relativo ai requisiti professionali. Si tratta a suo avviso di una incongruità da sanare, tanto più che è stata all'origine proprio dei continui rinvii del bando. Manifesta invece condivisione per l'approccio innovativo del disegno di legge n. 2794, che introduce un sistema di punteggio idoneo ad assicurare continuità e gradualità all'accesso alla professione.

Ritiene peraltro possibile raggiungere una proficua intesa sui contenuti del provvedimento. Auspica pertanto la costituzione di un Comitato ristretto che, in tempi rapidi, sottoponga alla sede plenaria una formulazione condivisa, sulla quale possa essere richiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Nessun altro chiedendo di intervenire, replica brevemente il correlatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale condivide pienamente la proposta di istituire un Comitato ristretto e si augura che tutti i Gruppi vogliano designare con sollecitudine i rispettivi rappresentanti. Analogamente, auspica che si registri una piena convergenza, sì da poter richiedere la sede deliberante.

Replica altresì il correlatore MARCUCCI (*PD*) il quale registra con soddisfazione il clima costruttivo instauratosi in Commissione. Del resto, ricorda, le forze politiche si erano già trovate unanimi all'atto dell'approvazione della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato in materia. Dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per l'attenzione dimostrata, si unisce all'auspicio della costituzione di un Comitato ristretto e, indi, della trattazione in sede deliberante.

Il sottosegretario CECCHI si compiace a sua volta per il consenso testimoniato sul provvedimento, che tende a risolvere una questione aperta ormai da 12 anni. Nel ricordare di aver contribuito, in una diversa veste, alla stesura del disegno di legge governativo, ma di essere comunque aperto a nuovi suggerimenti, evidenzia come il settore sia composto da 15-20.000 operatori, cui si aggiunge un vasto indotto. Nel loro interesse e, più in generale nell'interesse dell'intero Paese, si augura quindi una sollecita conclusione dell'*iter*.

La Commissione conviene indi sulla proposta dei relatori di istituire un Comitato ristretto.

Il senatore PITTONI (*LNP*) designa il senatore Leoni a farne parte per il suo Gruppo.

Il PRESIDENTE invita gli altri Gruppi a far pervenire celermente le rispettive designazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 21 febbraio 2012

Plenaria

370^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RANUCCI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SIRCANA (*PD*) segnala che il disegno di legge comunitaria per il 2011 giunge all'esame del Senato con grande ritardo e che i relativi documenti e relazioni, riferendosi al 2010 e al 2011, sono ormai superati. Per tale motivo, la 14^a Commissione ha già auspicato che ciò non accada più in futuro e che il disegno di legge comunitaria 2012 venga presentato e approvato in tempi rapidi.

Ricorda che il provvedimento si suddivide in 27 articoli, i primi dei quali, come di consueto, contengono disposizioni volte a disciplinare le procedure per l'adeguamento del quadro legislativo nazionale alla normativa comunitaria.

In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle direttive indicate negli allegati A e B. Tali decreti, in via generale, dovranno essere emanati due mesi prima della scadenza del termine di recepimento indicato in ciascuna direttiva. L'articolo 2 detta i principi e i criteri direttivi di carattere generale cui attenersi nell'esercizio delle deleghe. L'articolo 3 conferisce al Governo una delega biennale per adottare misure di sanzione per la violazione di obblighi comunitari contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti comunitari. L'articolo 4 riguarda gli oneri relativi a prestazioni e controlli, mentre l'articolo 5 auto-

rizza il Governo ad adottare testi unici o codici di settore che riuniscano le disposizioni di attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame, al fine di coordinarle con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

Gli articoli da 6 a 26 contengono disposizioni che intervengono in settori specifici.

Per quanto riguarda le materie di competenza della 8^a Commissione, l'articolo 24 modifica il decreto legislativo n. 162 del 2007, nella parte relativa alle indagini sugli incidenti ferroviari, al fine di superare le osservazioni avanzate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura avviata in fase pre-contenziosa per risolvere il mancato adeguamento della normativa italiana al dettato della direttiva 2004/49/CE ed evitare così il ricorso a vere e proprie procedure di infrazione.

L'articolo in esame pertanto modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 162 del 2007 stabilendo, innanzitutto, che l'attività degli investigatori sia coordinata – e non più subordinata – con quella della polizia giudiziaria. Viene inoltre soppressa, con riferimento alle attività consentite agli investigatori incaricati, la necessità di autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria, in caso di investigazioni connesse a fatti che costituiscano reato. È poi inserito un nuovo comma, con il quale si prevede che l'Autorità giudiziaria, nel caso di avvio di un procedimento dopo un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, disponga affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti ad essi attribuiti dalla normativa vigente.

Si permette l'accesso degli investigatori incaricati alle prove eventualmente sequestrate dall'Autorità giudiziaria, fermo restando che dall'esercizio delle loro attività e dei loro diritti non debba derivare pregiudizio per l'indagine giudiziaria e che, nei casi in cui l'esame di alcuni elementi di prova possa determinarne l'alterazione o la distruzione, è necessario l'accordo preventivo tra investigatori e Autorità giudiziaria. Più in generale, possono essere regolati da accordi l'utilizzo e lo scambio di informazioni tra l'Organismo investigativo del Ministero e l'Autorità giudiziaria.

Con la modifica introdotta all'articolo 21 del decreto legislativo viene infine sostituita con l'accordo preventivo la necessità, per l'Organismo di investigazione, di ottenere l'espressa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria per predisporre i mezzi e le prove tecniche a cura e a spese dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura, nei casi di incidenti per i quali l'attività investigativa sia compiuta a seguito di un fatto di reato.

Infine, l'articolo 27 del disegno di legge interviene sulla legge comunitaria per il 2010, allo scopo di integrarne le norme che regolano il procedimento di adeguamento alle disposizioni comunitarie.

Per quanto riguarda gli Allegati, l'Allegato A contiene l'indicazione di una sola direttiva, che non rientra nella competenza della 8^a Commissione.

Con riferimento invece all'Allegato B – che comprende le direttive i cui schemi di recepimento dovranno essere sottoposti al parere delle com-

petenti Commissioni parlamentari – sono di interesse della Commissione, in particolare, la direttiva 2010/40/UE, che istituisce un quadro normativo a sostegno della diffusione e dell'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell'ambito dell'Unione europea, mediante azioni specifiche all'interno di settori prioritari; la direttiva 2010/65/UE, finalizzata alla semplificazione e all'armonizzazione delle procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi, attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione da parte delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri; la direttiva 2011/76/UE, che riformula i precedenti atti comunitari (cosiddette direttive «Eurovignette») per ridefinire i criteri per la tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada che utilizzino le principali infrastrutture stradali e autostradali europee; la direttiva 2011/82/UE, volta ad agevolare, per talune tipologie di infrazioni in materia di sicurezza stradale, lo scambio transfrontaliero di informazioni e l'applicazione delle relative sanzioni, qualora tali violazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilevata l'infrazione.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) afferma che il provvedimento in esame costituisce un ulteriore passo nel processo di svuotamento della sovranità nazionale.

Il senatore MATTEOLI (*PdL*) ritiene errato intervenire su una materia delicata come quella della sicurezza ferroviaria nell'ambito di un disegno di legge comunitaria.

Pur consapevole dell'impossibilità di espungere l'articolo 24 dal testo del disegno di legge, in quanto esso è finalizzato a prevenire una procedura di infrazione, ritiene tuttavia che la Commissione dovrebbe inserire nel parere un'osservazione volta a migliorare il contenuto delle disposizioni in questione.

Ricorda che in occasione del grave incidente occorso a Viareggio nel giugno del 2009, le istituzioni europee si attivarono mediante l'acquisizione di informazioni e lo svolgimento di audizioni, ma tale attività conoscitiva non ha condotto alla soluzione del problema, che consiste nella necessità di garantire che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea rispettino gli *standard* di sicurezza ferroviaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MATTEOLI (*PdL*) critica l'assenza del rappresentante del Governo nella seduta odierna.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) rileva che, a causa dell'assenza del Governo, non sarà possibile esaminare nella seduta odierna l'atto Senato n. 3121 recante disposizioni sulla circolazione stradale nelle aree aeroportuali, la cui approvazione è attesa con impazienza dagli operatori del settore, e afferma che l'opzione del Governo per un numero insufficiente di Sottosegretari è stata dettata da ragioni mediatiche e pregiudica l'efficiente svolgimento dei lavori parlamentari.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 21 febbraio 2012

Plenaria**288^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PdL*) riferisce sull'atto in titolo, evidenziando preliminarmente che, in base a quanto previsto dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (legge «Buttiglione») – che modifica la legge n. 86 del 1998 (legge «La Pergola») – il disegno di legge comunitaria costituisce lo strumento annuale con cui l'ordinamento italiano si adegua al diritto comunitario, ottemperando agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

In questo senso esso è stato individuato nell'ordinamento come lo strumento fondamentale per l'adeguamento interno al processo normativo comunitario, anche se non esclusivo, in considerazione delle prerogative delle Regioni per le materie di propria competenza.

In via generale, occorre ricordare che il testo in esame risulta accompagnato da una relazione illustrativa che, oltre ad esporre l'articolato, reca, secondo quanto previsto dalla legge, una serie di informazioni relative alle procedure d'infrazione, alle direttive da attuare in via amministrativa, a quelle attuate mediante regolamento autorizzato, ed infine agli atti normativi attuativi delle Regioni e Province autonome.

In questo contesto – prosegue il relatore – particolare interesse riveste, all'interno della relazione al provvedimento, la parte dedicata all'illustrazione dello stato delle procedure di infrazione, distinte in violazioni di

diritto comunitario o in mancata attuazione di direttive. In particolare, è presente una suddivisione delle infrazioni per settore, nel cui ambito si segnala il numero limitato riguardante la pesca (soltanto due, mentre risultano assenti procedure di diretto riferimento all'agricoltura).

Quanto ai profili di competenza della Commissione, all'interno dell'articolato sono presenti diverse disposizioni, anche a carattere di delega, che li richiamano direttamente.

L'articolo 7 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname.

Oggetto d'attuazione è il Regolamento (CE) n. 2173/2005, che ha istituito un sistema di licenze per l'importazione di legname nel territorio dell'Unione al fine di affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname, nonché il Regolamento (CE) n. 995/2010 che, per le medesime finalità, stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

La disposizione – prosegue il relatore – stabilisce alcuni specifici criteri di delega, quali: l'individuazione di una o più autorità nazionali designate; la determinazione di sanzioni dissuasive; il necessario coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e le associazioni ambientaliste e quelle di categoria; la determinazione di una tariffa sull'importazione del legname proveniente dai Paesi in Convenzione a copertura delle spese per i controlli.

Appare opportuno ricordare che nel senso previsto dall'articolo operava già l'articolo 16 della legge 25 febbraio 2008 n. 34 (legge comunitaria 2007), ma la delega allora concessa dal Parlamento non fu esercitata.

L'articolo 8 sostituisce alcune disposizioni del decreto legislativo n. 225 del 2005, con il quale è stata dettata la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento CE n. 1019/2002, relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.

L'odierno intervento – prosegue il relatore – si rende necessario in quanto è stato emanato il Regolamento (CE) n. 182/2009, che ha notevolmente modificato il Regolamento precedente, in particolare rendendo obbligatoria l'indicazione dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine, in precedenza facoltativa, e semplificando le indicazioni di provenienza delle miscele, in considerazione del fatto che una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli originari di vari Stati membri e paesi terzi.

Le norme modificate riguardano gli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 225 del 2005.

In particolare – prosegue il relatore – con il comma 1 sono sanzionate sia le ipotesi relative al mancato rispetto dell'obbligo di indicare in etichetta o sui documenti la designazione d'origine, sia l'utilizzazione di segni e figure che individuano un'origine geografica diversa da quella consentita. Sono altresì rafforzati gli obblighi imposti a carico degli ope-

ratori, con riferimento sia all'obbligo di registrazione nell'elenco appositamente previsto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, sia alla mancata istituzione del registro per l'annotazione di produzioni, movimenti e lavorazioni degli oli extravergini d'oliva.

Il comma 2 punisce le ipotesi di illecito connesse al mancato rispetto delle misure necessarie all'identificazione delle partite di prodotto, applicandovi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Con il comma 3 sono revisionate le misure sanzionatorie connesse ai quantitativi di prodotto oggetto di illecito (rispettivamente non superiori a cento litri ovvero superiori a trentamila litri).

Il comma 4 – prosegue il relatore – inasprisce le sanzioni per i casi di mancato adempimento agli obblighi imposti in ipotesi di diffida, raddoppiando le sanzioni previste per ciascuna fattispecie.

L'autorità competente all'irrogazione della sanzione è individuata, dal comma 5, nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 18 interviene, mediante una novella all'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 1992, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, con specifico riguardo alle denominazioni degli aromi e di alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari, al fine della loro indicazione in etichetta.

La modifica si rende necessaria per adeguare la normativa nazionale a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1334/2008, che ha dettato le nuove denominazioni con le quali gli aromi devono essere indicati in etichetta nell'elenco degli ingredienti presenti nei prodotti alimentari.

In particolare – prosegue il relatore – la disposizione interviene sulle definizioni «aroma di affumicatura» o «aromatizzante di affumicatura», inteso come quello in cui il componente aromatizzante contiene aromi ottenuti mediante il frazionamento e la purificazione di un fumo condensato e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

Misure specifiche sono previste per il chinino e la caffeina, in particolare prevedendo la loro menzione immediatamente dopo il termine «aroma», ovvero, se del caso, con la dicitura «incluso chinino» o «inclusa caffeina». Per la caffeina, inoltre, in caso di superamento di una certa soglia (150 milligrammi per litro), sull'etichetta deve figurare la menzione «Tenore elevato di caffeina», seguita dalla quantità.

L'articolo 19 conferisce una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di produzione e distribuzione commerciale dei prodotti fitosanitari, al fine di coordinare la normativa interna vigente con le disposizioni comunitarie, che hanno ampliato l'ambito della regolamentazione di livello europeo in materia.

I principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega – prosegue il relatore – sono stabiliti dal comma 3 nonché mediante il rinvio, operato dal comma 1, ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge

15 marzo 1997, n. 59, concernente i decreti legislativi e i regolamenti di riassetto normativo.

I principi e criteri direttivi specifici elencati al comma 3 hanno ad oggetto, rispettivamente: il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti; la tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, la tutela dell'ambiente, la protezione ed informazione del consumatore, la tutela della qualità dei prodotti, con la garanzia della libera circolazione degli stessi; la determinazione delle tariffe dovute dalle imprese sia per le procedure di rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione sia per quelle di controllo ufficiale; la semplificazione delle procedure di registrazione e di riconoscimento delle imprese del settore; la definizione di un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo.

L'articolo 20 – prosegue il relatore – modifica le modalità di trasmissione dei dati al Parlamento sulle frodi e sulle sofisticazioni in materia di alimenti e di bevande, dati raccolti dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS).

Mentre la disciplina vigente prevede che i dati vengano trasmessi annualmente al Parlamento, la novella in esame dispone che i dati siano inseriti nella relazione sul piano integrato di controllo nazionale pluriennale – piano relativo alla struttura ed all'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali – e che la medesima relazione sia trasmessa annualmente al Parlamento.

Con l'articolo 23 è conferita una delega al Governo finalizzata al riordino e alla revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole, materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 267 del 2003.

Nell'esercizio della delega – prosegue il relatore – il Governo, ai sensi del comma 1, è tenuto al rispetto di principi e criteri direttivi quali l'adeguamento delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, nonché la riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), del disegno di legge comunitaria in esame, con previsione di una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 500.000 euro.

Appare opportuno in merito segnalare che la disposizione in esame richiama l'attuazione della direttiva 1999/74/CE, senza citare l'altra direttiva in materia, la n. 2002/4/CE, la cui presenza peraltro giustificerebbe anche il riferimento, presente nella rubrica della disposizione, concernente la «registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA informa che la seduta di domani, mercoledì 22 febbraio, convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI AL TERMINE DELLA SEDUTA

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA informa che al termine della seduta odierna è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 140

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 21 febbraio 2012

Plenaria**272^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
CURSI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini, per lo sviluppo economico De Vincenti e per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il presidente CURSI comunica l'avvenuta presentazione da parte dei relatori di emendamenti agli articoli 2 (interamente sostitutivo dell'articolo), 4 (interamente sostitutivo dell'articolo), 5 (interamente sostitutivo dell'articolo), 6, 27 (interamente sostitutivo dell'articolo), 28 (interamente sostitutivo dell'articolo) e 32, che hanno assunto rispettivamente i numeri 2.100, 4.100, 5.100, 6.100, 27.100, 28.100 e 32.100.

Informa altresì che tali emendamenti, assieme a tutti gli emendamenti finora pervenuti, saranno a breve resi disponibili sulla banca dati del provvedimento in titolo.

Il relatore BUBBICO (PD) illustra l'emendamento 2.100, che raccoglie in sostanza il contenuto di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo, facendo in modo che le sezioni specializzate siano prossime a tutti i territori e che le materie di cui si dovranno occupare siano meglio precisate.

Quanto all'emendamento 6.100 specifica una serie di modifiche all'articolo 140-*bis* del codice del consumo. L'emendamento 27.100 prevede invece che per l'accredito delle pensioni fino a 1500 euro il conto corrente di appoggio debba essere gratuito. Con l'emendamento 28.100 si intendono risolvere i problemi legati alla stipula di un'apposita assicurazione nel caso dell'erogazione di un mutuo da parte della banca, mentre con l'emendamento 32.100 vengono specificate le caratteristiche di cui dovrà disporre la cosiddetta scatola nera che potrà essere installata a bordo delle vetture.

La relatrice VICARI (*PdL*) illustra l'emendamento 4.100, volto a valorizzare il coordinamento tra i vari Ministeri. Illustra altresì l'emendamento 5.100, che prevede in particolare che vengano sentite le organizzazioni di categoria dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riguardo alle clausole vessatorie.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) chiede che venga lasciato un tempo congruo ai Gruppi parlamentari per valutare la presentazione di sub-emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 11 di oggi il termine ultimo per la presentazione di subemendamenti riferiti agli emendamenti testé presentati.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 11,30.

Il presidente CURSI, in ordine alla dichiarazione di improponibilità di emendamenti, revoca l'improponibilità degli emendamenti 57.13 e 59.0.5.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) evidenzia che l'emendamento 2.100 dei relatori finisce per stravolgere le competenze degli uffici giudiziari e per questa ragione ha presentato un subemendamento a riguardo. Eleva una protesta per il modo in cui si sta procedendo in modo incalzante nell'esame di emendamenti, senza lasciare il tempo necessario ad un'analisi approfondita.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) osserva che con l'emendamento 2.100 dei relatori si finirà per aggravare il lavoro delle sezioni specializzate in modo irrimediabile, per cui richiede quanto meno, a conforto della decisione che il Parlamento si accinge ad assumere, l'acquisizione di una relazione tecnica del Governo che confermi la fattibilità dell'intervento. Rappresenta altresì alla Presidenza l'opportunità di valutare tempi più lun-

ghi per la presentazione di subemendamenti alle riformulazioni che i relatori dovessero in futuro proporre.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) si unisce alla richiesta di acquisizione della relazione tecnica da parte del Governo in ordine all'emendamento 2.100.

Il senatore BERSELLI (*PdL*) esprime preoccupazione per l'eccessivo aumento di competenze di alcuni tribunali, che oltre a creare disegualianze funzionali rischia di produrre il blocco del funzionamento di alcuni uffici giudiziari.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione nel merito degli emendamenti presentati dai Relatori avverrà allorquando sarà stato acquisito il parere da parte della Commissione bilancio, ad eccezione dell'emendamento 32.100 che non comporta nuove o maggiori spese.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29 del decreto-legge.

Il senatore BERSELLI (*PdL*), conferma il parere contrario espresso dalla Commissione giustizia in ordine all'articolo 29.

Il sottosegretario DE VINCENTI chiede alla Presidenza di disporre l'accantonamento dell'articolo 29, che pertanto viene accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il relatore BUBBICO (*PD*) esprime parere favorevole all'emendamento 30.1 e al 30.2, purché venga riformulato.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GHIGO (*PdL*) accoglie le modifiche proposte dal Relatore e presenta l'emendamento 30.2 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 30.1 e 30.2 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole all'emendamento 31.1, a condizione che venga riformulato, nonché agli emendamenti 31.2, gli identici 31.3 e 31.4, 31.5 e 31.6. Esprime parere contrario sull'emendamento 31.7.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Dopo una breve discussione alla quale prendono parte i senatori GHIGO (*PdL*) e Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e il relatore BUBBICO(*PD*), volta ad approfondire alcuni aspetti specifici, il senatore GHIGO (*PdL*) accoglie le modifiche proposte dal relatore e presenta l'emendamento 31.1 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 31.1 (testo 2) 31.2, gli identici 31.3 e 31.4, 31.5 e 31.6. Viene respinto l'emendamento 31.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il presidente CURSI comunica che è stato presentato il subemendamento 32.100/1 che la senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra.

La relatrice VICARI (*PdL*) illustra l'emendamento 32.100 e si dichiara disponibile a considerare il subemendamento proposto dalla senatrice Bugnano. Esprime parere favorevole agli emendamenti 32.1, 32.9, 32.20, 32.34 e 32.54, a condizione che vengano riformulati; favorevole agli emendamenti 32.24, 32.25, 32.28, 32.38, 32.44, 32.45, 32.46, 32.48, 32.49, 32.50, 32.51. Invita i presentatori a ritirare i restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) dichiara di voler aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Pontone e di condividere la proposta di modifica avanzata dalla relatrice, per cui presenta l'emendamento 32.54 (testo 2).

Il senatore CAGNIN (*LNP*) accoglie le modifiche proposte dalla relatrice e presenta l'emendamento 32.1 (testo 2).

Il senatore GHIGO (*PdL*) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 32.9, insieme ai colleghi Armato, Sangalli e Massimo Garavaglia, e di accogliere le modifiche proposte dal Relatore, per cui presenta l'emendamento 32.9 (testo 2).

Il senatore SANGALLI (*PD*) accoglie le modifiche proposte dalla relatrice e presenta l'emendamento 32.20 (testo 2).

La senatrice FIORONI (*PD*) accoglie le modifiche proposte dalla relatrice e presenta l'emendamento 32.34 (testo 2).

Dopo una breve discussione per affrontare alcuni aspetti specifici, alla quale prendono parte i senatori Massimo GARAVAGLIA(*LNP*), GHI-
GO(*PdL*), BUGNANO(*IdV*), TOMASELLI(*PD*), BENEDETTI VALEN-
TINI (*PdL*), il relatore BUBBICO (*PD*) presenta un testo 2 dell'emenda-
mento 32.100, con l'intesa che la seconda parte dell'emendamento, che
viene stralciata, formerà oggetto di un ordine del giorno della Commis-
sione.

Il subemendamento 32.100/1 risulta pertanto precluso dalla riformu-
lazione proposta dai Relatori.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli identici emendamenti
32.1 (testo 2) e 32.20 (testo 2); l'emendamento 32.9 (testo 2); gli identici
32.24 e 32.25; gli emendamenti 32.28, 32.34 (testo 2), 32.38; gli identici
32.44, 32.45, 32.46 e 32.48; gli identici 32.49, 32.50 e 32.51, nonché gli
emendamenti 32.54 (testo 2) e 32.100 (testo 2).

Vengono respinti gli emendamenti 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.12,
32.23, 32.26, 32.27, 32.35, 32.36, 32.37, 32.52, 32.53.

Per l'assenza dei presentatori risulta decaduto l'emendamento 32.3.

Vengono ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 32.17,
32.18 e 32.39.

I restanti emendamenti si intendono assorbiti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole all'emenda-
mento 33.3 e contrario agli emendamenti 33.1 e 33.2.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello
del relatore.

All'emendamento 33.3 dichiarano di voler aggiungere la propria
firma la senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) e i componenti il Gruppo
parlamentare PD della 10^a Commissione.

Dopo una breve dichiarazione di voto del senatore BENEDETTI VA-
LENTINI(*PdL*), posti separatamente ai voti, è approvato l'emendamento
33.3 mentre sono respinti gli emendamenti 33.1 e 33.2.

Il presidente CURSI informa che gli emendamenti approvati nella se-
duta antimeridiana di oggi saranno pubblicati in allegato al resoconto. Ap-
prezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente CURSI avverte che la seduta della Commissione già convocata per le ore 14 di oggi è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 12,30.

EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

30.1

SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI

Al comma 1, dopo le parole: «è tenuta a trasmettere all'Isvap» aggiungere le seguenti: «pena l'applicazione di una sanzione amministrativa definita dall'Isvap».

30.2 (testo 2)

GHIGO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma precedente comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro».

31.1 (testo 2)

GHIGO

Al comma 1, nel primo periodo: dopo le parole: «del presente decreto-legge», inserire le seguenti: «avvalendosi anche dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS)».

31.2

BUGNANO

Al comma 1, dopo le parole: «loro sostituzione» sopprimere le seguenti: «o integrazione».

31.3

GHIGO, PARAVIA, IZZO

Al comma 2, dopo le parole: «7 settembre 2005, n. 209,» inserire le seguenti: «con esclusione dei periodi di sospensiva dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati.».

31.4

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 2, dopo le parole: «7 settembre 2005, n. 209,» inserire le seguenti: «con esclusione dei periodi di sospensiva dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati.».

31.5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, LEGNINI

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Gli iscritti nell'elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorsi il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.».

31.6

CARUSO, ALLEGRINI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le compagnie d'assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.».

32.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «denominati scatola nera o equivalenti» aggiungere le seguenti: «o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».

32.20 (testo 2)

SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «i costi sono a carico» fino a: «alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.» con le seguenti: «di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità, sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con regolamento emanato dall'Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l'interoperabilità del meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione».

32.1 (testo 2)

CAGNIN, DIVINA, VACCARI, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «i costi sono a carico» fino a: «alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.» con le seguenti: «di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità, sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con regolamento emanato dall'Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l'interoperabilità del meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione».

32.24

GHIGO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «è effettuata», sopprimere la parola: «anche».

32.25

CASOLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «è effettuata», sopprimere la parola: «anche».

32.9 (testo 2)

BONFRISCO, GHIGO, ARMATO, SANGALLI, MASSIMO GARAVAGLIA

Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto».

32.28

CARUSO, ALLEGRINI

Al comma 3, all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ivi richiamato, al comma 1, le parole: «, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno» sono sostituite dalle seguenti: deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno», e, conseguentemente sopprimere il quarto periodo.

32.38

GERMONTANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente"».

32.44

CASOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: "banca dati sinistri", aggiungere le seguenti: "e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati";

b) al comma 1, dopo le parole: "ad essi relativi", aggiungere infine le seguenti: "e due banche dati denominate 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati'";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali"».

32.45

BUGNANO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole: "Banca dati sinistri", aggiungere le seguenti parole: "e banche dati anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati";

b) al comma 1, dopo le parole: "ad essi relativi", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e due banche dati denominate anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP,

con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali"».

32.46

GHIGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "banca dati sinistri", sono aggiunte le seguenti: "e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati";

b) al comma 1, dopo le parole: «ad essi relativi», aggiungere in fine le seguenti: "e due banche dati denominate 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati'";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali"».

32.48

FIORONI, SANGALLI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: "banca dati sinistri", aggiungere le seguenti: "e banche dati anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati";

b) al comma 1, dopo le parole: "ad essi relativi" aggiungere infine le seguenti: "e due banche dati denominate 'anagrafe dei testimoni' e 'anagrafe dei danneggiati'";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Galante per la protezione dei dati personali”».

32.49

D’ALIA, MUSSO, SBARBATI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione».

32.50

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata resistenza della lesione».

32.51

IZZO, BONFRISCO, NESSA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione».

32.54 (testo 2)

PONTONE, SPADONI URBANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte».

33.3

GHIGO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni"».

Plenaria**273^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
CURSI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini, per lo sviluppo economico De Vincenti e per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente CURSI comunica che il senatore Grillo ha aggiunto la propria firma all'emendamento 59.0.1 e che la senatrice Sbarbati sottoscrive tutti gli emendamenti a firma del senatore D'Alia.

Il senatore BERSELLI (*PdL*) interviene preliminarmente sull'ordine dei lavori, evidenziando che l'emendamento 2.100 dei relatori per la sua portata richiederebbe un ulteriore esame per il parere da parte della Commissione giustizia e comunque sottolinea la necessità di una riapertura dei termini per la presentazione di eventuali subemendamenti allo stesso.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) rileva al riguardo che l'assetto degli uffici giudiziari è oggetto di riserva costituzionale, per cui chiede ulteriore tempo per la valutazione di subemendamenti all'emendamento 2.100 dei relatori.

Il senatore PASTORE (*PdL*) interviene per esprimere anche la sua preoccupazione per la portata dell'emendamento 2.100.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), dopo aver dichiarato la sua disponibilità ad appoggiare una richiesta di riapertura dei termini per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.100, ribadisce la richiesta di acquisizione della relazione tecnica in ordine all'emendamento dei relatori.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) interviene per chiedere chiarimenti in ordine alla formulazione dell'emendamento 2.100.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) esprime rammarico per la ristrettezza dei tempi di discussione, penalizzante in particolare per quei senatori che non fanno parte della Commissione.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) propone di accantonare l'esame dell'articolo 2 fino a che non sarà acquisita la relazione tecnica del Governo.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) infine, di fronte alle preoccupazioni emerse e da lui per primo evidenziate, propone di andare senza indugio verso la soppressione dell'articolo 2.

Il PRESIDENTE, apprezzate le richieste avanzate dagli intervenuti, comunica la riapertura dei termini per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.100 fino alle ore 21 di oggi.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29, precedentemente accantonato.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole agli identici emendamenti 29.18 e 29.19, nonché agli identici emendamenti da 29.21 a 29.31.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore limitatamente agli emendamenti riferiti al comma 1. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti al comma 2, si rimette alla Commissione, evidenziando la necessità di ridurre il costo dei risarcimenti assicurativi, che incide direttamente sul costo dei premi.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 29.1 a 29.17, ad eccezione dell'emendamento 29.11 che è ritirato, e 29.20. Sono approvati gli identici emendamenti 29.18 e 29.19.

In sede di votazione dell'emendamento 29.21, interviene in dichiarazione di voto il senatore TOMASELLI (*PD*) il quale, condividendo l'esigenza di porre un freno alle frodi nel settore assicurativo, conferma la volontà di ricercare una soluzione diversa da quella proposta con il comma 2 dell'articolo.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) auspica una maggiore apertura del mercato per ottenere una effettiva riduzione dei premi assicurativi, piuttosto che misure che penalizzano in maniera evidente il cittadino.

Il senatore SANGALLI (*PD*) osserva che il fenomeno delle frodi assicurative è fortemente contrassegnato dai risarcimenti per i danni fisici piuttosto che dai costi delle riparazioni delle carrozzerie, per cui occorrerà intervenire con una norma di natura diversa.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB*), nel richiamare il contenuto di un proprio emendamento sostitutivo del comma 2, ritiene che comunque vada superata la formulazione del Governo che è in controtendenza rispetto al proposito liberalizzatore.

Il senatore PISCITELLI (*CN:GS-SI-PID-IB*) interviene per concordare sulla necessità di un superamento della attuale formulazione del decreto-legge, che penalizza ingiustamente gli artigiani titolari di carrozzerie.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritiene che ogni scelta in ordine alle truffe assicurative non possa limitare la libertà del cittadino di rivolgersi all'autoriparatore di propria fiducia.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) esprime rammarico per non essere riusciti a trovare una soluzione che potesse comunque dare risposta ad un fenomeno particolarmente afflittivo.

Posti ai voti sono approvati gli identici emendamenti da 29.21 a 29.31.

Gli emendamenti da 29.32 a 29.41 risultano pertanto preclusi.

Viene altresì respinto l'emendamento 29.42.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) presenta una riformulazione dell'emendamento 24.0.2.

Il PRESIDENTE dà conto che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 27.0.15 e 27.0.16.

Informa altresì che gli emendamenti approvati nella seduta pomeridiana di oggi saranno pubblicati in allegato al resoconto.

Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

29.18

GHIGO, PARAVIA, IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute».

29.19

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute».

29.21

DE ECCHER

Sopprimere il comma 2.

29.22

SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI, SPADONI URBANI

Il comma 2 è soppresso.

29.23

LANNUTTI

Sopprimere il comma 2.

29.24

BUTTI

Sopprimere il comma 2.

29.25

CAGNIN, DIVINA, VACCARI, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA

Sopprimere il comma 2.

29.26

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 2.

29.27

PISCITELLI

Sopprimere il comma 2.

29.28

CENTARO

Sopprimere il comma 2.

29.29

D'ALIA, MUSSO, SBARBATI

Sopprimere il comma 2.

29.30

CARUSO, ALLEGRINI

Sopprimere il comma 2.

29.31

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASPARRI,
GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, PEGORER, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE
SENA, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA MONICA

Sopprimere il comma 2.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 21 febbraio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

283^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIULIANO comunica che a causa dell'indisponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è rinviato alla prossima settimana.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (n. COM (2012) 15 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice BIANCHI (*PdL*) ricorda che l'approfondimento in merito al recepimento della direttiva 2004/40/CE (COM (2011) 348 definitivo), concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori che sono esposti a campi elettromagnetici durante il lavoro, ha impegnato i lavori della Commissione lo scorso settembre. L'esame dell'Atto fu attento e dettagliato, grazie anche allo svolgimento di audizioni informali di rappresentanti sindacali e di membri delle associazioni di radioprotezione medica, nonché di alcuni esperti del CNR e dell'INAIL. Al termine dell'esame della suddetta direttiva, la Commissione si espresse con l'approvazione di una risoluzione favorevole con osservazioni e condizioni, che includevano sia le considerazioni fornite nel corso delle audizioni svoltesi, sia le perplessità espresse dalla delegazione italiana in ambito europeo. A tal riguardo, ricorda la posizione assunta dal Governo italiano presso il Consiglio UE in sede di esame della direttiva: le principali criticità riguardavano la definizione numerica di alcuni valori da cui derivano i livelli di esposizione, una formulazione eccessivamente estesa della deroga per le attività di risonanza magnetica, che avrebbe reso impraticabile l'efficace attività di ispezione e vigilanza, nonché l'introduzione della possibilità di una deroga universale per qualsiasi tipo di attività, a discrezione degli Stati membri. Inoltre, considerato che più di 15 delegazioni europee avevano presentato osservazioni scritte e che erano state manifestate diverse riserve sulla proposta della Commissione, la Presidenza polacca di turno promosse l'avvio di un gruppo di lavoro informale, composto dagli esperti delle varie delegazioni e coordinato dall'esperto di riferimento della Presidenza medesima, con il possibile supporto anche di membri dell'*International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection* (ICNIRP) – organismo non governativo di esperti scientifici indipendenti, formalmente riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità –, con il compito di condividere i punti fondamentali di una prima proposta di mediazione da presentarsi da parte della Presidenza polacca.

Sulla base delle nuove raccomandazioni dell'ICNIRP, la Commissione europea aveva dunque provveduto ad elaborare una proposta di direttiva che, si differenziava dalla precedente direttiva 2004/40/CE, in quanto conteneva definizioni più chiare per gli effetti nocivi sulla salute; un sistema modificato per i valori limite e i valori di riferimento diversi dagli attuali valori limite per l'ambito di frequenze da 0 a 100 kHz; indicatori volti a facilitare le misurazioni di calcolo e fornire orientamenti per

la presa in considerazione delle incertezze di misurazione; l'esenzione dei limiti di esposizione per il settore della RMI (risonanza magnetica per immagini) e delle attività correlate ed il riconoscimento del diritto per le forze militari di utilizzare un sistema di protezione adatto alle loro specifiche situazioni di lavoro, come da richiesta della NATO; l'introduzione di alcuni orientamenti volti a garantire valutazioni dei rischi semplificate ma più efficienti; l'inclusione di una distinzione tra l'esposizione alla bassa gamma di frequenze (da 0 Hz a 100 kHz) e l'esposizione all'alta gamma di frequenze per quanto concerne la sorveglianza sanitaria.

L'articolo 10, relativo alle eventuali modifiche tecniche, ha subito, infine, significativi cambiamenti. Le modifiche sostanziali dovranno pertanto essere apportate tramite emendamenti da presentare alla direttiva, e ciò potrebbe comportare il mancato completamento dell'*iter* legislativo, che deve concludersi entro il 30 aprile 2012.

Per scongiurare tale circostanza, sarebbe pertanto necessario adottare una nuova direttiva che preveda un rinvio del termine per il recepimento della direttiva 2004/40/CE, in modo da impedire il delinarsi di una situazione giuridica incerta dopo il 30 aprile 2012, data in cui tutti gli Stati membri dovrebbero necessariamente recepirla, qualora non fossero prese altre misure.

Tale è l'obiettivo della proposta in esame, che intende posticipare di 2 anni al 30 aprile 2014 il termine di recepimento della direttiva 2004/40/CE, consentendone così un miglioramento del testo. Ad avviso della relatrice, la proposta è conforme al principio di sussidiarietà e di proporzionalità ed ha come base giuridica l'articolo 153, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB), la quale rileva che il disegno di legge n. 3129 non sembra presentare norme di diretto interesse della Commissione. Riguardo, invece, alle direttive comunitarie inserite negli allegati A e B del disegno di legge – direttive da recepire, in base agli articoli 1 e 2, con decreti legislativi –, segnala in primo luogo la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE. La direttiva deve essere recepita entro l'8 marzo 2012; di conseguenza, in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, il termine per l'esercizio della delega scade l'8 gennaio 2012. Ricorda altresì

che, ai sensi della medesima direttiva, gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare, non superiore a un anno, qualora sia necessario, «in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione tramite contratto collettivo».

L'accordo allegato alla direttiva non contempla diritti dei lavoratori e delle lavoratrici ulteriori o più favorevoli rispetto a quelli già stabiliti dalla disciplina interna vigente (decreto legislativo n. 151 del 2001). Rileva, tuttavia, che la clausola 6 dell'accordo, concernente la «ripresa dell'attività professionale», prevede che gli Stati membri (o le parti sociali) garantiscano ai lavoratori rientranti dal congedo parentale la possibilità di richiedere modifiche dell'orario lavorativo e/o dell'organizzazione della vita professionale per un periodo determinato e che i datori di lavoro prendano in considerazione tali richieste e vi rispondano alla luce delle proprie esigenze e di quelle dei lavoratori.

In secondo luogo, la relatrice segnala la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio. La direttiva deve essere recepita entro il 5 agosto 2012. Di conseguenza, in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, il termine per l'esercizio della delega scade il 5 giugno 2012. La direttiva, riformulando la normativa comunitaria sulla parità di trattamento per i lavoratori autonomi, mutua le più recenti misure presenti nelle discipline comunitarie in materia di parità di trattamento, misure concernenti, tra l'altro, la tutela giurisdizionale ed amministrativa dei diritti anche mediante il sostegno da parte di associazioni ed altre organizzazioni e persone giuridiche, l'indennizzo o il risarcimento per la perdita o il danno subiti a causa di una discriminazione fondata sul sesso, l'attività degli organismi per la parità, le azioni positive per la parità.

Conclusivamente la relatrice si sofferma sull'elevato numero di procedure di infrazione di cui l'Italia è oggetto, sollecitando una riflessione complessiva, anche al fine di ridurre in futuro il numero.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'accurata disamina della materia, giudicando assai interessante l'ultimo profilo da lei proposto, sia per gli aspetti ricognitivi che per quelli riguardanti la riduzione della reiterazione delle procedure medesime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. COM (2011) 862 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PONTONE (*PdL*) osserva che con l'Atto comunitario, che propone l'istituzione di un Fondo europeo per l'imprenditoria sociale

(FEIS), si persegue lo scopo di creare un quadro legislativo specifico per le esigenze delle imprese sociali, degli investitori che cercano di finanziare tali imprese e dei fondi di investimento specializzati che cercano di intermediare. L'Atto si prefigge di raggiungere un elevato livello di chiarezza per quanto riguarda le caratteristiche che distinguono i fondi per l'imprenditoria sociale, introducendo requisiti uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo, nonché requisiti inerenti al portafoglio di investimenti, alle tecniche d'investimento, e così via. L'istituzione di tali fondi di investimento apporta un contributo prezioso al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020.

Per imprese sociali si intendono quelle imprese, costituite in forme giuridiche diverse, che forniscono servizi o merci sociali a persone vulnerabili o emarginate. Tali servizi potrebbero riguardare l'accesso ad alloggi abitativi, l'assistenza sanitaria, l'assistenza per persone anziane o disabili, l'assistenza ai bambini, l'accesso al lavoro e alla formazione nonché la gestione delle dipendenze. Sono considerate imprese sociali anche le imprese che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi con un obiettivo sociale ma le cui attività possono esulare dall'ambito della fornitura di merci o servizi sociali. Tali attività includono l'integrazione sociale e professionale per mezzo dell'accesso al mondo del lavoro per le persone svantaggiate, in particolare a causa di qualifiche insufficienti o di problemi sociali o professionali che determinano l'esclusione o l'emarginazione. Il regolamento in esame rispetta inoltre i diritti fondamentali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto di rispetto per la vita privata e familiare e la libertà d'impresa.

La competenza della Commissione sull'Atto può essere ravvisata negli articoli 1 e 3, in cui vengono individuati gli ambiti di applicazione e le definizioni dei soggetti, cui è indirizzata la proposta di regolamento, nonché nell'articolo 13, dove sono indicati i requisiti cui il gestore di un FEIS deve adempiere in relazione ai propri investitori. In particolare, questi requisiti devono assicurare la trasparenza sulla natura specifica dei FEIS per quanto riguarda il risultato sociale positivo che sarà conseguito dalla politica d'investimento.

Tanto premesso, il relatore propone di esprimere osservazioni non ostative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BLAZINA (PD), nel ricordare che la Commissione ha svolto una serie di audizioni nell'ambito di un'indagine conoscitiva sul trattamento economico e normativo nel settore dell'editoria, si sofferma su alcune recenti notizie stampa riguardanti il licenziamento di una lavoratrice dipendente RAI. L'episodio a suo avviso sollecita un'ulteriore riflessione sul tema, riproponendo la problematica delle attuali difficoltà

che caratterizzano il mondo del lavoro, in particolare per i giovani e per le donne.

Il senatore CASTRO (*PdL*) giudica il comportamento tenuto dalla RAI nel caso specifico quanto meno eccentrico e rammenta che, all'esito delle audizioni svolte nel corso della ricordata indagine conoscitiva, era emersa l'opportunità di promuovere l'adozione di una tariffa oraria minima per i lavoratori del settore.

Il presidente GIULIANO concorda con tali considerazioni, suggerendo l'effettuazione di ulteriori audizioni nel quadro della predetta indagine conoscitiva.

La senatrice POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB*) sollecita l'acquisizione di eventuale documentazione sul tema da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il senatore ICHINO (*PD*) ritiene comunque opportuno tener conto che il Governo sta lavorando ad una proposta che risulterebbe risolutiva anche nel settore dell'editoria, vale a dire una nuova nozione di dipendenza che consenta di allargare i principi elementari di tutela del lavoro a chi lavora in regime di monocommittenza, con continuità e con redditi medio-bassi. In questo senso, riterrebbe necessario un coordinamento con le decisioni che verranno assunte all'esito delle trattative in corso tra Governo e parti sociali.

Concorda il PRESIDENTE, segnalando che sul punto potrà fornire elementi conoscitivi determinanti il ministro Fornero, nel seguito delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, alle ore 15,30, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3155.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 21 febbraio 2012

Plenaria

311^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Vito Trojano, presidente dell'Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (AOGOI), accompagnato dalla dottoressa Arianna Alberti, addetto stampa.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente TOMASSINI comunica che nel corso dell'audizione informale del direttore generale dell'Agenzia di sanità pubblica della regione Lazio dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 15 febbraio scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il professor TROJANO, nel ricordare che l'AOGOI ha collaborato all'indagine sui punti nascita compiuta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario, istituita presso la Camera dei deputati, rileva come la riflessione sull'organizzazione dei punti nascita si rende necessaria alla luce dell'accresciuto contenzioso medico-legale e dell'incremento dei relativi costi assicurativi soprattutto nell'ottica di garantire la sicurezza di strutture che possono reputarsi d'eccellenza solo se verranno diversamente organizzate. In tale direzione, con l'allora Ministro Fazio, AOGOI collaborò alla stesura di un vero e proprio decalogo. Per quanto attiene specificamente ad alcuni dati che emergono dal lavoro in precedenza ricordato, si è inteso distinguere il punto nascita a seconda del numero dei parti effettuati nel corso di un anno: pertanto, sono state raggruppate strutture fino a mille parti l'anno, altre fino a 1500 ed altre ancora oltre i 1500 parti. Da tale classificazione AOGOI ha ricavato l'esigenza di un indispensabile accorpamento delle strutture, come requisito per offrire un'assistenza efficace alla madre e al nascituro, oltre a rafforzare la sicurezza degli operatori.

Dopo aver fornito alcuni dati per quanto attiene alla parto-analgesia – che dovrebbe essere inclusa nei tariffari regionali – reputa fondamentale aprire un dialogo con gli ambiti territoriali affinché la rete delle strutture, in caso di loro accorpamento, sia potenziata con una serie di misure che accrescano il ruolo, ad esempio, degli ambulatori e dei consultori. Inoltre, AOGOI è favorevole ad un libretto del percorso nascita ed è impegnata in campagne di divulgazione e sensibilizzazione, nella consapevolezza che la sanità materno-infantile italiana si pone a livelli di eccellenza in quanto presenta percentuali basse di morbilità e mortalità; tuttavia, essa registra dei difetti organizzativi che richiedono un percorso di razionalizzazione della spesa, percorso sul quale AOGOI intende fornire il proprio contributo insieme agli attori istituzionali.

Infine, da una serie di indicatori emerge come la propensione dei medici a praticare il parto cesareo si collega ad una maggiore probabilità di non incorrere in contenziosi medico-legali.

Il PRESIDENTE, nell'informare che è stata messa in distribuzione sia la relazione sui punti nascita approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario istituita presso la Camera

dei deputati sia la conseguente risoluzione all'esame della Camera – che potrà essere d'ausilio per il lavoro delle relatrici in vista della redazione del documento conclusivo – osserva che se, da un lato, i casi di carattere medico-legale sfuggono al diretto controllo del Parlamento, dall'altro, il Legislatore può assumere un ruolo propulsivo per quanto riguarda le proposte più idonee per risolvere i problemi di ordine organizzativo esposti dal professor Trojano.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), nell'esprimere soddisfazione per i dati eccellenti della sanità materno-infantile italiana, nonostante le difficoltà presenti, ritiene che debba essere ridimensionata la diatriba tra parto cesareo e parto naturale nel senso che certamente il parto naturale rappresenta l'esito più auspicabile, sebbene esso comporti un'attenzione, un lavoro ed una sensibilità da parte di tutti gli operatori di grado superiore rispetto a quelli richiesti dal parto cesareo. Il parto naturale, quindi, non deve essere rappresentato sempre come la soluzione più elementare, innescando attese pericolose; dall'altro lato, tuttavia, non sempre il parto cesareo costituisce la soluzione più facile ed efficace. Sarebbe pertanto utile che su questa riflessione si potesse registrare un progresso in primo luogo di tipo culturale che, a suo avviso, richiede una regia da parte dello Stato centrale.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*) chiede al professor Trojano come alcuni interventi auspicati nel passato – quali il parto a domicilio e le case di maternità – si possano conciliare con la centralizzazione dei parti negli ospedali. Inoltre, ritiene utile comprendere come il necessario accorpamento delle piccole strutture possa essere gestito, soprattutto in termini di sicurezza, in quelle regioni nelle quali sussistono maggiori distanze tra i centri abitati. Occorre poi avere maggiori ragguagli su uno degli aspetti più problematici legati al fatto che spesso le donne risultano fortemente influenzate dal ginecologo che le segue.

Infine, chiede una valutazione del soggetto audito anche sull'ipotesi di istituire un DRG specifico sui parti cesarei alla luce delle allarmanti percentuali che si registrano in alcune zone dell'Italia meridionale, percentuali che non possono essere giustificate solo da una medicina difensiva male interpretata.

La senatrice BASSOLI (*PD*), nel rilevare preliminarmente che il lavoro egregio condotto dall'altro ramo del Parlamento sembra focalizzarsi maggiormente sugli aspetti del rischio della sicurezza, a differenza dell'approccio organico ed incentrato sull'intero percorso nascita, oggetto della presente indagine conoscitiva, chiede un'opinione al professor Trojano sulle recenti linee guida presentate dall'Istituto superiore di sanità sull'appropriatezza dei parti cesarei. Osserva poi che l'accorpamento e la riorganizzazione dei punti nascita è in molti casi indispensabile, ma essa non può risolversi solo in un ridimensionamento del numero del personale dedicato, a discapito soprattutto delle strutture che registrano un

numero più elevato di parti nell'anno: infatti, la donna va seguita in quanto la nascita rappresenta prima di tutto un'esperienza e non soltanto un'operazione medica.

Per quanto concerne poi le problematiche relative alla parto analgesia, ricorda che nelle precedenti audizioni sono emerse alcune criticità: carenza di anestesisti; esigenza di un loro inserimento all'interno dell'*équipe* che segue il parto; necessità di rendere compatibile dal punto di vista organizzativo la presenza prolungata degli anestesisti, i quali devono essere adeguatamente formati per compiere le prestazioni richieste dalla parto-analgesia. Rispetto a tali argomenti, chiede al professor Trojano una valutazione sulle iniziative da assumere.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il contributo di alto valore scientifico a cui ha preso parte l'AOGOI, chiede qual è il livello di recepimento in ambito regionale delle linee di indirizzo emanate dall'allora ministro Fazio. Inoltre, prendendo spunto da un recente caso accaduto in Puglia, ritiene utile approfondire se i piani di rientro dai *deficit* sanitari regionali, con il blocco del *turn-over* e la connessa carenza di organico può alimentare rischi maggiori nelle sale parto.

Il professor TROJANO, nel replicare ai senatori intervenuti, ricorda come la patologia legata alla gravidanza presenta una insorgenza improvvisa che va gestita urgentemente. Il dato relativo alla prima gravidanza che avviene in donne che hanno oltrepassato i trenta anni di età richiede un supporto clinico, ospedaliero e territoriale di alta specialità. Ritiene poi che le difficoltà e le emergenze che possono scaturire da un parto naturale esigono un monitoraggio attento, nell'intero arco della giornata, tramite una *équipe* che deve essere sempre pronta a gestire le situazioni più estreme; inoltre, la stessa donna che intende partorire spontaneamente deve essere preparata da un punto di vista fisico e psicologico, avendo cura di salvaguardare il ruolo dell'ostetrica.

Dopo aver ricordato che le case di maternità non sono mai effettivamente decollate, sottolinea come il percorso nascita è stato affrontato nel lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento, prospettando varie soluzioni soprattutto sui profili medico-legali, soluzioni che possono incidere sulla determinazione dei premi assicurativi che attualmente penalizzano soprattutto i medici giovani.

Esprime poi le proprie perplessità in merito alle linee guida recentemente elaborate dall'Istituto superiore di sanità sull'appropriatezza dei parti cesarei in quanto, a suo parere, esse vanno integrate; ricorda poi come è stata emanata da parte di AOGOI una circolare affinché tutti i Segretari regionali si rivolgessero ai competenti assessorati per chiedere il recepimento delle linee di indirizzo a suo tempo emanate dal Ministro della salute Fazio.

Infine, per quanto riguarda la situazione della Regione Puglia, rileva come, pur in presenza di un piano di rientro dal *deficit*, non si sia operato

nessun accorpamento dei punti nascita più piccoli, mentre le carenze di organico possono incrementare il livello di rischio nelle sale parto.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il professor Trojano per i dati e le valutazioni fornite alla Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Comunica che la documentazione consegnata dal professor Trojano, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *Web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 172

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 2935 (SPERIMENTAZIONE CLINICA E RIFORMA DEGLI OR-
DINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 21 febbraio 2012

Plenaria**326^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, avverte preliminarmente di aver presentato, ai fini di una miglior tecnica legislativa, l'emendamento 1.0.1500 che ricomprende in un'unica proposta emendativa i contenuti degli emendamenti 1.0.5, 1.0.6, 1.0.18, 3.0.17, 3.0.20 e dei primi tre commi dell'emendamento 3.0.23, tutti concernenti il settore dell'agricoltura.

Fa presente di aver presentato gli emendamenti 3.800, 3.0.101, 3.0.300, 3.0.600 e 3.0.700. Fa inoltre presente che sono state riformulate alcune proposte emendative nei testi degli emendamenti 1.200 (testo 2) e 3.0.23 (testo 2).

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene incidentalmente suggerendo di modificare l'emendamento 3.800, in particolare aggiungendo in fine le parole: «le specifiche modalità di caratterizzazione sono indicate con il decreto di cui al comma 3».

Il sottosegretario FANELLI fa presente che il decreto sulle caratterizzazioni a cui fa riferimento il comma 3 è già stato deliberato e che le specificazioni richieste dalla senatrice Mazzuconi non appaiono necessarie. Invita i presentatori a riformulare l'ordine del giorno G/3111/1/13 nel senso di sostituire, nel dispositivo, le parole «lo stanziamento» con le seguenti: «l'eventuale stanziamento».

Il senatore DELLA SETA (*PD*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/3111/1/13 nel testo 2.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) ritira l'emendamento 3.0.13 e ritira altresì la propria sottoscrizione dall'emendamento 1.0.15.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente D'ALÌ pone ai voti l'ordine del giorno G/3111/1/13 (testo 2), che risulta approvato.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.3.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, ritira l'emendamento 1.200 (testo 2), sul quale la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In esito a distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 1.4 e 1.2000, nonché gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, riformula l'emendamento 1.0.1500 nel testo 2.

Il sottosegretario FANELLI esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.17.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1500 (testo 2) è approvato, risultando pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.0.5, 1.0.6, 1.0.18 e 3.0.20.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.0.11 (testo 2).

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO invitano il senatore Vincenzo De Luca, primo firmatario dell'emendamento 1.0.13, a ritirare lo stesso emendamento.

Il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.0.13 che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 1.0.14 e 1.0.15.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) dichiara di astenersi sull'emendamento 1.0.15.

In esito a distinte votazioni, risultano approvati gli emendamenti 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.100.

Il senatore FERRANTE (*PD*) ritiene opportuno sopprimere il riferimento ai sacchi di plastica impiegati per il confezionamento di prodotti freschi sfusi presente nel comma 1 dell'emendamento 2.1 (testo 2).

Del medesimo avviso è anche il sottosegretario FANELLI, che invita il presentatore alla conseguente riformulazione, facendo presente che si tratta di un riferimento ultroneo.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) riformula quindi l'emendamento 2.1 (testo 2) nel testo 3 che, posto ai voti, risulta approvato.

Risultano quindi preclusi o assorbiti i restanti emendamenti all'articolo 2.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.1, il Relatore riformula l'emendamento 3.800 (testo 2) nel testo 3, che la Commissione approva.

Risultano quindi preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.2, 3.100, 3.3 e 3.4, mentre l'emendamento 3.0.4 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritira gli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6, sui quali la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Riformula poi l'emendamento 3.0.7 nel testo 2, sopprimendo l'ultimo periodo, in quanto su quest'ultimo la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 3.0.7 (testo 2) e 3.0.8 (testo 2), che risultano approvati.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, fa presente che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul primo comma dell'emendamento 3.0.9.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3.0.9.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritira l'emendamento 3.0.9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3111/2/13. L'ordine del giorno G/3111/2/13 è quindi posto ai voti ed approvato.

Dopo che il senatore FERRANTE (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3.0.11 (testo 2), sono posti separatamente ai voti gli emendamenti 3.0.10 (testo 2), 3.0.11 (testo 2) e 3.0.12 (testo 2), che risultano approvati.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) ritira l'emendamento 3.0.13.

Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 3.0.17, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

È quindi approvato l'emendamento 3.0.21, di identico contenuto dell'emendamento 3.0.22.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, riformula l'emendamento 3.0.23 (testo 3) nel testo 4.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.0.23 (testo 4), risultando conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.0.24 e 3.0.25.

La senatrice GALLONE (*PdL*) ed i senatori CORONELLA (*PdL*) e FERRANTE (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 3.0.27 che, all'esito del voto, risulta approvato.

È altresì approvato l'emendamento 3.0.29, di identico contenuto dell'emendamento 3.0.30.

Gli emendamenti 3.0.32, 3.0.33 e 3.0.34 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.0.35, risultando pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.0.36 e 3.0.37.

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.0.38 e 3.0.39 (testo 2).

Il senatore CORONELLA (*PdL*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 3.0.40, che ritira poiché la 5^a Commissione permanente ha espresso al riguardo parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, accogliendo l'indicazione avanzata dalla 5^a Commissione permanente, riformula l'emendamento 3.0.42 nel testo 2.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 3.0.41 (testo 3), 3.0.42 (testo 2) e 3.0.101.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, riformula quindi l'emendamento 3.0.300 nel testo 2 accogliendo l'indicazione avanzata dalla 5^a Commissione permanente. Ritira, inoltre, l'emendamento 3.0.600 al fine di presentare nel corso dell'esame in Assemblea un ordine del giorno di analogo contenuto.

In esito a distinte votazioni, sono infine approvati gli emendamenti 3.0.300 (testo 2) e 3.0.700.

La Commissione approva infine il mandato al Relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del decreto-legge in esame, con gli emendamenti e gli ordini del giorno approvati, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale e ad apportare eventuali modifiche necessarie in sede di coordinamento formale, in particolare al fine di configurare come emendamenti volti ad aggiungere nuovi commi proposte emendative aggiuntive di nuovi articoli.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ comunica che la seduta antimeridiana di domani, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI N. 3111**(al testo del decreto-legge)****G/3111/1/13****Vincenzo DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE, CASSON**

«La 13^a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 3111,

premessi che:

oramai è improcrastinabile, nel nostro Paese, una sempre più incisiva lotta alla criminalità organizzata, con una forte attenzione alle ecomafie, anche attraverso una efficace e concreta tutela penale dell'ambiente;

a tal proposito si evidenzia che la regione Campania è sempre più centro dei traffici malavitosi delle ecomafie. Questo drammatico quadro emerge dalla lettura del rapporto di Legambiente "Ecomafia 2011". Secondo il rapporto, la Campania detiene il triste primato di Regione con il più alto numero di reati ambientali: solo nel 2010, 3849 infrazioni accertate (il 12,5 per cento del totale nazionale), 4113 persone denunciate o arrestate (12 al giorno), 1216 sequestri. Un giro d'affari che arriva a 4 miliardi di euro, gestito da 80 clan (dei 290 totali). Clan che sempre più spesso si avvalgono della "collaborazione" dei colletti bianchi. Imprenditori e politici sono coinvolti in quella commistione "lecito illecito" di cui parla il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, nell'introduzione al suddetto Rapporto: "è evidente che anche le attività illecite svolte nella materia indicata sono di norma effettuate mediante società lecitamente – e, talvolta, appositamente – costituite, che contemporaneamente operano sia nel rispetto sia in violazione della legge". Sono ben 139 le aziende nel settore dei rifiuti interessate da indagini di otto procure a livello regionale e 37 le aziende vincitrici di appalti o affidamenti diretti colpite da interdittiva antimafia;

nel ciclo dei rifiuti, la Campania ha il 13 per cento dei reati accertati (786), 919 tra arresti e denunce, 348 sequestri;

è importante ricordare che nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania, la camorra «ha ostacolato la raccolta e, contemporaneamente, si è insinuata con le proprie proiezioni imprenditoriali nei meccanismi preposti alla soluzione del problema». Questo è quanto evidenziato dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nella relazione relativa al primo semestre del 2011. In particolare, «lo smaltimento dei rifiuti tossici si realizza grazie alla collusione esistente tra camorra, settori deviati della po-

litica locale e mala imprenditoria"; l'elemento di rischio più evidente «è rappresentato dalla trasversalità delle organizzazioni, in generale dotate di strutture operative flessibili». L'organizzazione, scrive ancora la DIA, "continua a evidenziare un profilo complessivo estremamente fluido, caratterizzato dalla rapida ascesa di sodalizi criminali apparentemente consistenti, che subiscono, però, altrettanto veloci disgregazioni in ragione dell'azione di contrasto, della scarsa tenuta delle alleanze stabilite e dell'emersione di sempre nuove, aggressive, realtà";

la DIA lancia infine un allarme relativamente al fatto che le «tensioni violente dell'universo camorristico costituiscono una fisiopatologia cronica di quel sistema criminale, che non accenna a sopirsi»;

considerato che:

la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto è suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

ritenuto che:

in aggiunta alle discariche individuate, per dare una risposta concreta allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani e in modo da approntare, al contempo, una soluzione definitiva e duratura, si devono utilizzare, in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, le cave abbandonate e dismesse, con priorità per quelle acquisite dallo Stato, presenti nella regione Campania, così come individuate dal Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con ordinanza del Commissario *ad acta* n. 11 del 7 giugno 2006 e pubblicata sul BURC n. 27 del 19 giugno 2006, nonché dal Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta, articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, e successive modificazioni;

oltre alle misure emergenziali, anche l'inserimento dei delitti ambientali nel codice penale è una esigenza inderogabile per il definitivo superamento del problema non solo in Campania, ma in tutto il Paese, al fine di una più incisiva lotta alla criminalità organizzata, con una forte attenzione alle ecomafie, anche attraverso una efficace e concreta tutela penale dell'ambiente;

impegna il Governo:

ad intensificare, in attesa dell'approvazione della legge quadro sul ciclo integrato dei rifiuti, anche attraverso lo stanziamento di fondi adeguati, la lotta alla criminalità organizzata, con una forte attenzione alle ecomafie, anche attraverso una efficace e concreta tutela legale dell'ambiente, per il definitivo superamento del problema non solo in Campania, ma in tutto il Paese».

G/3111/1/13 (testo 2)

VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE, CASSON

«La 13^a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 3111,

premessi che:

oramai è improcrastinabile, nel nostro Paese, una sempre più incisiva lotta alla criminalità organizzata, con una forte attenzione alle ecomafie, anche attraverso una efficace e concreta tutela penale dell'ambiente;

a tal proposito si evidenzia che la regione Campania è sempre più centro dei traffici malavitosi delle ecomafie. Questo drammatico quadro emerge dalla lettura del rapporto di Legambiente "Ecomafia 2011". Secondo il rapporto, la Campania detiene il triste primato di Regione con il più alto numero di reati ambientali: solo nel 2010, 3849 infrazioni accertate (il 12,5 per cento del totale nazionale), 4113 persone denunciate o arrestate (12 al giorno), 1216 sequestri. Un giro d'affari che arriva a 4 miliardi di euro, gestito da 80 clan (dei 290 totali). Clan che sempre più spesso si avvalgono della "collaborazione" dei colletti bianchi. Imprenditori e politici sono coinvolti in quella commistione "lecito illecito" di cui parla il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, nell'introduzione al suddetto Rapporto: "è evidente che anche le attività illecite svolte nella materia indicata sono di norma effettuate mediante società lecitamente – e, talvolta, appositamente – costituite, che contemporaneamente operano sia nel rispetto sia in violazione della legge". Sono ben 139 le aziende nel settore dei rifiuti interessate da indagini di otto procure a livello regionale e 37 le aziende vincitrici di appalti o affidamenti diretti colpite da interdittiva antimafia;

nel ciclo dei rifiuti, la Campania ha il 13 per cento dei reati accertati (786), 919 tra arresti e denunce, 348 sequestri;

è importante ricordare che nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania, la camorra «ha ostacolato la raccolta e, contemporaneamente, si è insinuata con le proprie proiezioni imprenditoriali nei meccanismi preposti alla soluzione del problema». Questo è quanto evidenziato dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nella relazione relativa al primo semestre del 2011. In particolare, «lo smaltimento dei rifiuti tossici si realizza grazie alla collusione esistente tra camorra, settori deviati della politica locale e mala imprenditoria»; l'elemento di rischio più evidente «è rappresentato dalla trasversalità delle organizzazioni, in generale dotate di strutture operative flessibili». L'organizzazione, scrive ancora la DIA, "continua a evidenziare un profilo complessivo estremamente fluido, caratterizzato dalla rapida ascesa di sodalizi criminali apparentemente consistenti, che subiscono, però, altrettanto veloci disgregazioni in ragione del-

l'azione di contrasto, della scarsa tenuta delle alleanze stabilite e dell'emersione di sempre nuove, aggressive, realtà";

la DIA lancia infine un allarme relativamente al fatto che le «tensioni violente dell'universo camorristico costituiscono una fisiopatologia cronica di quel sistema criminale, che non accenna a sopirsi»;

considerato che:

la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto è suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

ritenuto che:

in aggiunta alle discariche individuate, per dare una risposta concreta allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani e in modo da approntare, al contempo, una soluzione definitiva e duratura, si devono utilizzare, in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, le cave abbandonate e dismesse, con priorità per quelle acquisite dallo Stato, presenti nella regione Campania, così come individuate dal Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con ordinanza del Commissario *ad acta* n. 11 del 7 giugno 2006 e pubblicata sul BURC n. 27 del 19 giugno 2006, nonché dal Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta, articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, e successive modificazioni;

oltre alle misure emergenziali, anche l'inserimento dei delitti ambientali nel codice penale è una esigenza inderogabile per il definitivo superamento del problema non solo in Campania, ma in tutto il Paese, al fine di una più incisiva lotta alla criminalità organizzata, con una forte attenzione alle ecomafie, anche attraverso una efficace e concreta tutela penale dell'ambiente;

impegna il Governo:

ad intensificare, in attesa dell'approvazione della legge quadro sul ciclo integrato dei rifiuti, anche attraverso l'eventuale stanziamento di fondi adeguati, la lotta alla criminalità organizzata, con una forte attenzione alle ecomafie, anche attraverso una efficace e concreta tutela legale dell'ambiente, per il definitivo superamento del problema non solo in Campania, ma in tutto il Paese».

G/3111/2/13

DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MONACO

«La 13^a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 3111,

preso atto che le vigenti disposizioni finalizzate al rispetto del patto di stabilità interno pongono limiti stringenti alle amministrazioni degli enti territoriali per le modalità di calcolo del saldo finanziario in termini di competenza mista;

considerata la necessità di consentire alle predette amministrazioni di porre in essere gli interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree considerate a rischio naturale, allo scopo di prevenire costi ben più onerosi in termini di opere da realizzare e, soprattutto, più gravi in termini di vite umane;

valutata l'esigenza di indirizzare la spesa degli enti territoriali interessati dal fenomeno del dissesto idrogeologico ai lavori di messa in sicurezza delle aree considerate a rischio naturale, piuttosto che alla realizzazione di altri interventi, allo scopo di assicurare la tutela della pubblica incolumità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non siano considerate le risorse proprie degli enti territoriali e le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni nei quindici giorni successivi all'evento calamitoso o per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, operando l'esclusione di tali spese anche se esse siano effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse;

a valutare l'opportunità che qualora le risorse statali o comunitarie trasferite agli enti territoriali per essere destinate ai lavori di messa in sicurezza di aree considerate a rischio naturale siano da essi impiegate nella realizzazione di altri interventi, non aventi carattere di somma urgenza né comunque finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possano irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera di spesa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 20.000 euro e fino ad un massimo di 450.000 euro. In tali casi, l'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non dovrebbe trovare applicazione. La sentenza di condanna passata in giudicato dovrebbe essere trasmessa dalla segreteria della Sezione affinché, per gli effetti di cui all'articolo 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia pubblicata in apposita sezione del sito internet della Corte dei conti. Ove risulti provato che l'ef-

fettiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza cui erano destinate le somme di cui al primo periodo del presente comma avrebbe evitato o diminuito la perdita di vite umane dovute agli eventi calamitosi effettivamente verificatisi, il condannato non è candidabile, per un periodo di quindici anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché di assessore comunale, provinciale o regionale, né assumere alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici;

a valutare l'opportunità della sostituzione del comma 3, l'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con una disposizione che preveda che il programma triennale elenchi un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, nonché gli interventi di prevenzione di eventi calamitosi».

Art. 1.

1.1

VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE, CASSON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, alla legge 24 gennaio 2011, n. 1 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede in via di somma urgenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti le Province e gli enti locali interessati, ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. A tali fini, nel ri-

spetto delle vigenti norme ambientali, è valutata la utilizzabilità delle aree di cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Presidente della regione procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, il Presidente della regione Campania esercita le funzioni già attribuite al sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui alle presenti disposizioni sono ridotti alla metà».

2. Il comma *2-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 è sostituito dal seguente:

«*2-bis*. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti il Presidente della regione Campania provvede, in via di somma urgenza, d'intesa con i Comuni ove ricadono gli impianti, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. La procedure di attuazione degli interventi sono regolate mediante accordi di scopo, ai sensi dell'articolo 15 della

legge 241 del 1990, fra la regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti».

3. Gli atti posti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le finalità di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010 conservano efficacia ove confermati dal Presidente della Regione e dagli accordi di scopo fra la Regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti".

4. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.

5. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.».

1.2

MAZZUCONI, DELLA SETA, FERRANTE, MONACO, DI GIOVAN PAOLO, Vincenzo
DE LUCA

Al comma 1, al comma 1-bis ivi richiamato, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I rifiuti giacenti o stoccati presso gli STIR (provenienti dalla raccolta urbana) sono a tutti gli effetti rifiuti urbani e la rimozione e lo smaltimento degli stessi vengono effettuati secondo la normativa vigente in materia di rifiuti urbani. Eventuali trattamenti non modificano la natura e la classificazione del rifiuto per quanto concerne l'origine urbana del medesimo.»

1.3

VALLARDI, CESARINO MONTI

Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1, aggiungere la seguente:

«d-*bis*) Al comma 7, sostituire le parole: "Il Governo promuove nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni." con le seguenti: "lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti può avvenire, esclusivamente, previa intesa con la singola Regione interessata.".

1.200

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della indifferibile esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, la perdurante utilità, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi, diversi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPCC, previsti per legge che operano presso il ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 è riconosciuta per un periodo non inferiore a tre anni dalla rispettiva scadenza del biennio previsto a legislazione vigente».

1.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

»Art. 1-bis.

(Misure in tema di perdurante utilità di organi che operano presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Ai fini della indifferibile esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, la perdurante utilità, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi, diversi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPCC, previsti per legge che operano presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta per un periodo di tre anni dalla rispettiva scadenza del biennio previsto a legislazione vigente».

1.4

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "adotta entro il 12 dicembre 2013," sono sostituite dalle seguenti: "adotta entro il 31 dicembre 2012,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre, di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti".

3-ter. Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle.»

1.2000

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

1.0.1

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 182-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "e gli ATO" sono inserite le seguenti: "ov-

vero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,"».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 3 è sostituita con la seguente: «Misure in tema di rifiuti».

1.300

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra da parte della regione Campania si provvede, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 relative al programma attuativo regionale per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, oltre che con eventuali crediti a riconoscersi alla regione Campania in dipendenza del trasferimento. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione».

1.0.2

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "in modo differenziato" sono inserite le seguenti: ", nonché manufatti compostabili certificati UNI EN 13432:2002."».

1.0.3

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola "domestiche" sono inserite le seguenti parole: "e non domestiche"».

1.0.4

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI,
MONACO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola "deposito" è inserita la seguente: "temporaneo"».

1.0.1500

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali)

1. All'articolo 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "di biogas o di compostaggio", sono inserite le seguenti: "quando il digestato o il *compost* prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1".

2. All'articolo 39, comma 9, alinea del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012".

3. All'articolo 39, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno".

4. All'articolo 39, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno".

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è inserito il seguente:

"9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'arti-

colo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "».

6. All'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 devono effettuare il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52».

7. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera ff), è inserita la seguente:

"ff-bis) "digestato da non rifiuto": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia».

8. All'articolo 185, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esautistica ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato;"».

9. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "o per la" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

10. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

11. Le biomasse vegetali di origine marina spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, sempreché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la

produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana».

1.0.1500 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in tema di rifiuti di attività agricole e di materiali vegetali, agricoli e forestali)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

"ff-bis) digestato da non rifiuto: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia";

b) all'articolo 185, comma 2, lettera b), dopo le parole: "di biogas o di compostaggio", sono inserite le seguenti: "quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1";

c) all'articolo 185, comma 2, lettera c), le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato;"

d) all'articolo 185, comma 1, lettera f), le parole da: "o per la" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,".

3. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

4. Le biomasse vegetali di origine marina spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, sempreché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana».

1.0.5

FERRANTE, DELLA SETA, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "di biogas o di compostaggio", sono inserite le seguenti: "quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende

agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera *f*) del comma 1".

1.0.6

FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 185, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaudiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato;"».

1.0.7

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 le parole: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), e vegetali provenienti da paglia, sfalci e potature, comprese quelle da manutenzione del verde pubblico e privato, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura";

2. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ad esclusione di quelli utilizzati per le finalità di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;"».

1.0.8

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

«s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di aggreganti ottenuti dal riciclo di rifiuti da costruzione e demolizione aventi marcatura CE ai sensi del Regolamento CE 305/2011.

2. Le direttive di cui all'articolo 195, comma 1, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adottate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».

1.0.9

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 201, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione degli impianti, laddove questi ultimi siano di titolarità degli enti locali di riferimento";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero com-

pleto, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera *a*), smaltimento, di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui gli impianti di smaltimento o recupero finale siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve essere garantito l'accesso per il conferimento agli impianti che si obbligano a mettere a disposizione in via prioritaria, a tariffe regolate e predeterminate, la potenzialità e capacità necessaria a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito"».

1.0.10

CORONELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. Ai fini dell'organizzazione territoriale e dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si applicano le norme di settore di cui alla parte quarta del decreto legislativo 8 aprile 2006, n. 152.

2. All'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, al comma 34, alla fine del secondo periodo è aggiunta la seguente frase: "e l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 8 aprile 2006, n. 152".

3. L'articolo 202 del decreto legislativo 8 aprile, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 202. - (*Affidamento del servizio*). – 1. I Comuni dell'ambito o del bacino in forma associata secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiudicano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi e disposizioni comunitarie, ai sensi del comma 2, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia".

2. Il conferimento della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani avviene:

a) in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel

rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del presente comma, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione dal servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento di capitale.

c) in favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house», se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 2.000.000,00 euro annui.

3. I soggetti partecipanti alla gara di cui al comma 2 lettere a) e b), devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti, anche in virtù delle possibili entrate derivanti dalla valorizzazione delle diverse frazioni di rifiuto. Per i soggetti di cui al comma 2 lettera c), tale adempimento deve essere svolto prima della stipula dello specifico contratto di servizio, quale parte integrante dello stesso.

4. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

5. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

6. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37-bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.

7. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2011 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per

la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

8. Nelle more della definizione degli Ambiti, di cui agli articoli 200 e 201 del presente decreto, o dei bacini di gara e comunque fino alla piena operatività degli stessi organismi, i Comuni affidano il servizio rifiuti in forma singola o associata in regime di privativa ai sensi del comma 2 lettere a), b) e c) del presente articolo.

9. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori sia pubblici che privati assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime, in particolare garantendo il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e le condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore sia in caso di affidamento comunale che per ambito. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo».

1.0.11

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)

1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 del catalogo europeo dei rifiuti);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice 200108 di cui all'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

d) gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.0.11 (testo 2)

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)

1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e

200302 di cui all'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010 è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);

d) gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.0.12

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo le parole: "servizio pubblico" inserire le seguenti: "o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi

ai criteri di ripartizione del costo del servizio in grado di attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso"».

1.0.13

Vincenzo DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE, CASSON

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Il comma 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è così sostituito:

"5-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le modalità e le procedure introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nei comuni del territorio della regione Campania il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni"».

1.0.14

Vincenzo DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE, CASSON

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi del "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella regione Campania", di cui all'accordo di programma del 18 luglio 2008, ed in ossequio al principio di sussidiarietà, i Comuni interessati sono individuati quali soggetti direttamente responsabili dell'attuazione degli interventi (soggetti attuatori). Agli stessi vanno trasferite le risorse finanziarie già stanziare dal decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, come ripartite in virtù degli accordi operativi già sottoscritti e successivamente rimodulati. I soggetti attuatori provvedono a realizzare gli interventi di compensazione programmati nel rispetto del decreto legislativo n. 163 del 2006 e salvo l'obbligo di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui compete un potere sostitutivo in caso di mancato avvio degli interventi stessi entro un anno dal trasferimento delle risorse."».

1.0.15

Vincenzo DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE, CASSON

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla legge regionale n. 4 del 2007, come modificata dall'articolo 1, comma 68, della legge regionale n. 2 del 2010, i Comuni della regione Campania esercitano le funzioni inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresa la riscossione delle relative tariffe. È in facoltà dei Comuni esercitare le rispettive funzioni in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero di promuovere la conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con gli enti istituzionali sovraordinati, per l'esercizio di funzioni d'interesse sovracomunale».

1.0.16

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "Il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Il 50 per cento"».

1.0.17

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole "e non superiore ad euro 0,01" e le parole "e non superiore ad euro 0,02582"».

1.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in tema di realizzazione di impianti nella regione Campania)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno".

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è sostituito dal seguente: "3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno".

3. All'articolo 8-bis del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, le parole: "Santa Maria La Fossa (CE)" sono sostituite dalle seguenti: "per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8".

4. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente: "6-bis. Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale».

1.0.18

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI,
MONACO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 39, comma 9, alinea del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012".

2. All'articolo 39, comma 9, lettera *a*), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno".

3. All'articolo 39, comma 9, lettera *b*), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno".

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è inserito il seguente:

"9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,"».

Art. 2.**2.1**

FLUTTERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al periodo successivo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi e di quelli impiegati per il confezionamento di prodotti freschi sfusi con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.

2. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, con decreto di natura non regolamentare adottato di concetto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, e nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 4 della Direttiva CE 17/6/2008 recepita dal decreto legislativo n. 205 del 2010, sono confermate le tipologie di sacchi esentate dal divieto così come definite al primo comma ed individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.

3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 e destinati all'uso alimentare, devono contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Corepla e le associazioni dei produttori.

4. Al fine di verificare la compatibilità ambientale dell'utilizzo di additivi finalizzati a conferire biodegradabilità ai polimeri non biodegradabili per la realizzazione di sacchi per asporto merci, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico dell'ISPRA, entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge istituiscono una apposita commissione tecnica, che entro i successivi 90 giorni si esprime in merito.

5. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento

degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

6. Il termine di cui all'articolo 23 comma 21-*novies* della legge 3 agosto 2009 n. 102 è fissato al 31 luglio 2012 per consentire la vendita delle giacenze di sacchetti non conformi ai criteri di cui al precedente comma 1».

2.1 (testo 2)

FLUTTERO, NESSA, MAZZUCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi e di quelli impiegati per il confezionamento di prodotti freschi sfusi con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica - COREPLA e le associazioni dei produttori.

4. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

2.1 (testo 3)

FLUTTERO, NESSA, MAZZUCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

*(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi
per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)*

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi

monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 luglio 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica - COREPLA e le associazioni dei produttori.

4. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

2.2

FLUTTERO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.***(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)*

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al periodo successivo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi e di quelli impiegati per il confezionamento di prodotti freschi sfusi con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.

2. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, con decreto di natura non regolamentare adottato di concetto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adattarsi entro il 31 luglio 2012, e nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 4 della Direttiva CE 17/6/2008 recepito dal decreto legislativo n. 205 del 2010, sono confermate le tipologie di sacchi esentate dal divieto così come definite al primo comma ed individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.

3. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della

legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

2.3

CARDIELLO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi ai "requisiti essenziali" della Direttiva 94/62/CE come individuati nell'allegato II alla direttiva in oggetto. A tal fine, il rispetto della norma armonizzata UNI EN 13432/2002 (versione pubblicata nella GUCE) per i sacchetti che debbano essere anche compostabili in quanto destinati alla raccolta dell'umido, ovvero di norme equivalenti – quali le norme ISO 17088 o 14855 – per i sacchetti che debbano essere biodegradabili, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, costituirà presunzione di conformità alla direttiva stessa. La biodegradabilità è comunque richiesta anche per i sacchetti di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori. Restano fermi gli obblighi di tutela e rispetto della salute umana e dell'ambiente e di non nocività per l'uomo; il rispetto di tali obblighi dovrà essere dimostrato mediante certificazioni rilasciate da organismi accreditati. In conformità al principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di

cui al primo periodo può essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità a quanto sopra previsto al primo periodo. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

2.4

NESSA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 luglio 2012» con le seguenti: «31 luglio 2013».

2.5

VALLARDI, CESARINO MONTI, BOLDI

Al comma 2, sostituire le parole: «rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi», con le seguenti: «a 40 micron per i sacchi per l'asporto, di qualunque materiale purché riutilizzabili e riciclabili, destinati all'uso alimentare e agli altri usi.».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee» con le seguenti: «dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2.6

FLUTTERO

In fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente periodo: «Al fine di verificare la compatibilità ambientale dell'utilizzo di additivi finalizzati a conferire biodegradabilità ai polimeri non biodegradabili per la realizzazione di sacchi per asporto merci, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico dell'ISPRA, entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge, istituiscono una apposita commissione tecnica, che entro i successivi 90 giorni si esprime in merito».

2.7

FLUTTERO

In fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente periodo: «Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 e destinati all'uso alimentare, devono contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Corepla e le associazioni dei produttori».

2.8

FLUTTERO

In fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente periodo:

«Il termine di cui all'articolo 23 comma 21-*novies* della legge 3 agosto 2009 n. 102 è fissato al 31 luglio 2012 per consentire la vendita delle giacenze di sacchetti non conformi ai criteri di cui al precedente comma 1».

Art. 3.**3.1**

DI NARDO

*Sopprimere l'articolo.***3.800**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e disposizioni in materia di matrici materiali di riporto)*

1. Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, anche con riferimento a quelli depositati nel tempo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno *in loco*, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e rifiuti in generale, come, a titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi.

3. Nel caso in cui il decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le matrici materiali di riporto di cui al comma 1 sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ", materiali di riporto"».

3.800 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e disposizioni in materia di matrici materiali di riporto)

1. Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, anche con riferimento a quelli depositati nel tempo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno *in situ*, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi.

3. Nel caso in cui il decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui al comma 1 sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ", materiali di riporto"».

3.800 (testo 3)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e disposizioni in materia di matrici materiali di riporto)*

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno *in situ*, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione e materiali terrosi.

3. Nel caso in cui il decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, non sia emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ", materiali di riporto"».

3.2

MAZZUCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche ai materiali di riporto.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati storicamente per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno *in loco*, all'interno dei quali eventuali materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e rifiuti in generale, non sono più distinguibili dalla matrice prevalente, né recuperabili in alcun modo, anche con il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le aree nelle quali siano state accertate dall'autorità giudiziaria attività di illecito smaltimento di rifiuti anche attraverso la miscelazione degli stessi con terre e rocce da scavo.

4. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti"».

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «si intendono» con le seguenti: «si interpretano».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni di interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010)».

3.3

FLUTTERO

Al comma 1, dopo le parole: «si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo», aggiungere le seguenti: «come definiti, a titolo esemplificativo, nell'Allegato 2 al decreto ministeriale n. 471 del 1999».

Conseguentemente in fine nell'articolo aggiungere il seguente comma: «2-bis. All'articolo 240, comma 1) lettera a), del decreto legisla-

tivo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola «suolo», sono aggiunte le parole: «, materiali di riporto».

3.4

FERRANTE, DELLA SETA

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «come definiti, a titolo esemplificativo, nell'Allegato 2 al decreto ministeriale n. 471 del 1999».

3.5

ORSI, DELLA SETA

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative stabilisce con decreto le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate come sottoprodotti. Nel caso in cui il decreto di cui al presente comma non sia stato emanato entro il termine perentorio di cui al periodo precedente le matrici materiali di riporto sono considerate come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

3.6

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo", sono aggiunte le parole: "materiali di riporto,"».

3.0.1

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di impianti alimentati a biomassa o di impianti fotovoltaici)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse o di impianti fotovoltaici situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali».

3.0.2

ZANETTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sovracanone idroelettrico ripermetroazione)

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanismi idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2011 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 Kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

3.0.3

ZANETTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sovracanone idroelettrico definizione grande derivazione)

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la dizione "grande derivazione" si intende, al fine della rivalutazione del sovracanone, quella di potenza nominale media superiore a 220 Kw come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 925 del 1980».

3.0.3 (testo 2)

ZANETTA, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse le seguenti parole: "per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico"».

3.0.4

ZANETTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo)

1. I residui di estrazione di lavorazione di marmi e di lapidei sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possono essere utilizzati in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, per interventi di recu-

però ambientale anche di siti estrattivi, per la preparazione di aggregati per l'edilizia e per le costruzioni in genere e in impianti industriali nei quali le originarie caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di manufatti merceologicamente diversi, quali la produzione del cemento e della calce e la cottura di laterizi.

2. Le caratteristiche dei residui devono essere adeguate alle norme tecniche UNI EN richieste per gli specifici utilizzi, richiamati al precedente comma, ai quali sono di volta in volta destinati.

3. Sono sottoprodotti anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché le loro caratteristiche rispettino quanto previsto al comma 2 e, a seguito di analisi, sia accertato che i valori risultanti rientrino nei limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengono da siti autorizzati per l'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e di lapidei e comunque da siti non contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.».

3.0.5

DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in tema di personale degli Enti parco nazionali)

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente: "5-bis. L'esclusione del personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, di cui al comma 5, si estende alle riduzioni previste dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n.

112 del 2008, e dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009. Gli enti interessati che abbiano effettuato riduzioni di tale personale sono autorizzati al reintegro delle relative dotazioni organiche".

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.6

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misure in tema di agenti di pubblica sicurezza di cui al comma 1107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Per gli agenti di pubblica sicurezza di cui al comma 1107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la parificazione al Corpo forestale dello Stato di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è estesa alle normative in materia di esclusione da rideterminazioni e limitazioni assunzionali dei contingenti di personale. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.7

DELLA SETA, FERRANTE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misure in tema di pianta organica degli Enti parco nazionali)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la pianta organica di ogni Ente parco nazionale

viene determinata sulla base di dati statistici omogenei studiati in modo da consentire lo svolgimento di tali funzioni fondamentali. La predisposizione di questi elementi da parte di una Commissione mista formata da funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante per ogni parco nazionale deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Entro i sei mesi successivi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla loro approvazione con provvedimento di natura non regolamentare. Decorso inutilmente tale termine, le amministrazioni degli Enti parco nazionali possono provvedere autonomamente a definire i dati statistici. Sulla base dei dati statistici, comunque definiti, gli Enti parco nazionali, entro i sei mesi successivi, provvedono alla determinazione delle piante organiche, soggette a controllo ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge ed all'invio al Ministero vigilante. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per evitare la scopertura delle funzioni fondamentali previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, agli Enti Parco nazionali che abbiano ridefinito le piante organiche secondo tale procedura non si applicano rideterminazioni dei contingenti di personale in applicazione di leggi di finanza pubblica"».

3.0.7 (testo 2)

DELLA SETA, FERRANTE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in tema di pianta organica degli Enti parco nazionali)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la pianta organica di ogni Ente parco nazionale viene determinata sulla base di dati statistici omogenei studiati in modo da consentire lo svolgimento di tali funzioni fondamentali. La predisposizione di questi elementi da parte di una Commissione mista formata da funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante per ogni parco nazionale deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Entro i sei mesi successivi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla loro approvazione con provvedimento di natura non regolamentare. Decorso inutilmente tale termine, le amministrazioni degli Enti parco nazionali possono provvedere autonomamente a definire i dati statistici. Sulla base dei dati statistici, comunque definiti, gli Enti parco nazionali, entro i sei mesi successivi, prov-

vedono alla determinazione delle piante organiche, soggette a controllo ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge ed all'invio al Ministero vigilante».

3.0.8

DELLA SETA, FERRANTE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in tema di determinazione delle tariffe per i servizi idrici e di recupero dei costi ambientali)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga"».

3.0.8 (testo 2)

DELLA SETA, FERRANTE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga"».

3.0.9

DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MONACO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: "94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse proprie degli enti territoriali e le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni nei quindici giorni successivi all'evento calamitoso o per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse".

2. Qualora le risorse statali o comunitarie trasferite agli enti territoriali per essere destinate ai lavori di messa in sicurezza di aree considerate a rischio naturale siano da essi impiegate nella realizzazione di altri interventi, non aventi carattere di somma urgenza né comunque finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera di spesa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 20.000 euro e fino ad un massimo di 450.000 euro. Nei casi di cui al periodo precedente, l'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica. La sentenza di condanna passata in giudicato è trasmessa dalla segreteria della Sezione affinché, per gli effetti di cui all'articolo 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia pubblicata in apposita sezione del sito *internet* della Corte dei conti. Ove risulti pro-

vato che l'effettiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza cui erano destinate le somme di cui al primo periodo del presente comma avrebbe evitato o diminuito la perdita di vite umane dovute agli eventi calamitosi effettivamente verificatisi, il condannato non è candidabile, per un periodo di quindici anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché di assessore comunale, provinciale o regionale, né assumere alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

3. Il comma 3, dell'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: "3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, nonché gli interventi di prevenzione di eventi calamitosi"».

3.0.10

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, DI GIOVAN PAOLO, Vincenzo DE LUCA, MONACO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente patrimoniale o economico. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

3.0.10 (testo 2)

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, DI GIOVAN PAOLO, Vincenzo DE LUCA,
MONACO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di misure di compensazione)

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

3.0.11

ORSI

All'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in fine le parole: "non direttamente imputabili ad eventi meteorologici" sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: "causati da impianti fognari.";

b) all'Allegato 1, parte B, punto 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in fine, le parole "articolo 13" sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12".

2-ter. All'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 29 è sostituito dal seguente: "In alternativa a quanto previsto dai Commi precedenti, i comuni possono procedere all'affidamento del servizio pubblico nei modi previsti dalla normativa vigente e, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo".

2-quater. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"All'articolo 264, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

3.0.11 (testo 2)

ORSI, FERRANTE

All'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«*2-bis.* Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, le parole: "non direttamente imputabili ad eventi meteorologici" sono sostituite dalle seguenti: "causati da impianti fognari";

b) all'Allegato I, parte B, punto 1, le parole: "articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12".

2-ter. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo le parole: "servizio pubblico" sono inserite le seguenti: "o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso".

2-quater. "All'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

3.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni nella gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Al fine della completa attuazione delle disposizioni di semplificazione contenute nel decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, al regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, la parola: "mensile" è sostituita dalla seguente: "trimestrale" e sono in fine aggiunte le seguenti parole: "Tale quantitativo è elevato a 3500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, le parole da: "effettuato" a: "6000 kg" sono soppresse;

c) all'articolo 8, dopo le parole: "ed integrazioni" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni"».

3.0.12 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg. Tale quantitativo è elevato a 3500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, le parole da: "effettuato" a "6000 kg" sono soppresse;

2-quater. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 151 del 2005, si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

2-quinquies. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010».

3.0.13

CORONELLA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di pile ed accumulatori industriali e per veicoli)

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati";

b) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati, oltre ad una percentuale minima del 20 per cento che comprende una percentuale non inferiore al 25 per cento della quotazione ufficiale del piombo"».

3.0.14

MAZZUCONI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(ConSORZI laghi prealpini)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. Il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad essi attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costituzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini».

3.0.15

FLERES

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Consorzi laghi prealpini)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. Il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad essi attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed

esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini"».

3.0.16

ZANETTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Consorzio laghi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. Il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini è soppresso, e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad essi attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e il Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini».

3.0.17

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCIETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tracciabilità dei rifiuti)

1. All'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 devono effettuare il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52».

3.0.18

FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. La situazione che si determina non comporta oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.19

FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Classificazione dei rifiuti)

1. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 182-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse le parole "e dei rifiuti del loro trattamento".

2. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente lettera: "*g-bis*) rifiuti derivanti dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani"».

3.0.20

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCIETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Digestato non proveniente da rifiuti)

1. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera *ff*), è inserita la seguente:

"*ff-bis*) "digestato da non rifiuto": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia».

3.0.21

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI,
MONACO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in materia di gestione del compost)*

1. All'articolo 183, comma 1, lettera *ee*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "che rispetti" è inserita la seguente: "esclusivamente".

2. All'articolo 195, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera *c*), le Regioni e le Province autonome possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data dell'entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle Regioni e le Province autonome"».

3.0.22

VALLARDI, CESARINO MONTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

8-*bis*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 183, comma 1, lettera *ee*), dopo le parole: "che rispetti" è inserita la seguente: "esclusivamente";

b) all'articolo 195, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera *c*), le Regioni e le Province autonome possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data dell'entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti

delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle Regioni e le Province autonome"».

3.0.23

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di sfalci, potature ambientali, oli usati e raccolta di volontariato)

1. All'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "nella selvicoltura" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

2. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 155 del 2010 mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

3. Le biomasse vegetali di origine marina spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, sempreché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

4. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

5. All'articolo 216-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui alle al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a) b) e c)*, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".

6. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1"».

3.0.23 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misure in materia di sfalci, potature, oli usati e raccolta di volontariato)

1. All'articolo 185, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "o per la" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

2. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante pro-

cessi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

3. Le biomasse vegetali di origine marina spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, sempreché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

4. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G al presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

5. All'articolo 216-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a) b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".

6. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1".

3-*ter*. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. A tali beni non si applica l'Allegato D alla parte IV del presente decreto e per essi viene istituito un apposito registro.

3.0.23 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di oli usati e di raccolta di volontariato)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G al presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

2. All'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a) b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".

3. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1".

3-ter. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. A tali beni non si applicano i codici dei capitoli dell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del presente decreto e per essi viene istituito un apposito registro».

3.0.23 (testo 4)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di oli usati e di raccolta di volontariato)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G al presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

2. All'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a) b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".

3. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1".

3-ter. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. A tali beni non si applicano i codici dei capitoli dell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del presente decreto e per essi viene istituito un apposito registro».

3.0.24

VALLARDI, CESARINO MONTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "nella selvicoltura" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

3. All'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a) b) ed e), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".

4. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione, a titolo non oneroso, con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1"».

3.0.25

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata)

1. All'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "nella selvicoltura" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

3. All'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a) b) e c)*, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".

4. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smal-

timento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1"».

3.0.26

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Movimentazione aziendale dei rifiuti)

1. All'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi ricadenti nella disponibilità della medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dalla propria azienda alla società cooperativa di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"».

3.0.27

FLUTTERO, CORONELLA, FERRANTE, GALLONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero)

1. All'articolo 206, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dei rifiuti urbani" sono soppresse.

2. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *i*), è inserita la seguente:

"*i-bis*) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastruttu-

rali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera *b*), che risultino conformi agli *standard* ed alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, dall'articolo 181, comma 1, lettera *b*), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere delle percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;".

3. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *s*), è inserita la seguente:

"*s-bis*) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli *standard* ed alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-*ter* e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;"».

3.0.28

FERRANTE, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *i*), sono soppresse le seguenti parole: "dei rifiuti urbani";

b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b); che risultino conformi agli *standard* ed alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o di recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, dal medesimo articolo 181, comma 1, lettera b), dal citato decreto legislativo n. 151 del 2005 e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere delle percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;"».

3.0.29

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche agli articoli 208 e 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di garanzie finanziarie)

1. All'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000".

2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.0.30

FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla fine della lettera *g*) è aggiunto il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000".

2. Le riduzioni di cui alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.0.31

FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. All'Allegato 1, Suballegato 1, punto 6.1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, come modificato, dopo il codice [150102] è aggiunto il seguente: [150106]"».

3.0.32

FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai consorzi partecipano i recuperatori, compresi i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori. A tal fine, i consorzi provvedono ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge prevedendo la presenza nei propri consigli di amministrazione di un numero di rappresentanti dei recuperatori pari ad almeno un quinto del numero dei consiglieri di amministrazione". Al comma 2 del medesimo articolo, il periodo "Nei Consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio" è soppresso.».

3.0.33

FERRANTE, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi)

1. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai consorzi partecipano i recuperatori, compresi i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori. A tal fine, i consorzi provvedono ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, prevedendo la presenza nei propri consigli di amministrazione di un numero di rappresentanti dei recuperatori pari ad almeno un quinto del numero dei consiglieri di amministrazione".

b) al comma 2 è soppresso il seguente periodo: "Nei Consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio"».

3.0.34

FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni)

1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, detenuti sui mezzi della stessa azienda, ai fini della formazione di carichi utili nei limiti e condizioni definiti dal deposito temporaneo dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo dove, in tal caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono tenuti ad aderire al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera *f*), anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 6 giugno 1974 n. 298"».

3.0.35

ORSI, FLUTTERO

All'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. L'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:

"a) Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni".

2-ter. All'Allegato D, della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more di una specifica Decisione Comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Il Ministero dell'ambiente può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 205 del 2010. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"».

3.0.36

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di caratteristiche di pericolosità dei rifiuti)

1. All'Allegato D, della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Se un rifiuto è identificato

come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more di una specifica Decisione Comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Il Ministero dell'ambiente può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 205 del 2010. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"».

3.0.37

FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di caratteristiche di pericolosità dei rifiuti)

1. All'Allegato D, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato L. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'emanazione di una specifica Decisione comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 M6 e M7. Il Ministero dell'ambiente può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 205 del 2010. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della carat-

teristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"».

3.0.38

ORSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)

1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a Fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

3.0.39

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la dotazione negli edifici di installazioni per la mobilità sostenibile)

1. I proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di installare infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini.

2. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo comproprietario per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'as-

semblea condominiale approva il progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea, tali decisioni, se negative, dovranno essere debita mente motivate.

3. Le opere di cui ai commi precedenti usufruiscono delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è inserita il seguente:

"1-*bis*. Entro il 1° gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici"».

3.0.39 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Misure per la dotazione negli edifici di installazioni per la mobilità sostenibile)

1. I proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di installarvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini.

2. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo condomino per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Le decisioni, se negative, devono essere debitamente motivate.

3. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto in fine il seguente comma: "2-*bis*. Entro il 1° gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini

del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici".

3.0.40

ORSI, CORONELLA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure riguardanti gestione di Enti vigilati dal Ministero dell'ambiente)

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti Parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche.

2. Per quanto concerne gli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui stabilisce che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato devono provvedere ad adeguare i propri statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e a tre componenti, si interpreta nel senso che essa si applica ai soli enti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'adeguamento dello statuto deve garantire un sistema di rotazione adeguato fra i soggetti diversi dallo Stato, appartenenti alla medesima tipologia, che, prima dell'entrata in vigore del citato articolo 6, comma 5, avevano titolo a designare i componenti degli organi anzidetti».

3.0.41

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni riguardanti gestione di Parchi e riserve marine)

1. All'articolo 2 della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

5-bis. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensioni a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine.

5-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare.

5-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di Intesa con le regioni, avvia l'iter istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Le suddette riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione.

b) Dopo il comma *9-bis*, è aggiunto il seguente: "*9-ter.* L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco".

2. All'articolo 8, comma 7, della legge n. 394 del 1991, dopo le parole: "marine" sono inserite le seguenti: "e le riserve marine"».

3.0.41 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di gestione di parchi e riserve marine)

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o anti-stanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine.

5-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare;"

b) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:

"9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco".

2. All'articolo 8, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «aree protette marine» sono inserite le seguenti: «e le riserve marine».

3.0.41 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di gestione di parchi e riserve marine)

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o anti-stanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi

nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine.

5-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare;"

b) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: "9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco".

2. All'articolo 8, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «aree protette marine» sono inserite le seguenti: «e le riserve marine».

3. Gli enti gestori di riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare possono prevedere la corresponsione di un contributo ambientale da parte dei soggetti fruitori con riferimento a determinate aree e a determinate tipologie di attività consentite».

3.0.42

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei centri urbani)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate allo sviluppo e alla realizzazione di adeguate infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, in quanto condizione necessaria per la diffusione dei veicoli a trazione elettrica.

2. Le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, realizzano ed installano, su suolo pubblico, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico tele gestito.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sentite le società di distribuzione, stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche nonché i criteri generali di programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica di cui ai commi 1 e 2 per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica a tutti gli utenti, anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità del misuratore elettronico tele gestito.

4. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico è remunerata sulla base di apposito sistema tariffario predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo, i Comuni, le Province e le Regioni, sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani di mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica, con particolare riferimento alla predisposizione all'interno dei punti di sosta urbani.

6. In attuazione dei piani di cui al comma 5 le amministrazioni competenti provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, tenendo conto delle funzionalità minime, delle caratteristiche tecniche, nonché dei criteri generali di programmazione definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas».

3.0.42 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei centri urbani)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate allo sviluppo e alla realizzazione di adeguate infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, in quanto condizione necessaria per la diffusione dei veicoli a trazione elettrica.

2. Le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, realizzano ed installano, su suolo pubblico, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico tele gestito.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sentite le società di distribuzione, stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche nonché i criteri generali di programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica di cui ai commi 1 e 2 per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica a tutti gli utenti, anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità del misuratore elettronico tele gestito.

4. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico è remunerata sulla base di apposito sistema tariffario predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo, i Comuni, le Province e le Regioni, sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani di mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica, con particolare riferimento alla predisposizione all'interno dei punti di sosta urbani.

6. In attuazione dei piani di cui al comma 5 le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, tenendo conto delle funzionalità minime, delle caratteristiche tecniche, nonché dei criteri generali di programmazione definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas».

3.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in tema di traffico acqueo-lagunare)

1. Al traffico acqueo-lagunare si applica la disciplina relativa alla regolamentazione della circolazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

3.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo)

1. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato ge-

nerale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinate da un Segretario generale».

3.0.300 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Misure per il potenziamento dell'azione amministrativa
in materia di difesa del suolo)*

1. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto esistenti, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinate da un Segretario generale».

3.0.600

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in tema di salvaguardia della biodiversità marina)

1. A salvaguardia dell'ambiente marino e della biodiversità mediterranea, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione della fauna ittica e della specie pregiata del tonno rosso, al fine di ripristinare un equilibrato rapporto di prelievo nel Mar Mediterraneo è assicurata alla pesca tradizionale del tonno rosso mediante i sistemi del palangaro e della tonnara fissa, in quanto pienamente compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente marino, una quota di riserva complessiva pari ad almeno il 25 per cento sull'assegnazione annuale, a partire dall'anno corrente, attribuita all'Italia in sede ICCAT (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*). Per le medesime finalità, è attribuita una quota di riserva pari al massimo al 3 per cento, sulla dotazione annuale a partire dall'anno corrente, alla pesca sportiva.

2. Le quote riservate di cui al comma 1 non possono formare oggetto, neppure in parte, di cessioni ad altri comparti e possono essere incrementate mediante cessioni da altri comparti.

3.0.700

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la tutela ambientale delle isole minori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale unica (IMU).

3. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:

- a) la misura del contributo;
- b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
- c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 21 febbraio 2012

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

32^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(3155) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 21 febbraio 2012

Plenaria

104ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Mahmood Amiry-Moghaddam, portavoce internazionale di Iran Human Rights, e il dottor Marco Curatolo, presidente di Iran Human Rights Italia, sulla pena di morte in Iran.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di Iran Human Rights, sulla pena di morte in Iran

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 15 febbraio scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO, nel ringraziare gli ospiti, ricorda l'impegno del Senato sul tema cruciale della pena di morte, a partire dal Comitato contro la pena di morte istituito nella XIII legislatura, e quello specifico della difesa dei diritti umani in Iran.

Mahmood AMIRY-MOGHADDAM, portavoce internazionale di Iran Human Rights, sottolinea il peggioramento della situazione dei diritti umani in Iran a partire dalle proteste successive alle elezioni presidenziali del 2009, un peggioramento che ha interessato anche le esecuzioni capitali, che sono in forte aumento e che vengono utilizzate dal regime come strumento di terrore e di controllo dell'opinione pubblica. Le principali condanne a morte riguardano reati connessi al traffico di droga e questo al solo scopo di ottenere un atteggiamento più benevolo da parte della comunità internazionale la quale, attraverso le Nazioni Unite e l'Unione europea, eroga aiuti sostanziosi al contrasto del traffico di droga in Iran. Tuttavia, sia perché molti processi hanno luogo a porte chiuse, sia perché si hanno notizie di confessioni estorte con la tortura, non si è in grado di stabilire se queste accuse siano veritiere o meno. Di certo c'è che le leggi penali più recenti hanno abbassato le quantità di droga richieste per giustificare una condanna alla pena capitale. A queste condanne pretestuosamente connesse al commercio degli stupefacenti si aggiungono quelle motivate con la cosiddetta diffusione della corruzione sulla terra, che hanno giustificato la condanna a morte di ideatori di siti Internet e di *blogger*. Internet è infatti considerata dal regime una minaccia e per questa ragione in Iran si sta cercando di dare vita ad una rete Internet nazionale, chiusa verso l'esterno. Il codice penale adottato di recente ha solo formalmente migliorato le cose limitando le circostanze nelle quali è possibile la condanna a morte di minorenni e l'uso della lapidazione nelle esecuzioni. In realtà il margine discrezionale dei giudici è molto ampio e tale da fare apparire quel testo come un semplice tentativo di fuorviare l'opinione pubblica mondiale. È da biasimare dunque l'eccessiva importanza che la comunità internazionale assegna alla questione del nucleare in Iran, alimentando una tensione con quel paese che può solo risultare gradita al regime, in quanto mette in difficoltà una robusta opposizione interna, richiamata all'ordine, come già avvenne nel corso della lunga guerra con l'Iraq degli anni '80, rispetto a minacce che vengono dall'esterno. Alla vigilia delle elezioni parlamentari, le prime consultazioni dopo il 2009, che avranno luogo il prossimo 2 marzo, la comunità internazionale dovrebbe intensificare il controllo sui comportamenti del regime, vigilando in particolare sulle incarcerazioni di *blogger* e di attivisti per i diritti delle donne e dei diritti umani in generale. Occorrerebbe un maggiore impegno della comunità internazionale sia in generale, in favore di una maggiore tutela dei diritti umani in Iran, sia su casi specifici, come quelli di Saeed Malekpour, programmatore residente in Canada, arrestato in Iran nel 2008, che rischia di essere giustiziato a breve, o del *blogger* Mehdi Khazali, da un mese e mezzo in sciopero della fame per protesta contro le condizioni di detenzione ed a rischio della vita.

Intervengono quindi i senatori PERDUCA (*PD*), FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB*) e il presidente MARCENARO per fare osservazioni e formulare domande.

A tutti risponde Mahmood AMIRY-MOGHADDAM.

Il dottor Marco CURATOLO, presidente di Iran Human Rights Italia, prende quindi brevemente la parola per chiedere un intervento urgente della Commissione e del Parlamento italiano sia in generale per la tutela dei diritti umani in Iran, sia nei casi specifici di Saeed Malekpour e di Mehdi Khazali.

Il presidente MARCENARO chiude quindi la seduta ringraziando tutti per la partecipazione alla seduta e al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

Plenaria

105^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro della giustizia Paola Severino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del Ministro della giustizia**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO, nel ringraziare il Ministro della giustizia per la sua partecipazione alla seduta odierna, ricorda come essa concluda il ciclo di sedute dedicate al rispetto dei diritti umani negli istituti penitenziari.

Il ministro della giustizia Paola SEVERINO, nel ringraziare per l'opportunità offerta, sottolinea come il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti alla luce dell'articolo 27 della Costituzione, abbia guidato le scelte del Ministero in questo campo dal momento in cui ha assunto l'incarico. La gravità della situazione, specie con riferimento al sovraffollamento degli istituti penitenziari, ha reso necessaria l'adozione di un decreto-legge che incidesse sui problemi più urgenti. Nell'affrontare il problema del sovraffollamento – e non deve essere di alcuna consolazione che tale problema affligga anche altri paesi del mondo occidentale – si deve prendere atto del fatto che vi sono stati numerosi ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno portato a sentenze importanti riguardanti lo spazio minimo di ciascun detenuto, non diversamente da quanto stabilito dal Comitato contro la tortura istituito dalla Convenzione contro la tortura del Consiglio d'Europa. Peraltro, sia detto per inciso, il tema dell'introduzione del reato di tortura andrà ulteriormente studiato ed approfondito. Le misure urgenti adottate dal Governo, il cui impatto sarà ovviamente necessario continuare ad osservare anche alla luce del fondamentale obiettivo, sempre tenuto presente, della sicurezza dei cittadini, hanno riguardato la riduzione del fenomeno delle cosiddette porte girevoli, vale a dire le detenzioni di pochi giorni, l'estensione del periodo di detenzione domiciliare, l'uso delle camere di sicurezza in luogo degli istituti penitenziari, la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Altri provvedimenti riguarderanno in prospettiva il deflazionamento delle presenze negli istituti penitenziari attraverso, principalmente, la depenalizzazione dei reati minori, la sospensione delle procedure riguardanti gli irreperibili, l'istituto della messa alla prova. Occorrono poi anche altre misure miranti a migliorare la vivibilità delle carceri in Italia, come la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti, che ha visto recentemente la luce, così come l'adozione di misure alternative al carcere per le madri e la realizzazione di un piano carceri, il quale dovrà porre in essere misure di edilizia carceraria aggiuntive rispetto a quelle già adottate, nonostante i tagli di bilancio, che hanno peraltro riguardato anche la manutenzione di numerosi edifici in cui si trovano istituti penitenziari. In questo senso l'affidamento dell'incarico ad un commissario *ad hoc* per l'edilizia penitenziaria costituisce senza dubbio

un importante passo avanti. Da ultimo va segnalata l'esigenza di varare misure concrete che incentivino le aziende ad utilizzare manodopera proveniente dagli istituti penitenziari, anche alla luce del depotenziamento per scarsità di risorse della eccellente «legge Smuraglia».

Intervengono quindi i senatori DI GIOVAN PAOLO (PD), FLERES (CN:GS-SI-PID-IB) e il presidente MARCENARO per fare osservazioni e formulare domande.

A tutti risponde il Ministro della giustizia.

Il presidente MARCENARO chiude quindi la seduta ringraziando tutti per la partecipazione alla seduta e al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 21 febbraio 2012

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dei rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,10.

Presidenza del Presidente
Giorgio Jannone

La seduta inizia alle ore 15,10.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati

(Deliberazione di una proroga del termine)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato in merito alla proroga al 23 marzo 2013 del termine dell'indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati il cui termine era scaduto.

Propone pertanto di deliberare la proroga del termine al 23 marzo 2013.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,15.

Presidenza del Presidente
Giorgio Jannone

La seduta inizia alle ore 15,15.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati

Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), avvocato Gian Paolo Sassi e dottor Giuseppe Lucibello

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte poi che il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Inail, sono accompagnati dal dottor Carlo Gasperini, responsabile della Direzione centrale del patrimonio.

L'avvocato Gian Paolo SASSI, *Commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Giuseppe LUCIBELLO, *Direttore generale dell'Inail*, fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giulio SANTAGATA (*PD*), Luigi LAZZARI (*PdL*), il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), ed infine Giorgio JANNONE, *presidente*.

Replicano ai quesiti posti l'avvocato Gian Paolo SASSI, *Commissario straordinario dell'Inail*, il dottor Giuseppe LUCIBELLO, *Direttore generale dell'Inail*, ed infine il dottor Carlo GASPERINI, *responsabile della Direzione centrale del patrimonio dell'Inail*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna audizione, dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 21 febbraio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio.

Franco SEBASTIO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, il senatore Vincenzo DE LUCA (PD), il senatore Candido DE ANGELIS (ApI-FLI) e il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Franco SEBASTIO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Sebastio per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, in data 8 febbraio 2012, la dottoressa Luigia Spinelli, consulente della Commissione, ha trasmesso una lettera con la quale ha ritirato le proprie dimissioni dall'incarico.

Comunica ancora che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 14 febbraio 2012, il sopralluogo presso la centrale Enel di Latina avrà luogo il prossimo 8 marzo e che quello presso il deposito dei rifiuti radioattivi Nucleco, presso il centro Enea della Casaccia (Roma), sarà effettuato mercoledì 21 marzo 2012. Le missioni in Basilicata e in Lombardia saranno svolte rispettivamente dal 12 al 15 marzo 2012 e dal 26 al 29 marzo 2012.

Comunica inoltre che, sempre nella stessa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato stabilito che il convegno sulla situazione dei rifiuti nel Lazio presso la sala della prototeca del Campidoglio si svolga martedì 10 aprile 2012 e che una delegazione della Commissione partecipi al Congresso mondiale sui rifiuti solidi, che si svolgerà a Firenze dal 17 al 19 settembre 2012, nonché al Salone Remtech, che si svolgerà a Ferrara dal 19 al 21 settembre 2012.

Comunica infine che, nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi oggi, è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a titolo gratuito ed a tempo parziale del tenente colonnello Rocco Italiano, del tenente Vincenzo Scarfogliero e del maresciallo capo Alessandro Barbero. A tal fine avverte che la presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio della collaborazione sopraindicata, previa autorizzazione del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente.

La seduta termina alle ore 15,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,20 alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 21 febbraio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425)

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato il 16 febbraio 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, auspica che i relatori e gli altri membri della Commissione che partecipano al gruppo di lavoro informale, secondo quanto convenuto nella seduta di giovedì 16 febbraio, possano quanto più tempestivamente possibile confrontarsi con il Governo, in modo che si addivenga nei prossimi giorni alla definizione di una proposta di parere e si possa quindi fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e delle eventuali proposte di parere alternative.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sulle disposizioni recate dal comma 2, dell'articolo 11, dello schema di decreto legislativo, che paiono escludere l'obbligo di osservare quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*), nel ricordare che l'ordinamento di Roma capitale è stato oggetto di numerosi interventi legislativi, segnala che la riforma costituzionale respinta con referendum nel 2006 aveva demandato la definizione di gran parte di tale ordinamento a una fonte regionale, suscitando forti critiche. Ritiene pertanto che il punto fondamentale da cui muovere nella valutazione dello schema di decreto legislativo in esame sia il riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, come definito dalla riforma del 2001. Ricorda in particolare che il comma terzo dell'articolo 114 affida alla legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento di Roma, in quanto capitale della Repubblica. A partire da questa prospettiva, il testo all'esame della Commissione risulta, a suo giudizio, assai deludente, dal momento che non tiene conto dell'ampia elaborazione, anche dottrina, sul tema della specialità dell'ordinamento di Roma capitale, che il comma terzo dell'articolo 114 della Costituzione indubitabilmente sancisce. Tale specialità è motivata da molteplici ragioni, quali la complessità e la rilevanza delle funzioni svolte dalla città, sia come sede delle istituzioni, sia come sede dello Stato della Città del Vaticano, sia come sede di importanti organismi internazionali, l'ampiezza del territorio, le dimensioni dei flussi di lavoratori che giornalmente la interessano. Per questi motivi la città necessita di un'adeguata architettura istituzionale, finanziaria e amministrativa.

Osserva che nel Titolo V della Costituzione si delinea un'attribuzione flessibile di competenze, sulla base delle caratteristiche degli enti e del principio di adeguatezza rispetto all'esercizio delle funzioni. Tale impostazione ha indotto perfino a prefigurare la possibilità di adottare regolamenti in deroga alla legge statale. Rileva che la legge delega risponde all'impostazione dettata dalla Costituzione, in particolare laddove, al comma 3, dell'articolo 24, prevede in via diretta l'attribuzione a Roma capitale di una serie di fondamentali funzioni amministrative e, in aggiunta, prospetta la possibilità per lo Stato e per la Regione Lazio di conferire funzioni ulteriori rispetto a quelle già attribuite. Evidenzia che l'individuazione delle funzioni oggetto di conferimento operata dalla legge delega non trova tuttavia alcun riscontro nello schema di decreto legislativo in esame. Sul punto sottolinea altresì che occorre tener conto delle rilevanti modifiche in materia di disciplina delle province introdotte con il decreto legge n. 201 del 2011. Segnala infatti che il compito principale da affrontare nella definizione dell'ordinamento di Roma capitale è la costruzione di un assetto idoneo a fronteggiare la complessità di governo del territorio metropolitano. Questo compito non è in alcun modo preso in considerazione nello schema proposto.

Segnala quindi che il provvedimento in esame non interviene su due altri aspetti di fondamentale importanza, indicati espressamente dalla legge delega come criteri direttivi: si tratta dell'esigenza di assicurare a Roma capitale fonti di finanziamento idonee all'esercizio dei propri compiti e delle previsioni della legge delega in base alle quali a Roma capitale deve essere attribuito un proprio patrimonio. In particolare sul tema del finanziamento osserva che dovrebbe essere delineato un sistema che attri-

buisca a Roma capitale poteri di imposizione fiscale e tariffaria che permettano di recuperare le risorse necessarie per finanziare i servizi da erogare. Fino ad oggi è infatti accaduto che i servizi prestati dalla città vadano a beneficio non soltanto della città stessa ma anche del territorio circostante, mentre il finanziamento degli stessi grava esclusivamente sulla popolazione residente.

In sostanza giudica che nello schema di decreto in esame siano presenti numerose disposizioni marginali o discutibili, tra le quali ricorda la provincializzazione del Teatro dell'Opera, la deroga alla contrattazione, segnalata dal senatore D'Ubaldo, la previsione di istituire uffici di rappresentanza e di promozione all'estero, l'attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile. Mancano invece interamente gli interventi strategici, tra i quali richiama, oltre quelli di conferimento delle funzioni necessarie al governo della città e del territorio metropolitano, di definizione del sistema di finanziamento dei servizi e di attribuzioni di un proprio patrimonio, anche quelli relativi alle infrastrutture e ai trasporti, che assumono una rilevanza non locale, né regionale, ma nazionale. In conclusione invita la Commissione e il Governo a ridefinire i contenuti dello schema in esame, per evitare di perdere un'occasione attesa da anni.

Il deputato Rolando NANNICINI (*PD*) reputa utile richiamare l'assetto istituzionale disegnato dall'articolo 114 della Costituzione nel quale si inserisce lo schema di decreto all'esame, ricordando che in base alla norma costituzionale i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti e poteri e funzioni. In tale assetto viene riconosciuta la peculiarità della città di Roma, quale capitale della Repubblica, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge dello Stato. In conformità con tale assetto istituzionale la legge delega ha previsto, all'articolo 23, una disciplina transitoria relativa alle città metropolitane riservando al comune di Roma, all'articolo 24, una normativa differenziata proprio in virtù della specialità riconosciuta a tale città. Sotto questo profilo la legge delega prevede espressamente per Roma una disciplina differenziata rispetto alle altre città metropolitane, per quanto concerne sia la procedura di istituzione, sia l'individuazione delle funzioni conferite. In particolare, per quanto concerne l'istituzione, ricorda che, nel caso di Roma, la legge n. 42 stabilisce che la proposta di istituire la città metropolitana possa essere avanzata soltanto dal comune capoluogo congiuntamente con la provincia.

Ritiene che lo schema di decreto in esame, come già osservato dall'onorevole Lanzillotta, non dia attuazione ai criteri di delega previsti dall'articolo 24 della legge n. 42, che rappresentano i punti più qualificanti della riforma in oggetto. Ricorda infatti che la legge delega individua espressamente le funzioni da conferire, tra le quali, in particolare le funzioni di sviluppo economico, sviluppo urbano e pianificazione territoriale, edilizia pubblica e privata e servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità. Nello schema di decreto in esame non vi è alcun cenno a queste funzioni.

Nel concordare con quanto già evidenziato dall'onorevole Lanzillotta, sottolinea come il provvedimento in esame debba, a suo avviso, essere integrato e modificato per evitare che esso resti privo di contenuti sostanziali e costituisca l'ennesima occasione mancata per porre in essere le condizioni indispensabili per la costituzione dell'area metropolitana di Roma capitale, ed in prospettiva per la definizione dell'assetto delle altre città metropolitane.

Invita pertanto il Governo e gli altri componenti della Commissione a una attenta riflessione sui temi evidenziati, auspicando che la proposta di parere dei relatori possa arricchirsi dei contributi emersi nel corso della discussione e, in questo modo, permetta di evitare che l'adozione del decreto si traduca semplicemente in un'operazione di immagine, come, in parte, è già accaduto con il primo decreto legislativo relativo all'ordinamento di Roma capitale.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) concorda con quanto osservato dai colleghi che lo hanno preceduto, sottolineando che a suo giudizio già il primo decreto su Roma capitale, il decreto legislativo n. 156 del 2010, ha rappresentato un'occasione mancata, in quanto al di là della novità terminologica di «Roma capitale» era privo di contenuti sostanziali.

In relazione allo schema di decreto in esame, evidenzia alcuni aspetti procedurali che meriterebbero un chiarimento da parte del Governo, con particolare riguardo alla mancata intesa tra comune, provincia e regione nella fase propedeutica all'adozione preliminare dello schema di decreto. Precisa, inoltre, che il parere da parte degli enti coinvolti, acquisito solo in un momento successivo, non si configura come un'intesa unitariamente condivisa, così come prefigurato dalla legge delega, ma come tra atti distinti, espressione ciascuno di interessi differenziati. Al riguardo chiede al Governo di fornire specifici chiarimenti sul profilo segnalato.

Nel condividere quanto rilevato dai colleghi Lanzillotta e Nannicini in merito alle lacune che il testo dello schema reca con riferimento alle funzioni amministrative da trasferire al Comune di Roma, invita a riflettere sulla portata che il provvedimento andrà ad assumere nel caso in cui si intenda rafforzarne i contenuti. In questa ipotesi infatti un più ampio conferimento di funzioni non potrà prescindere dalla definizione di un adeguato inquadramento istituzionale, che inevitabilmente andrà ad intersecare quello degli enti già esistenti.

Annunciando infine la predisposizione di alcune proposte di modifica del testo, che si dichiara disponibile a condividere con i relatori, auspica che lo schema di decreto possa essere migliorato anche attraverso il contributo del proprio gruppo.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), in via preliminare evidenzia che il lavoro della Commissione è necessariamente vincolato al rispetto delle previsioni contenute nella legge delega e, a maggior ragione, nella Costituzione. Richiama in proposito alcuni vincoli che si configurano come insuperabili, segnalando in primo luogo l'esigenza di definire il conferi-

mento delle funzioni nel rigoroso rispetto della ripartizione tra materia di competenza esclusiva statale e materie di competenza concorrente, dettata dall'articolo 117 della Costituzione. Ricorda in proposito che nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione è stata in più occasioni rilevata la necessità di correggere lo schema di decreto per assicurare che la definizione delle funzioni conferite si attenga a tale ripartizione di competenze.

Rileva quindi che l'articolo 24 della legge delega espressamente prevede l'adozione di un decreto legislativo volto a definire un ordinamento transitorio, valido fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane. Nel momento in cui le città metropolitane saranno istituite e sarà definita la loro disciplina ordinaria, tale disciplina non potrà che applicarsi anche a Roma capitale.

In terzo luogo ricorda che il comma 4 dell'articolo 28 della legge delega esclude che dalla legge stessa e dai decreti legislativi adottati per attuarla possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla base di queste premesse ritiene che le modifiche allo schema di decreto legislativo che saranno prospettate nel parere della Commissione non possano né contravvenire la Costituzione e la legge delega, né stravolgere il testo adottato in via preliminare dal Governo. Ricorda in proposito come su tale testo abbiano espresso il proprio parere favorevole il Comune, la Provincia di Roma e la Regione Lazio, per cui la formulazione di un testo completamente diverso renderebbe privi di valore anche i pareri già espressi.

Nella predisposizione di parere si dovrà piuttosto, a suo avviso, valutare in quale misura possano essere accolti i numerosi suggerimenti di correzione del testo emersi dall'attività conoscitiva svolta dalla Commissione. In proposito ricorda, in primo luogo, l'esigenza di mantenere il rispetto della distinzione, operata dalla Costituzione, tra funzioni di tutela dei beni culturali di competenza esclusiva dello Stato, e funzioni di valorizzazione dei medesimi beni. Ritiene per questo che sia necessario precisare il testo in modo da assicurare che i compiti trasferiti si riferiscano esclusivamente al concorso alla valorizzazione dei beni culturali.

Segnala che dalle audizioni è emersa altresì con chiarezza la diversa portata che hanno le espressioni «beni storici e artistici» e «beni culturali», dal momento che la seconda formulazione indica un insieme di beni più ampio rispetto a quelli compresi nella prima. Ritiene pertanto che il testo dello schema in esame debba essere rettificato, in modo da far riferimento esclusivamente ai beni storici e artistici, come previsto dalla legge delega, eliminando i riferimenti al più ampio insieme rappresentato dai beni culturali. Osserva che il testo in esame presenta altre imprecisioni lessicali, tra le quali menziona il riferimento ai beni paesaggistici, oltre che a quelli ambientali, e la previsione, più volte ripetuta, di un conferimento di «compiti e funzioni», mentre la legge delega prevede semplicemente l'attribuzione di funzioni amministrative.

Condivide altresì l'osservazione formulata dal senatore D'Ubaldo, per cui la formulazione del comma 2, dell'articolo 11, potrebbe indurre a prefigurare una potestà regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi e di ordinamento del personale del tutto svincolata da quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva. A suo giudizio altrettanto imprecisa è la formulazione del comma 3 del medesimo articolo, che sembra attribuire alla Giunta poteri di determinazione del tutto discrezionale dei fabbisogni di personale e della dotazione organica. Rileva che ciò determinerebbe tra l'altro una palese disparità di trattamento rispetto ad altri enti.

In conclusione ribadisce che il testo dello schema di decreto all'esame della Commissione può essere migliorato, ma non deve essere stravolto. Se il parere che i relatori si accingono a predisporre si conformerà a questa impostazione, dichiara che, nonostante le numerose violazioni di carattere procedurale più volte denunciate, quali il mancato rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalla legge delega e il mancato riconoscimento all'opposizione di uno dei relatori, il proprio gruppo sarà disponibile a fornire un contributo costruttivo alla definizione del parere medesimo. Se invece tale parere vorrà stravolgere il testo all'esame della Commissione, il proprio gruppo non potrà che interamente dissociarsi da una simile scelta. In questo caso peraltro invita il Governo ad assicurare il rigoroso rispetto dei vincoli che escludono la possibilità di introdurre nuovi oneri, in considerazione delle richieste, già avanzate nella seduta di giovedì scorso, di attribuzione di finanziamenti, destinati tra l'altro, nelle intenzioni dei richiedenti, a compensare la mancata candidatura di Roma ai giochi olimpici.

Il deputato Marco MARSILIO (*PdL*) ritiene che i principali limiti dello schema in esame siano costituiti dalla mancata attuazione dei principi di delega recati dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 42 concernenti l'assegnazione di specifiche risorse relative all'esercizio di Roma capitale e dalla mancata attuazione del principio di delega contenuto al comma 7 del medesimo articolo 24, che prevede l'assegnazione a Roma di un proprio patrimonio anche mediante trasferimento a titolo gratuito di beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale. Richiama a tale proposito la vecchia legge su Roma capitale, la legge n. 396 del 1990, osservando che l'architettura economico-finanziaria da essa delineata presentava una debolezza di fondo in quanto le risorse da destinare agli interventi infrastrutturali erano determinate di anno in anno. Ciò appare contrastare con la natura stessa della spesa in conto capitale, la quale richiede una programmazione temporale degli interventi in largo anticipo rispetto alla definitiva realizzazione dell'opera. A suo avviso la condizione di elevato debito, pari a circa 12 miliardi di euro, emersa nel bilancio del Comune di Roma, attualmente affidato ad una gestione straordinaria, è da ascrivere ad un inadeguato sistema economico-finanziario, che genera uno squilibrio tra le risorse disponibili e quelle necessarie non soltanto a finanziare nuovi investimenti,

ma anche a far fronte alle spese di gestione ordinaria della città, manutenzione delle strade e servizi pubblici in generale.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*), interviene incidentalmente per segnalare gli elevati costi relativi alla gestione straordinaria del piano di rientro dal debito, che costituiscono a suo avviso un ulteriore aggravio per le casse comunali.

Il deputato Marco MARSILIO (*PdL*) reputa che lo squilibrio tra le risorse disponibili e quelle necessarie per fronteggiare le esigenze di spesa del Comune di Roma potrebbe essere corretto assicurando alle casse del Comune le entrate relative ai redditi che si producono sul suo territorio. Un tale meccanismo garantirebbe, a suo giudizio, alla città di Roma un'entità di risorse tale da risultare ampiamente sufficiente a finanziare tutte le funzioni proprie di capitale della Repubblica.

Con riferimento al trasferimento delle funzioni amministrative dalla Regione Lazio al Comune di Roma, osserva che lo schema di decreto in esame, inserendosi nell'assetto delle competenze disegnato dalla Costituzione, non possa intervenire sulle competenze che la Costituzione stessa attribuisce alle regioni. Sotto questo profilo sottoposto all'esame della Commissione non può essere significativamente modificato, mentre, a suo giudizio, è possibile intervenire in maniera più incisiva in relazione al trasferimento di competenze spettanti alle amministrazioni statali.

In ogni caso ribadisce che le questioni essenziali sono quelle di carattere finanziario e patrimoniale. Auspica al riguardo una decisione politica coraggiosa che consenta di inserire nel provvedimento norme dirette, da un lato, al rafforzamento patrimoniale del Comune di Roma e, dall'altro, a delineare un diverso assetto economico-finanziario. Tali elementi sono a suo giudizio fondamentali per garantire alla città di Roma risorse adeguate e costanti nel tempo che permettano sia il finanziamento della spesa corrente, sia una efficace programmazione pluriennale degli interventi di investimento.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI, in considerazione dalle numerose sollecitazioni emerse dal dibattito e dell'esigenza, rappresentata dal Presidente all'inizio della seduta, di addivenire in tempi rapidi alla definizione di una proposta di parere, si impegna, anche raccordandosi con tutti i ministeri interessati al provvedimento, a fornire ai relatori e ai membri della Commissione, anche attraverso un apposito tavolo di lavoro, le necessarie valutazioni del Governo sulle proposte di modifica e integrazione del testo che saranno predisposte.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 16 alle ore 16,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 21 febbraio 2012

Plenaria

146^a Seduta

Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO

Interviene il primario del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Merano (BZ), dottor Lorenzo Toresini.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del primario del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Merano (BZ), dottor Lorenzo Toresini

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione in titolo.

Il dottor Lorenzo TORESINI illustra lo stato di attuazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale» nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano. Si sofferma, quindi, sulle differenti metodiche invalse nei servizi psichiatrici ospedalieri della provincia, ponendo in particolare

risalto le problematiche relative alla prassi delle contenzioni e all'utilizzo delle terapie elettroconvulsivanti.

La senatrice PORETTI formula alcuni quesiti e considerazioni, cui l'audito replica.

Il PRESIDENTE, ringraziato l'audito per la collaborazione, propone di richiedere chiarimenti ai centri che risultano fare ricorso alle terapie elettroconvulsivanti.

La Commissione conviene.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che nella giornata di ieri, insieme con il senatore Gramazio, ha visitato i reparti di emergenza di alcuni ospedali romani, incontrando una situazione di peculiare criticità presso il pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Sottolinea di aver svolto dette attività al di fuori delle prerogative dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono, per svolgere considerazioni, i senatori GRAMAZIO e ASTORE.

Il PRESIDENTE assicura che di quanto testé riferito sarà, nella prima occasione utile, investito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 14,45.

